Autorità Competente AIA:

PROVINCIA DI TARANTO
5° Settore – Pianificazione ed Ambiente
Via Anfiteatro, 4
74123 Taranto (TA)

Gestore:

SERVECO S.r.l.
Zona P.I.P. – Viale delle Imprese, 3
74020 Montemesola (TA)
Telefono: +39 099 567 11 11 – Fax: +39 099 567 11 12
C.F. / P.IVA: 00788970739
Web: www.serveco.it
E.mail: serveco@serveco.it
PEC: serveco@pec.serveco.it

Installazione esistente:

Impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi

(Codice IPPC: 5.1.b.c.d / 5.3.b.2 / 5.3.a.3 / 5.5)

Sede impianto:

Contrada "Specchia Tarantina", S.P. Martina Franca-Villa Castelli
74015 Martina Franca (TA)

Autorizzazione Integrata Ambientale:

Provincia di Taranto – Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016

Procedimento:

RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
(ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006)

Allegato:			***Titolo:***
1			RELAZIONE TECNICA
01	00	08/10/2021	Riscontro alla Det. Dir. n. 1023 del 31/08/2021 (Provincia di Taranto), giusto Prot. n. 0029322/2021 del 06/09/2021
Ed.:	***Rev.:***	***Data:***	***Causale:***

Consulenza ambientale:

CONSEA
Via Mottola km 2,200
Trav. Via V. Consoli
74015 Martina Franca (TA)
C.F. / P.IVA: 02188170738
Telefono: +39 080 485 66 22
Fax: +39 080 485 58 14
Web: www.consea.eu
E.mail: consea@consea.eu
PEC: consea@pec.consea.eu

I tecnici:

Dott. Ing. Francesco SEMERARO
Dott. Ing. Domenico SPECIALE

Firmato digitalmente da: SPECIALE DOMENICO
Motivo: Albo Ordine Ingg. Prov. TA - N. iscr. 3/B/a dal 21/01/2003
Data: 08/10/2021 17:17:54

Firmato digitalmente da: SEMERARO FRANCESCO
Ruolo: INGEGNERE
Descrizione: 2203
Organizzazione: ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. TARANTO
Data: 08/10/2021 17:36:19

Firmato digitalmente da:CHIRULLI PI ETRO VITO
Data:08/10/2021 18:34:14

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Questo documento non può essere copiato, riprodotto e/o divulgato, anche in parte, senza le previste autorizzazioni ai sensi di legge.

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE VUOTA

INDICE GENERALE

0 PREMESSA 10
0.1 Informazioni di carattere generale relative al Gestore 11
0.2 Normativa e documenti di riferimento 11
0.2.1 Principali riferimenti normativi comunitari riguardanti l'AIA 12
0.2.2 Principali riferimenti normativi nazionali riguardanti l'AIA 15
0.2.3 Principali riferimenti normativi riguardanti l'AIA nella Regione Puglia 17
0.2.4 Riferimenti normativi specifici di settore inerenti l'impianto IPPC 18
1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEL SITO DELL'INSTALLAZIONE 23
1.1 Inquadramento dell'area di interesse 23
1.2 Inquadramento urbanistico 24
1.3 Inquadramento catastale 25
1.4 Zonizzazione territoriale e classificazione acustica del sito 27
1.5 Situazione vincolistica del sito 28
1.5.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) 28
1.5.2 Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 32
1.5.3 Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA) 36
1.5.3.1 Aree di vincolo d'uso degli acquiferi 38
1.5.3.2 Approvvigionamento idrico 39
1.5.3.3 Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI) 41
1.5.3.4 Aree sensibili 41
1.5.4 Zone sottoposte a vincolo paesaggistico 41
1.5.5 Zone di Protezione Speciale (ZPS) 42
1.5.6 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 43
1.5.7 Aree protette nazionali, regionali e provinciali 44
1.5.8 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) 47
1.5.9 Aree ad elevato rischio di crisi ambientale 49
1.5.10 Siti di Interesse Nazionale (SIN) 50
2 CICLI PRODUTTIVI 52
2.1 Descrizione sintetica dei principali dati progettuali 52
2.1.1 Attività autorizzate dell'impianto 52
2.1.2 Individuazione qualitativa dei rifiuti da gestire in impianto 53
2.1.3 Capacità massima di stoccaggio e trattamento dell'impianto 55
2.1.4 Definizione del processo e delle tecnologie da applicare 56
2.2 Gestione ed esercizio dell'impianto, descrizione delle operazioni di gestione rifiuti 66
2.2.1 Descrizione dell'installazione 66
2.2.2 Accettazione e modalità di conferimento 69
2.2.3 D15: deposito preliminare 70
2.2.4 D13: raggruppamento preliminare 70
2.2.5 D14: ricondizionamento preliminare 71
2.2.6 R13: messa in riserva 71
2.2.7 R12: Scambio di rifiuti 72
2.2.8 Descrizione delle operazioni di miscelazione D13 / R12 73
2.3 Gestione delle acque 80
2.3.1 acque meteoriche 80

2.4 Acque reflue assimilate alle domestiche ... 86
2.5 Impianti di aspirazione e trattamento aria ... 86
2.6 Impianto elettrico ... 87
2.7 Impianto antincendio ... 88
2.8 Impianti ausiliari ... 89
2.8.1 Gruppo elettrogeno di emergenza ... 89
2.9 Descrizione dei sistemi di controllo e misura installati ... 89
2.9.1 Sistema di pesatura ... 89
2.9.2 Sistema di controllo documentale ... 89
2.9.3 Impianto di videosorveglianza con termocamere per prevenzione incendi ... 90
2.10 Macchine, attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico ... 91
3 ENERGIA ... 92
3.1 Produzione di energia ... 92
3.2 Consumo di energia ... 92
4 EMISSIONI ... 93
4.1 Emissioni in atmosfera ... 93
4.1.1 Emissioni convogliate ... 93
4.1.2 Emissioni odorigene ... 95
4.1.3 Emissioni diffuse ... 99
4.1.4 Emissioni fuggitive ... 100
4.2 Scarichi idrici ... 100
4.2.1 Acque meteoriche di dilavamento ... 101
4.3 Emissioni sonore ... 102
5 RIFIUTI ... 104
6 SISTEMI DI CONTENIMENTO/ABBATTIMENTO ... 105
6.1 Emissioni in atmosfera ... 105
6.1.1 Emissioni convogliate in atmosfera ... 105
6.1.2 Emissioni diffuse in atmosfera ... 107
6.1.3 Emissioni odorigene ... 108
6.2 Scarichi idrici ... 112
6.3 Emissioni sonore ... 112
6.4 Emissioni al suolo ... 113
6.5 Criteri di sicurezza ... 114
6.5.1 Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti ... 114
7 BONIFICHE AMBIENTALI ... 115
8 STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE ... 115
9 RELAZIONE DI RIFERIMENTO ... 115
10 VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO ... 116
10.1 Emissioni in atmosfera ... 116
10.1.1 Emissioni convogliate ... 116
10.1.2 Emissioni odorigene ... 118
10.1.3 Emissioni diffuse ... 120
10.2 Scarichi idrici ... 121
10.3 Emissioni sonore ... 123
10.4 Rifiuti ... 126

10.5 Consumi energetici 127
10.6 Tecniche adottate per prevenire l'inquinamento 127
10.7 Benchmark con le BAT applicabili 131
10.8 Certificazioni ambientali riconosciute 132

11 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMEC) 132

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.1 – Ortofoto dell'area di interesse (Fonte: Google Earth) 23

Figura 1.2 – Stralcio Foglio n. 202 della Carta d'Italia – Tavoletta I NE "M. TRAZZONARA" – Edizione 1 – Serie M 891 redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI) 24

Figura 1.3 – Stralcio della cartografia del PRG del Comune di Martina Franca (Fonte: Sito del Comune di Martina Franca) 25

Figura 1.4 – Stralcio catastale del Foglio di Mappa n. 246, Particella n. 448 (Fonte: Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale del Territorio) 26

Figura 1.5 – Stralcio della cartografia del P.P.T.R. Approvato e aggiornato come disposto dalla D.G.R. Puglia 240/2016 della zona di interesse (Fonte: www.sit.puglia.it) 31

Figura 1.6 – Stralcio della cartografia dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia per l'area di interesse (Fonte: www.adb.puglia.it) 35

Figura 1.7 – Stralcio della Carta Idrogeomorfologica per l'area di interesse (Fonte: http://webgis.adb.puglia.it/geomorfologica/map_default.phtml) 36

Figura 1.8 – Stralcio della Tavola C6 "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi" del Pianto di Tutela delle Acque della Regione Puglia (Fonte: www.sit.puglia.it) 39

Figura 1.9 – Stralcio della Tavola C4 "Corpi idrici sotterranei" del Pianto di Tutela delle Acque della Regione Puglia (Fonte: www.sit.puglia.it) 40

Figura 1.10 – Individuazione delle ZPS, dei SIC e dei SIC Mare – Cartografia ottenuta con WebGis a cura della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve Naturali 44

Figura 1.11 – Aree naturali protette presenti in Puglia – Cartografia da WebGis a cura della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve Naturali: "SIC, ZPS e Aree Protette" 45

Figura 1.12 – Aree naturali protette nel territorio provinciale di Taranto. – Cartografia da WebGis a cura della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve Naturali: "SIC, ZPS e Aree Protette" 46

Figura 1.13 – Cartografia riportante l'Area ad elevato rischio di crisi ambientale di Taranto e il Sito d'Interesse Nazionale (SIN) di Taranto (Fonte: www.commissariobonificataranto.it) 51

Figura 2.1 – Diagramma di flusso delle linee di stabilimento 57

Figura 2.2 – Schema a blocchi della fase operativa 1 58

Figura 2.3 – Schema a blocchi della fase operativa 2 59

Figura 2.4 – Schema a blocchi della fase operativa 3 60

Figura 2.5 – Schema a blocchi della fase operativa 4 61

Figura 2.6 – Schema a blocchi della fase operativa 5 62

Figura 2.7 – Schema a blocchi della fase operativa 6 63
Figura 2.8 – Schema a blocchi della fase operativa 7 64
Figura 2.9 – Schema a blocchi della fase operativa 8 65

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.1 – Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.C.M. 01/03/1991 27
Tabella 1.2 – Presenza di strutture produttive, civili e abitative, di infrastrutture in genere, di aree protette ed habitat naturali 28
Tabella 1.3 – Riepilogo della vincolistica del P.P.T.R. esistente sul sito 31
Tabella 1.4 – Riepilogo delle aree di tutela del P.T.A. 37
Tabella 1.5 – Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati in Provincia di Taranto ai sensi del Decreto Ministeriale del 25/03/2005 42
Tabella 1.6 – Proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC) individuati in Provincia di Taranto ai sensi del D.M. del 25/03/2005 43
Tabella 1.7 – Aree naturali protette regionali presenti nella Provincia di Taranto (Fonte: Elenco Ufficiale delle Aree naturali protette – Assessorato all'Ambiente – Ufficio Parchi e Riserve naturali) 46
Tabella 2.1 – Quantitativi massimi autorizzati per ogni macrocategoria 55
Tabella 2.2 – Potenzialità dell'impianto autorizzata in forza del provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016) 56
Tabella 2.3 – Emissioni convogliate in atmosfera 86
Tabella 2.4 – Attività dell'impianto soggette al controllo periodico dei VV.F. 88
Tabella 2.5 – Elenco dei macchinari utilizzati per la riduzione volumetrica 91
Tabella 2.6 – Elenco dei mezzi d'opera in dotazione all'impianto 91
Tabella 2.7 – Elenco delle attrezzature in dotazione all'impianto 92
Tabella 3.1 – Consumo di energia 92
Tabella 4.1 – Emissioni convogliate in atmosfera 93
Tabella 4.2 – Inquinanti delle emissioni convogliate oggetto di monitoraggio in autocontrollo 95
Tabella 4.3 – Inquinanti odorigeni delle emissioni convogliate oggetto di monitoraggio in autocontrollo 99
Tabella 4.4 – Emissioni diffuse in atmosfera 100
Tabella 4.5 – Coordinate geografiche (UTM) dei punti di scarico 101
Tabella 4.6 – Punti di campionamento per il monitoraggio in autocontrollo 101
Tabella 4.7 – Sorgenti di rumore fisse e mobili presenti in impianto 103
Tabella 4.8 – Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore 103
Tabella 6.1 – Emissioni convogliate in atmosfera 106
Tabella 6.2 – Emissioni diffuse in atmosfera 108
Tabella 6.3 – Inquinanti odorigeni delle emissioni convogliate oggetto di monitoraggio in autocontrollo 111

Tabella 6.4 – Sorgenti di rumore fisse e mobili presenti in impianto 112

Tabella 11.1 – Parametri/inquinanti monitorati nel punto di emissione convogliata in atmosfera E1 117

Tabella 11.2 – Sintesi del rapporto di prova per il punto di emissione in atmosfera E2 117

Tabella 11.3 – Sintesi del rapporto di prova per il punto di emissione in atmosfera E3 118

Tabella 11.4 – Tabella di sintesi dei risultati delle analisi delle emissioni odorigene al punto di emissione E1 120

Tabella 11.5 – Tabella dei metodi analisi dei parametri relativi agli scarichi idrici..... 123

Tabella 11.6 – Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore 124

Tabella 11.7 – Punti di controllo dei livelli di rumore e loro descrizione con l'indicazione del valore limite di immissione 125

Tabella 11.8 – Sorgenti di rumore fisse e mobili presenti in impianto 126

Tabella 11.9 – Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera 127

Tabella 11.10 – Emissioni diffuse in atmosfera 130

0 PREMESSA

La presente Relazione Tecnica è stata redatta conformemente alle Linee Guida dettate dalla Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 1388 del 19/09/2006 (*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse.*), **ai fini dell'istanza di presentazione delle informazioni necessarie per il riesame complessivo dell'installazione con valenza di rinnovo dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 come stabilito dalla Determinazione n. 1023 del 31/08/2021 (Provincia di Taranto)**, giusto Prot. n. 0029322/2021 del 06/09/2021.

L'installazione esistente ovvero l'impianto complesso IPPC oggetto di riesame è denominato "Impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi".

Lo stabilimento industriale in questione è situato nella Zona Industriale di Martina Franca (TA) alla Contrada "Specchia Tarantina", S.P. Martina Franca-Villa Castelli.

L'attività dell'impianto IPPC con codice 5.1.b.c.d / 5.3.b.2 / 5.3.a.3 / 5.5 (Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006) rientra:

- nel campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (VIA) in quanto riconducibile a progetti rientranti nell'Allegato III alla voce q) e nell'Allegato A2 alla voce A.2.g) della L.R. Puglia 11/2001 come modificata dalla L.R. Puglia 11/2021;
- nel campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (screening) in quanto riconducibile a progetti rientranti nell'Allegato IV alle voci 7.r), 7.t) e 7.z.a) e nell'Allegato B2 alle voci B2.bc) e B2.bh) della L.R. Puglia 11/2001 come modificata dalla L.R. Puglia 11/2021.

Si precisa che l'impianto:

- è in possesso dell'**autorizzazione integrata ambientale** di cui all'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 rilasciata dall'Autorità Competente AIA (Provincia di Taranto) con il seguente provvedimento conclusivo: **Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (Provincia di Taranto)**;
- è stato già sottoposto in passato alla procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto, prima dell'entrata in vigore il 27/05/2021 della L.R. Puglia 11/2021, riconducibile a progetti rientranti negli Allegati A1 / A2 rispettivamente alle voci A.1.g) e A.2.f) della L.R. Puglia 11/2001 con il rilascio dei seguenti provvedimenti conclusivi: Det. Dir. n. 146 del 18/07/2001 (Regione Puglia) e Det. Dir. n. 135 del 03/10/2001 (Provincia di Taranto);

- è stato già sottoposto in passato a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con il rilascio dei seguenti provvedimenti conclusivi: Nota Prot. n. 0009043 del 27/09/2011 (Regione Puglia) e Nota Prot. n. 0009943 del 23/10/2013 (Regione Puglia).

Il presente documento, assieme agli Allegati (elaborati grafici) e alle Schede di cui alla D.G.R. Puglia 1388/2006, contiene le informazioni di cui all'art. 29-ter, c. 1, del D.Lgs. 152/2006.

0.1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AL GESTORE

Si riportano di seguito le informazioni di carattere generale relative al Gestore dell'impianto (SERVECO S.r.l.), tratte dal Certificato di Iscrizione nella Sezione Ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto:

- Partita IVA, Codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Taranto: 00788970739;
- data di iscrizione: 19/02/1996 (iscritta nella sezione ordinaria il 19/02/1996; iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo 89751 il 25/05/1987);
- denominazione: SERVECO Srl;
- forma giuridica: società a responsabilità limitata;
- sede: Zona Industriale PIP – Viale delle Imprese, n. 3 – 74020 Montemesola (TA);
- costituita con atto del: 26/01/1987;
- oggetto sociale (esclusivamente a titolo esemplificativo): *la società ha per oggetto ogni tipo di intervento nel settore ecologico e di recupero dell'ambiente in genere e, pertanto, esclusivamente a titolo esemplificativo: la realizzazione, la costruzione e la gestione di impianti industriali relativi allo stoccaggio, deposito preliminare, messa a riserva, selezione, trattamento, smaltimento in discarica, riciclaggio ed incenerimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, recupero energetico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana e/o assimilabili agli urbani, degli scarti civili e industriali, dei rifiuti speciali pericolosi e non, ingombranti, tossici e nocivi, nonché la depurazione delle acque civili, industriali e marine.*

0.2 NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Nella redazione del presente documento si è fatto riferimento alle disposizioni riportate nelle normative di seguito elencate in maniera non esaustiva ma del tutto esemplificativa e a quanto successivamente intervenuto a seguito delle loro modifiche ed integrazioni.

La Direttiva IPPC (*Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.*) ha introdotto un approccio integrato nella procedura di autorizzazione all'esercizio di numerosi impianti industriali (attività energetiche, produzione e trasformazione di metalli, industria chimica e gestione dei rifiuti) con la finalità prioritaria di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso il coordinamento di tutte le procedure di autorizzazione di tali impianti.

Questa procedura di autorizzazione integrata, recepita compiutamente attraverso il Decreto Legislativo n. 372 del 04/08/1999 (*Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.*), è diventata completamente operativa nel 2005 con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 59 del 18/02/2005.

Quest'ultimo decreto è stato abrogato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 ed è confluito nel Titolo III-bis della Parte Seconda al Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 (*Norme in materia ambientale.*), cd. "TUA – Testo Unico Ambientale".

L'autorizzazione integrata ambientale è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, imponendo misure tali da evitare oppure ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso; essa sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, salvo le disposizioni relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

0.2.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI RIGUARDANTI L'AIA

- Direttiva n. 96/61/CE del 24/09/1996: «Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.» [Direttiva IPPC];
- Direttiva n. 2000/479/CE del 17/07/2000: «Decisione in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (Eper) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc).»;
- Regolamento n. 2006/166/CE del 08/01/2006: «Regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce del Consiglio.»;
- Decisione n. 2006/194/CE del 02/03/2006: «Decisione della Commissione del 2 marzo 2006 che introduce un questionario relativo alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc).»;
- Direttiva n. 2008/1/CE del 15/01/2008: «Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.»;

- Decisione n. 2010/205/CE del 31/03/2010: «Decisione concernente il questionario per la trasmissione di informazioni in merito al regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/Cee e 96/61/Ce.»;
- Direttiva n. 2010/75/UE del 24/11/2010: «Direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).»;
- Decisione n. 2010/728/UE del 29/11/2010: «Decisione che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc).»;
- Decisione n. 2011/C 146/03 del 16/05/2011: «Decisione che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/Ue in materia di emissioni industriali.»;
- Decisione di esecuzione n. 2011/631/UE del 21/09/2011: «Decisione che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc).»;
- Decisione di esecuzione n. 2012/119/UE del 10/02/2012: «Decisione che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle Bat e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.»;
- Decisione di esecuzione n. 2012/115/UE del 10/02/2012: «Decisione recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.»;
- Decisione n. 2012/134/UE del 28/02/2012: «Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di vetro ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.»;
- Decisione n. 2012/135/UE del 28/02/2012: «Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.»;
- Decisione n. 2012/249/UE del 07/05/2012: «Decisione relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.»;

- Decisione n. 2012/795/UE del 12/12/2012: «Decisione che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.»;
- Decisione n. 2013/84/UE del 11/02/2013: «Decisione di esecuzione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.»;
- Decisione n. 2013/163/UE del 26/03/2013: «Decisione di esecuzione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.»;
- Decisione n. 2013/731/UE del 09/12/2013: «Decisione relativa alla comunicazione, da parte dell'Irlanda, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali.»;
- Decisione n. 2013/732/UE del 09/12/2013: «Decisione di esecuzione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.»;
- Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 136/01 del 06/05/2014: «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali.»;
- Decisione di esecuzione n. 2014/687/UE del 26/09/2014: «Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.»;
- Decisione di esecuzione n. 2014/738/UE del 09/10/2014: «Decisione di esecuzione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.»;
- Decisione di esecuzione n. 2014/768/UE del 30/10/2014: «Decisione che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.»;
- Decisione di esecuzione n. 2015/2119/UE del 20/11/2015: «Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

- Decisione di esecuzione n. 2016/902/UE del 30/05/2016: «Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat), a norma della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.»;
- Decisione di esecuzione n. 2016/1032/UE del 13/06/2016: «Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat), a norma della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi.»;
- Decisione di esecuzione n. 2018/1147/Ue del 10/08/2018: «Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.».

0.2.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI RIGUARDANTI L'AIA

- Decreto Legislativo n. 372 del 04/08/1999: «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 23/11/2001: «Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 26/04/2002: «Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/07/2002: «Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo n. 372/1999.»;
- Legge n. 289 del 27/12/2002: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.» [Legge Finanziaria 2003];
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/05/2003: «Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n.372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.»;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/07/2004: «Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'Allegato I.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31/01/2005: «Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372.»;

- Decreto Legislativo n. 59 del 18/02/2005: «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.»;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006: «Norme in materia ambientale.» [Testo Unico Ambientale];
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19/04/2006: «Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2007: «Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 07/02/2007: «Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale.»;
- Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008: «Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/07/2009: «Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.»;
- Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.»;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 11/07/2011: «Regolamento di esecuzione del regolamento (Ce) n.166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/03/2012: «Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2008/01/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.»;

- Decreto Legislativo n. 46 del 04/03/2014: «Attuazione della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014: «Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
- Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 86 del 15/03/2016: «Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex articolo 29-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

0.2.3 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI L'AIA NELLA REGIONE PUGLIA

- Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 1388 del 19/09/2006: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 482 del 13/04/2007: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'Allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19/09/2006, allegato 3.»;
- Legge Regionale (Puglia) n. 17 del 14/06/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione ad decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 648 del 05/04/2011: «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 1113 del 19/05/2011: «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 16 settembre 2006.»;
- Legge Regionale (Puglia) n. 3 del 12/02/2014: «Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale.»;

- Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 557 del 02/04/2014 : «L.r. n. 3/2014 - Art.1 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale". Indirizzi applicativi.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 672 del 17/05/2016: «Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale ai sensi del Titolo III-bis del D.lgs. n. 152/06 e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs.152/06 e smi- Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 36 del 12/01/2018: «Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3.».

0.2.4 RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI DI SETTORE INERENTI L'IMPIANTO IPPC

- Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934: «Testo Unico delle leggi sanitarie.»;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444 del 02/04/1968: «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.»;
- Legge Regionale (Puglia) n. 30 del 03/10/1986: «D.P.R. n. 915 del 10/09/1982. Smaltimento di rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/1991: «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.»;
- Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994: «Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie.»;
- Legge n. 447 del 26/10/1995: «Legge quadro sull'inquinamento acustico.»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997: «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.»;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 10/03/1998: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 406 del 28/04/1998: «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.»;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 20/10/1998: «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.»;
- Legge Regionale (Puglia) n. 7 del 22/01/1999: «Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici, emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.»;
- Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Puglia n. 41 del 06/03/2001: «Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate.»;
- Legge Regionale (Puglia) n. 11 del 12/04/2001: «Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.»;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.» (Testo A) [Testo unico Edilizia];
- Legge Regionale (Puglia) n. 3 del 12/02/2002: «Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.»;
- Decreto Legislativo n. 284 del 08/11/2006: «Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, recante norme in materia ambientale.»;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006: «Norme in materia ambientale.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 186 del 05/04/2006 recante modifiche al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05 febbraio 1998: «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2007: «Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.»;
- Legge Regionale (Puglia) n. 17 del 14/06/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni a amministrative in materia ambientale.»;
- Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.»;
- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.»;

- Direttiva della Comunità Europea n. 98 del 19/11/2008: «Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 2614 del 28/12/2009: «Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008.»;
- Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 2668 del 28/12/2009: «Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (PGRS).»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/12/2009: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.»;
- Legge Regionale (Puglia) n. 36 del 31/12/2009: «Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/02/2010: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.»;
- Legge n. 25 del 26/02/2010: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.»;
- Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010: «Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/09/2010: «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.»;
- Decreto Legislativo n. 205 del 03/12/2010: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 18/02/2011: «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.»;

- Decreto Legislativo n. 121 del 07/07/2011: «Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente - Attuazione della direttiva 2009/123/Ce - Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006 - Modifiche al Dlgs 231/2001.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 219 del 10/11/2011: «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12/11/2011: «Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 141 del 25/05/2012: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".»;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13/03/2013: «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20/03/2013: «Termini di riavvio progressivo del Sistri.»;
- Legge n. 98 del 09/08/2013: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.»;
- Decreto Legislativo n. 46 del 04/03/2014: «Attuazione della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120 del 03/06/2014: «Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.»;

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2014: «Disciplina delle modalità di applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
- Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.»;
- Legge n. 116 del 11/08/2014: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.»;
- Legge Regionale (Puglia) n. 23 del 16/04/2015: «Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17.»;
- Decisione della Commissione europea 10 agosto 2018, n. 2018/1147/Ue «Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio»;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/06/2015: «Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.»;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 78 del 31/03/2020: «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
- Decreto Legislativo n. 116 del 03/09/2020: «Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.»;
- Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- Legge Regionale (Puglia) n. 11 del 26/05/2021: «Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) e 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni).».

1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEL SITO DELL'INSTALLAZIONE

1.1 INQUADRAMENTO DELL'AREA DI INTERESSE

Il sito in cui è ubicato l'impianto, la cui superficie complessiva è di 5.595 m^2, ricade in agro di Martina Franca (TA), precisamente alla Contrada "Specchia Tarantina" – SP Martina Franca-Villa Castelli, in Zona Industriale, ed è compreso nel Foglio n. 202 della Carta d'Italia – Tavoletta I NE "M. TRAZZONARA" – Edizione 1 – Serie M 891 redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI).

Figura 1.1 – Ortofoto dell'area di interesse (Fonte: Google Earth)

Le coordinate geografiche di ubicazione dell'impianto, secondo la rappresentazione cartografica Universal Transverse Mercator (UTM) e ricavate dalla consultazione della Carta d'Italia, sono le seguenti:

- latitudine: 40° 37' 25'' N;
- longitudine: 17° 25' 41'' E.

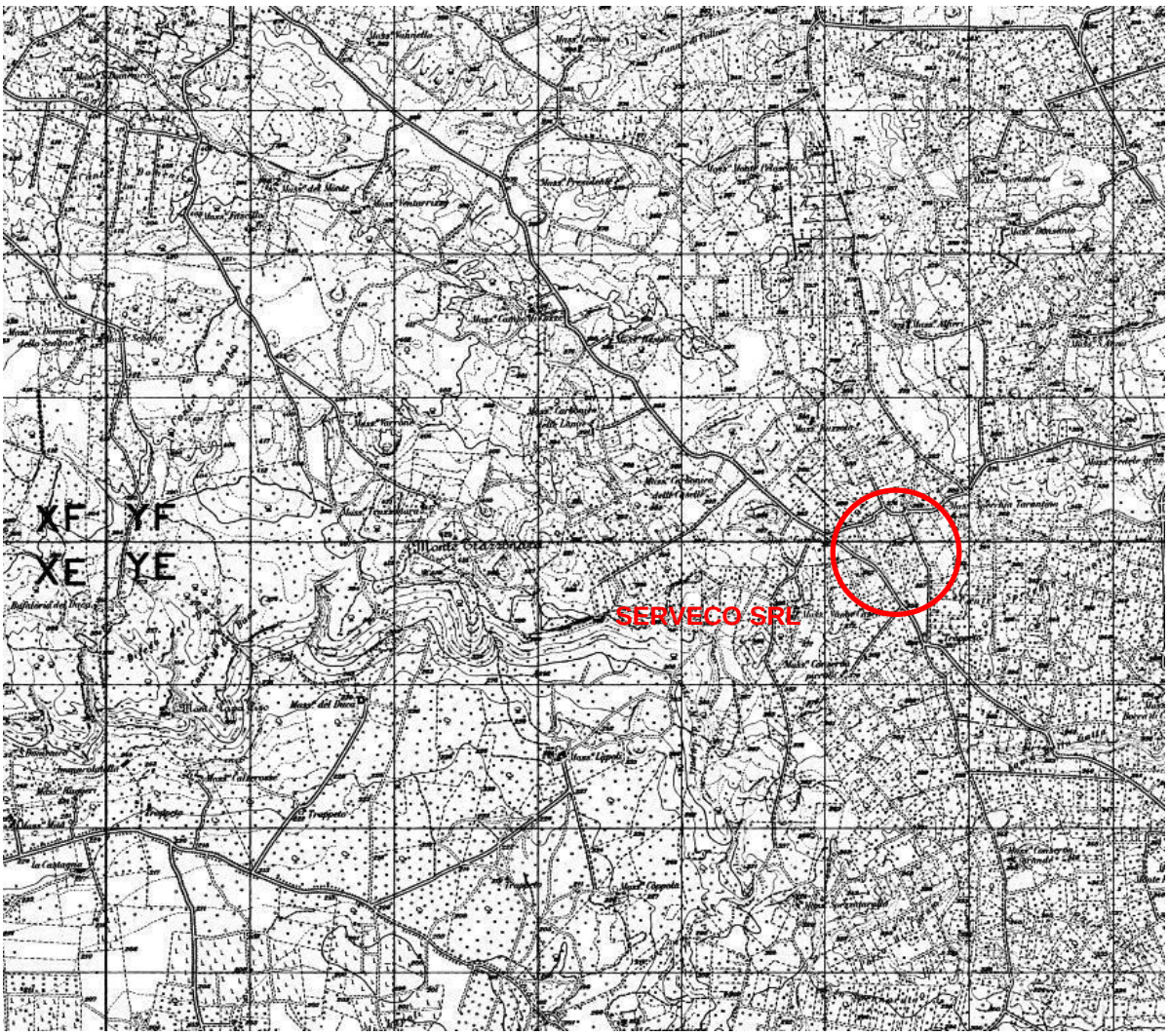

Figura 1.2 – Stralcio Foglio n. 202 della Carta d'Italia – Tavoletta I NE "M. TRAZZONARA" – Edizione 1 – Serie M 891 redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI)

1.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'area di interesse su cui insiste l'impianto, come da classificazione del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Martina Franca, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 1501 del 05/03/1984, ricade in **Zona L (Zona agricola industriale)**.

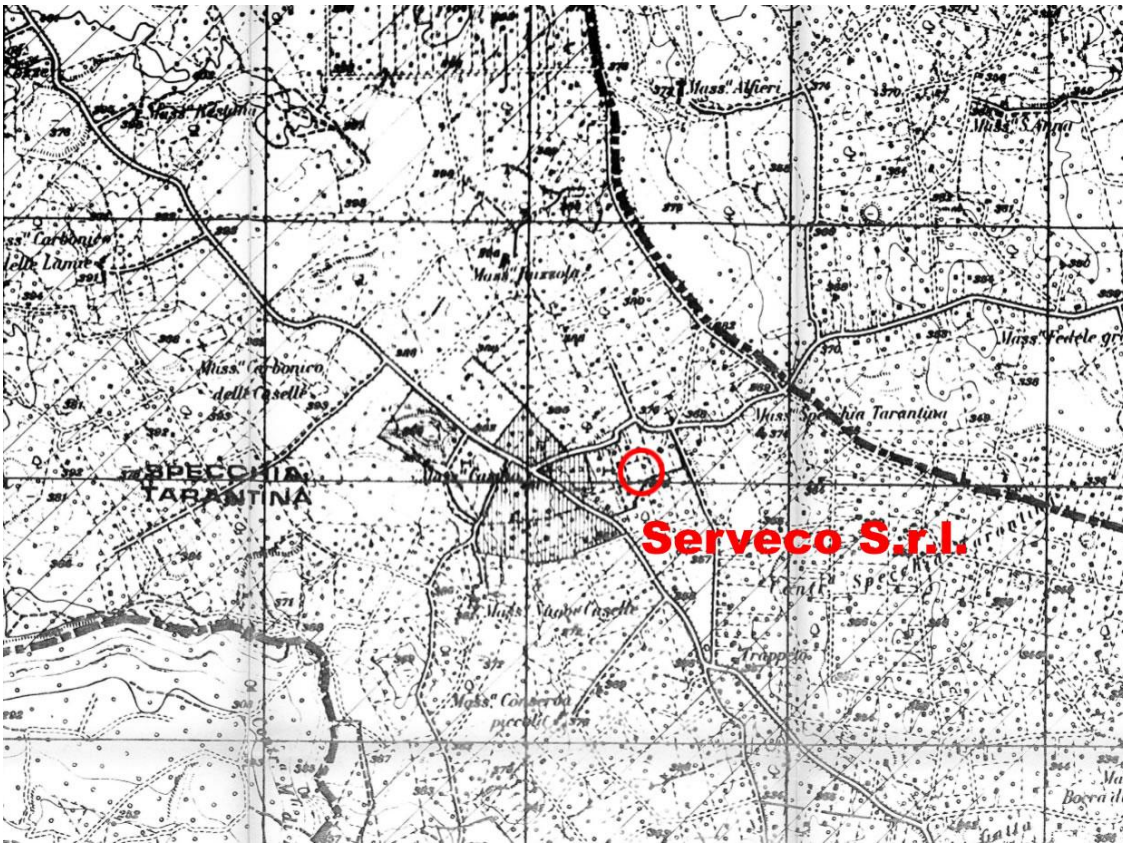

Figura 1.3 – Stralcio della cartografia del PRG del Comune di Martina Franca (Fonte: Sito del Comune di Martina Franca)

1.3 INQUADRAMENTO CATASTALE

L'area su cui insiste l'impianto è identificata al NCT/NCEU del Comune di Martina Franca al Foglio di Mappa n. 246, Particella n. 448 (ex Particella n. 22).

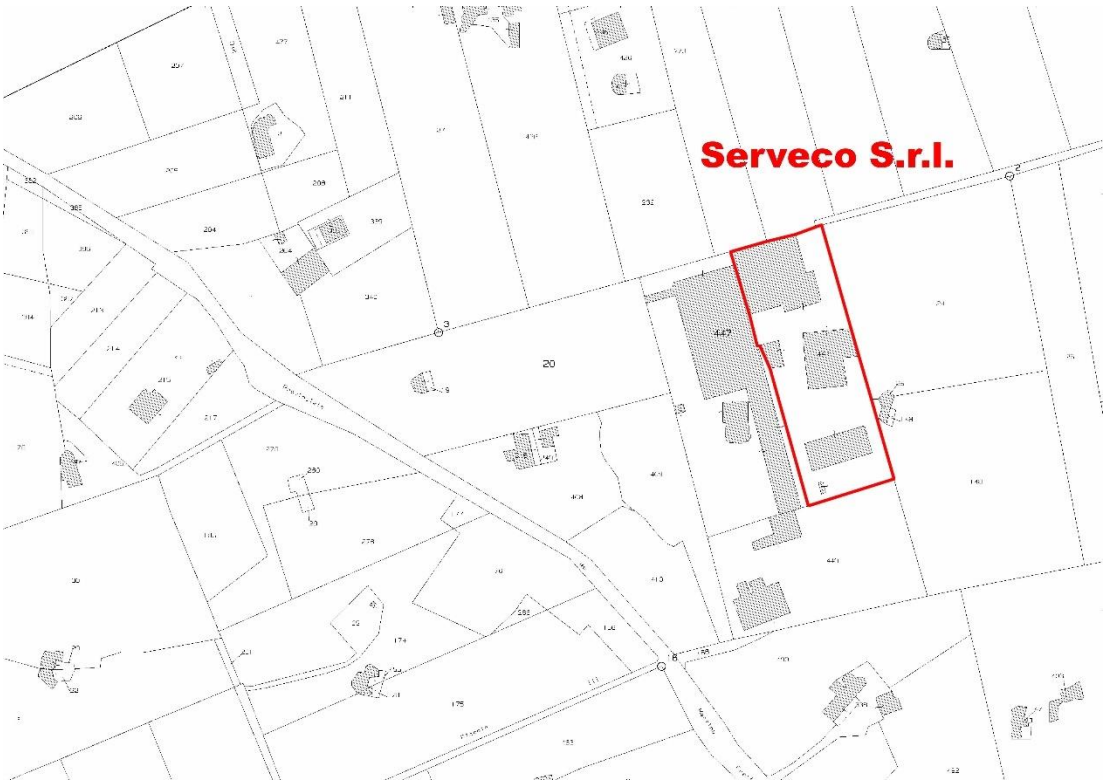

Figura 1.4 – Stralcio catastale del Foglio di Mappa n. 246, Particella n. 448 (Fonte: Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale del Territorio)

1.4 ZONIZZAZIONE TERRITORIALE E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL SITO

Il Comune di Martina Franca non ha provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio così come previsto dall'art. 1, c. 1, della Legge n. 447 del 26/10/1995 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico.*), in virtù dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991 (valido per le sorgenti fisse).

Pertanto, per il sito in questione valgono le disposizioni di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.C.M. 01/03/1991 riassunte in Tabella 1.1.

Zonizzazione	Limite diurno L_{eq}(A)	Limite notturno L_{eq}(A)
Tutto il territorio nazionale (**)	70	60
Zona A (*) (**)	65	55
Zona B (*) (**)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.1444 del 02/04/1968: «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.»:

- *Zona A: Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;*
- *Zona B: Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 m^3/m^2.*

(**) Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) per il Leq(A) durante il periodo diurno: 3 dB(A) per il Leq(A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

Tabella 1.1 – Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.C.M. 01/03/1991

Per quanto sopra, l'area di interesse è da considerarsi in "Zona esclusivamente industriale" con i seguenti limiti di legge (Rif. Tabella 1.1):

- **Limite diurno L_{eq}(A): 70 dB(A)**;
- **Limite notturno L_{eq}(A): 70 dB(A)**.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con l'indicazione della presenza, nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto, di strutture produttive, civili e abitative, di infrastrutture in genere, di aree protette ed habitat naturali.

Tipologia	Presenza (SI – NO)	
Attività produttive	SI	
Casa di civile abitazione	SI	
Scuole, ospedali, ecc.		NO
Impianti sportivi e/o ricreativi		NO
Infrastrutture di grande comunicazione		NO
Opere di presa idrica destinate al consumo umano		NO
Corsi d'acqua, laghi, mare, ecc.		NO
Riserve naturali, parchi, zone agricole	SI	
Pubblica fognatura		NO
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti		NO
Elettrodotti di tensione maggiore o uguale a 15 kV	SI	

Tabella 1.2 – Presenza di strutture produttive, civili e abitative, di infrastrutture in genere, di aree protette ed habitat naturali

1.5 SITUAZIONE VINCOLISTICA DEL SITO

1.5.1 PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (P.P.T.R.)

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) è un piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. Puglia n. 20 del 07/10/2009 (*Norme per la pianificazione paesaggistica.*).

Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

Il P.P.T.R. persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. Puglia n. 20 del 07/10/2009 e del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (*Codice dei beni culturali e del Paesaggio.*) e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato "Codice"), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione e alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20/10/2000, ratificata con la L. n. 14 del 09/01/2006.

Il P.P.T.R. persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Con la D.G.R. Puglia n. 176 del 16/02/2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015, è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), precedentemente adottato con la D.G.R. Puglia n. 1435 del 02/08/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 108 del 06/08/2013.

Il Piano è definito da tre componenti: l'Atlante del Patrimonio Ambientale, Paesaggistico e Territoriale, lo Scenario Strategico, le Regole.

La prima parte del P.P.T.R. descrive l'identità dei tanti paesaggi della Puglia e le regole fondamentali che ne hanno guidato la costruzione nel lungo periodo delle trasformazioni storiche: l'identità dei paesaggi pugliesi è descritta nell'Atlante del Patrimonio Territoriale, Ambientale e Paesaggistico; le condizioni di riproduzione di quelle identità sono descritte dalle Regole Statutarie che si propongono come punto di partenza, socialmente condiviso, che dovrà accumunare tutti gli strumenti pubblici di gestione e di progetto delle trasformazioni del territorio regionale.

La seconda parte del P.P.T.R. consiste nello Scenario Paesaggistico che consente di prefigurare il futuro di medio e lungo periodo del territorio della Puglia.

Lo scenario contiene una serie di immagini, che rappresentano i tratti essenziali degli assetti territoriali desiderabili; questi disegni non descrivono direttamente delle norme, ma servono come riferimento strategico per avviare processi di consultazione pubblica, azioni, progetti e politiche, indirizzati alla realizzazione del futuro che descrivono.

Lo scenario contiene poi delle Linee Guida, che sono documenti di carattere più tecnico, rivolti soprattutto ai pianificatori e ai progettisti.

Le linee guida descrivono i modi corretti per guidare le attività di trasformazione del territorio che hanno importanti ricadute sul paesaggio: l'organizzazione delle attività agricole, la gestione delle risorse naturali, la progettazione sostenibile delle aree produttive, e così via.

Lo scenario contiene infine una raccolta di Progetti Sperimentali integrati di Paesaggio definiti in accordo con alcune amministrazioni locali, associazioni ambientaliste e culturali.

Anche i progetti riguardano aspetti di riproduzione e valorizzazione delle risorse territoriali relativi a diversi settori; tutti i progetti sono proposti come buoni esempi di azioni coerenti con gli obiettivi del Piano.

La terza parte del Piano è costituita dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), che sono un elenco di indirizzi, direttive e prescrizioni che dopo l'approvazione del P.P.T.R. avranno un effetto immediato sull'uso delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali che costituiscono il paesaggio.

In parte i destinatari delle norme sono le istituzioni che costruiscono strumenti di pianificazione e di gestione del territorio e delle sue risorse: i piani provinciali e comunali, i piani di sviluppo rurale, i piani delle infrastrutture, e così via.

Quelle istituzioni dovranno adeguare nel tempo i propri strumenti di pianificazione e di programmazione agli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dagli indirizzi e dalle direttive stabiliti dal Piano per le diverse parti di territorio pugliese.

In parte i destinatari delle norme sono tutti i cittadini, che potranno intervenire sulla trasformazione dei beni e delle aree riconosciuti come meritevoli di una particolare attenzione di tutela, secondo le prescrizioni previste dal Piano.

Il Piano ha condotto, ai sensi dell'art. 143, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l'individuazione, ai sensi dell'art.143, c.1, lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica.

Le aree sottoposte a tutele dal P.P.T.R. si dividono pertanto in beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 134 del Codice, e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. e) del Codice.

I beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni: gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge (ex art. 142 del Codice).

L'insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti:

- 6.1. Struttura idrogeomorfologica
  - 6.1.1 Componenti idrologiche
  - 6.1.2 Componenti geomorfologiche
- 6.2. Struttura ecosistemica e ambientale
  - 6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali
  - 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- 6.3. Struttura antropica e storico-culturale
  - 6.3.1 Componenti culturali e insediative
  - 6.3.2 Componenti dei valori percettivi

DESCRIZIONE DEL VINCOLO		STATO DEL VINCOLO
P.P.T.R.	5. Ambiti paesaggistici	Murgia dei Trulli
	6.1.1	**Componenti geomorfologiche**
	Ulteriori Contesti paesaggistici	Non sottoposto
	6.1.2	**Componenti idrologiche**
	Beni paesaggistici	Non sottoposto
	Ulteriori Contesti paesaggistici	Non sottoposto
	6.2.1	**Componenti botanico-vegetazionali**

DESCRIZIONE DEL VINCOLO		STATO DEL VINCOLO
	Beni paesaggistici	Non sottoposto
	Ulteriori Contesti paesaggistici	Non sottoposto
	6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	
	Beni paesaggistici	Non sottoposto
	Ulteriori Contesti paesaggistici	*Siti di rilevanza naturalistica* ***SIC IT9130005 "Murgia di Sud – Est"***
	6.3.1 Componenti culturali e insediative	
	Beni paesaggistici	Non sottoposto
	Ulteriori Contesti paesaggistici	*Paesaggi rurali* ***Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli***
	6.3.2 Componenti dei valori percettivi	
	Ulteriori Contesti paesaggistici	Non sottoposto

Tabella 1.3 – Riepilogo della vincolistica del P.P.T.R. esistente sul sito

Figura 1.5 – Stralcio della cartografia del P.P.T.R. Approvato e aggiornato come disposto dalla D.G.R. Puglia 240/2016 della zona di interesse (Fonte: www.sit.puglia.it)

Dalla consultazione delle cartografie relative ad ogni componente sopra elencata, l'area in cui è ubicato l'impianto **ricade** in:

- Ambito paesaggistico: "Murgia dei Trulli";
- Figura: "Valle d'Itria";
- Ulteriore Contesto Paesaggistico delle componenti culturali e insediative:
  - Paesaggi rurali: Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli;
- Ulteriore Contesto Paesaggistico delle aree protette e dei siti naturalistici:
  - Zona SIC: "Murgia di Sud-Est".

1.5.2 PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

La Legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo ha definito il bacino idrografico come *"il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente"*.

Strumento di gestione del bacino idrografico è il Piano di Bacino che si configura quale strumento di carattere *"conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"*.

L'impianto iniziale della Legge n. 183/1989 ha subito nel tempo integrazioni dovute soprattutto alla constatazione della difficoltà da parte delle Autorità di Bacino e delle Regioni di elaborare un Piano di Bacino con la varietà di contenuti previsti, oltre a situazioni di emergenza determinate da eventi meteoclimatici estremi.

Con l'alluvione di Sarno viene emanato il Decreto 180/1998 che dà un impulso alla pianificazione stralcio fissando una data per l'adozione dei rispettivi piani al 31/12/1998, poi slittata al 30/6/1999, con la Legge di conversione 267/1998, data poi definitivamente fissata al 30/04/2001 con la Legge di conversione del Decreto Soverato n. 279/2000.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia è un piano tematico a stralcio del Piano di Bacino adottato da parte del Consiglio Istituzionale dell'Autorità d'Ambito il 15 dicembre 2004; il PAI è uno strumento dinamico di pianificazione come dimostrano le numerose modifiche apportate a seguito delle osservazioni e degli elementi forniti da Comuni, Province e privati in merito alla perimetrazione delle aree interessate dal rischio idraulico ed idrogeologico.

Il PAI adottato dalla regione Puglia ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini imbriferi, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico – forestali, idraulico–agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;
- il riordino del vincolo idrogeologico;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena, di pronto intervento idraulico, nonché di gestione degli impianti.

A tal fine il PAI prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;
- l'adeguamento degli strumenti urbanistico – territoriali;
- l'apposizione di vincoli, l'indicazione di prescrizioni, l'erogazione di incentivi e l'individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio riscontrato;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di ri-localizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la difesa e la regolarizzazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici;
- il monitoraggio dello stato dei dissesti.

La determinazione più rilevante ai fini dell'uso del territorio è senza dubbio l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica ovvero a rischio di allagamento o di frana.

La classificazione delle aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità idraulica contenute nel PAI e definite in funzione del regime pluviometrico e delle caratteristiche morfologiche del territorio, è la seguente:

- **Aree ad alta probabilità di inondazione**. Porzioni di territorio interessate da allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni;
- **Aree a media probabilità di inondazione**. Porzioni di territorio interessate da allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni;
- **Aree a bassa probabilità di inondazione**. Porzioni di territorio interessate da allagamenti con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 anni e 500 anni.

Dalla composizione della probabilità di inondazione (P), della vulnerabilità del territorio (V), espressa in termini di possibile grado di distruzione e di valore esposto (E), espressa in termini monetari a quantificazione del possibile danno arrecato, è stato definito il rischio idraulico:

- **Aree a rischio molto elevato - R4**;
- **Aree a rischio elevato - R3**;
- **Aree a rischio medio - R2**;
- **Aree a rischio basso - R1**.

Come si può evincere dalla figura seguente, stralciata dalla cartografia dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia, l'area di interesse **NON è interessata** da "Aree a Pericolosità Idraulica", **NON è interessata** da "Aree a Pericolosità Geomorfologica" e **NON è interessata** da "Aree a Rischio" (cfr. Figura 1.6).

Dall'analisi della carta idrogeomorfologica redatta dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia, l'impianto risulta situato in area buffer entro i 100 m (a circa 40 m) da elementi di idrografia superficiale (corso d'acqua) (cfr. Figura 1.7).

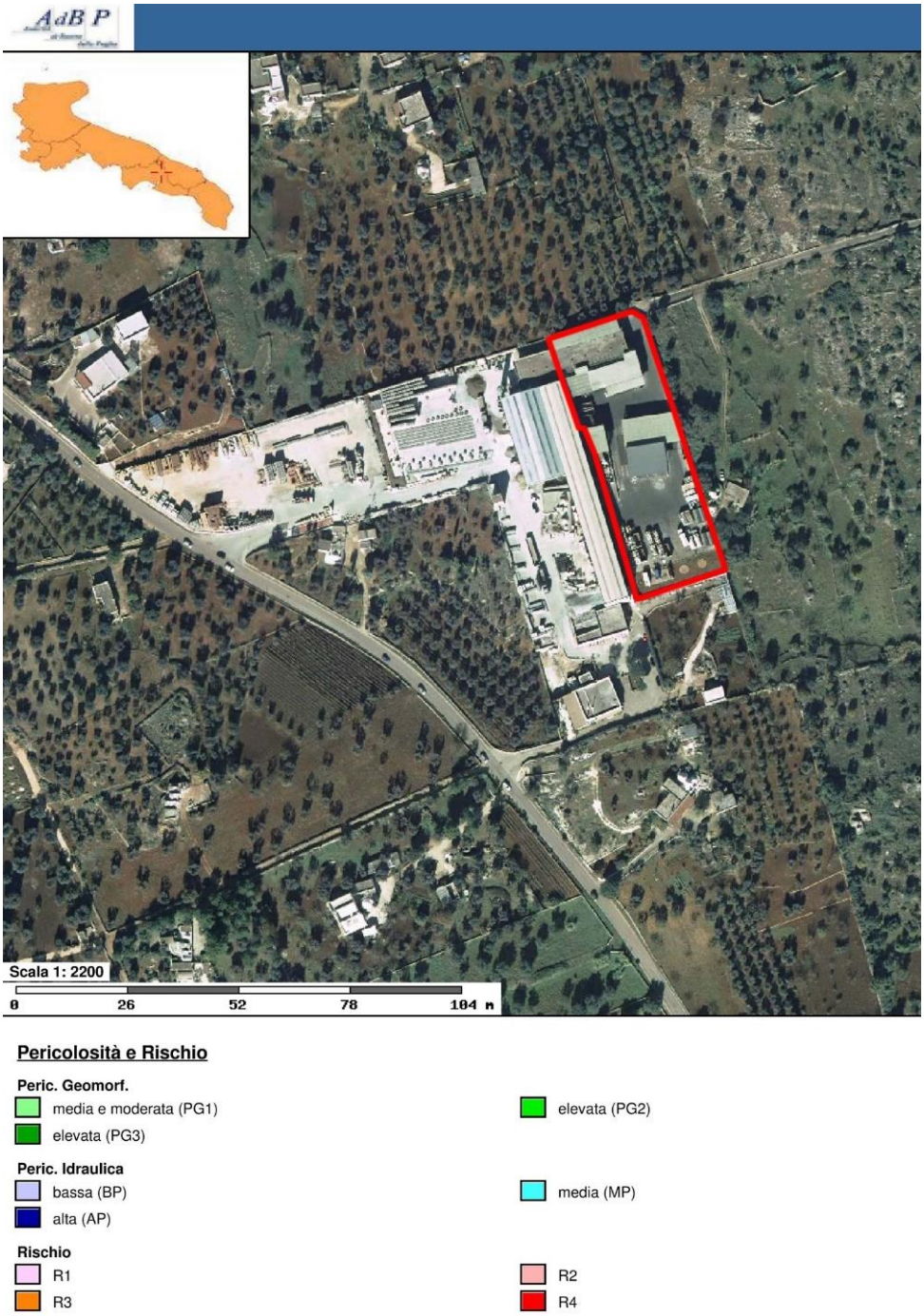

Figura 1.6 – Stralcio della cartografia dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia per l'area di interesse (Fonte: www.adb.puglia.it)

Figura 1.7 – Stralcio della Carta Idrogeomorfologica per l'area di interesse (Fonte: http://webgis.adb.puglia.it/geomorfologica/map_default.phtml)

1.5.3 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA (PTA)

Il Progetto di Piano di Tutela delle Acque è stato adottato dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2007, n. 883 (*Adozione, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto legislativo n. 152/2006, del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.*).

Il suddetto Progetto di Piano è stato successivamente approvato in maniera definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale (Puglia) n. 230 del 20/10/2009.

Tale Piano è individuato dal D.Lgs. 152/2006 come strumento prioritario di pianificazione regionale per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

In merito alle limitazioni rispetto all'uso del suolo previste dal predetto Piano, al fine di consentire il rispetto delle direttive di tutela poste alla base del progetto di piano in questione, contestualmente alla suddetta delibera di giunta regionale sono state adottate le prime "Misure di Salvaguardia", aventi natura prescrittiva, finalizzate a garantire la piena e immediata tutela delle risorse idriche, rinviando l'assunzione di norme di dettaglio al termine dell'iter di approvazione.

Tali norme sono state recepite nell'Allegato 14 - Programma delle misure allegate al piano approvato che, di fatto, confermano la perimetrazione delle aree già tutelate attraverso le prime "Misure di Salvaguardia" adottate nel 2007.

Con Delibera di Giunta Regionale (Puglia) n. 1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al primo aggiornamento che include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione:

- delinea il sistema dei corpi idrici sotterranei (acquiferi) e superficiali (fiumi, invasi, mare, ecc.) e riferisce i risultati dei monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono;
- descrive la dotazione regionale degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto socio-economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi;
- analizza lo stato attuale del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica, fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico.

Dall'analisi delle tavole allegate al suddetto Piano è emerso che il sito in questione ricade nelle aree di tutela identificate schematicamente nella Tabella 1.4.

DESCRIZIONE DEL VINCOLO		STATO DEL VINCOLO
P.T.A.	**Aree di vincolo d'uso degli acquiferi**	
	Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese	///
	Aree di tutela per approvvigionamento idrico di emergenza	///
	Aree di tutela quali-quantitativa	///
	Aree vulnerabili alla contaminazione salina	///
	Aree di tutela quantitativa	///
	Zone di protezione speciale idrogeologica (ZPSI)	
	Tipo A	Si
	Tipo B	///
	Tipo C	///
	Approvvigionamento idrico	
	Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile	///
	Opere di captazione utilizzate a scopo potabile	///
	Corpi idrici acquiferi calcarei tardo e post-cretacei utilizzati a scopo potabile	///
	Corpi idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile	IT16AMUG-AL – ALTA MURGIA
	Aree sensibili	
	Perimetrazione area sensibile	///
	Bacino aree sensibili	///
	Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	
	Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	///

Tabella 1.4 – Riepilogo delle aree di tutela del P.T.A.

1.5.3.1 Aree di vincolo d'uso degli acquiferi

Le aree di vincolo d'uso degli acquiferi sono individuate dal Pianto di Tutela delle Acque e riportate in Allegato C6 dello stesso Piano.

Tali aree sono classificabili in:

- aree interessate da contaminazione salina;
- aree di tutela quali-quantitativa e quantitativa.

L'impianto in questione **è ubicato** in un'area interessata da contaminazione salina costiera individuata come "Aree vulnerabili alla contaminazione salina degli acquiferi carsici costieri della Murgia e del Salento".

La Regione Puglia individua tali aree a contaminazione salina, come rappresentate prevalentemente dalle fasce costiere, ove gli acquiferi sono più intensamente interessati da fenomeni di intrusione salina.

Nelle aree costiere interessate da contaminazione salina riportate nell'Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, lettere a) e b) delle Norme tecniche di attuazione del Piano è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali, ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici.

Pertanto l'impianto in questione **NON è interessato** dalle misure di tutela previste dal Piano.

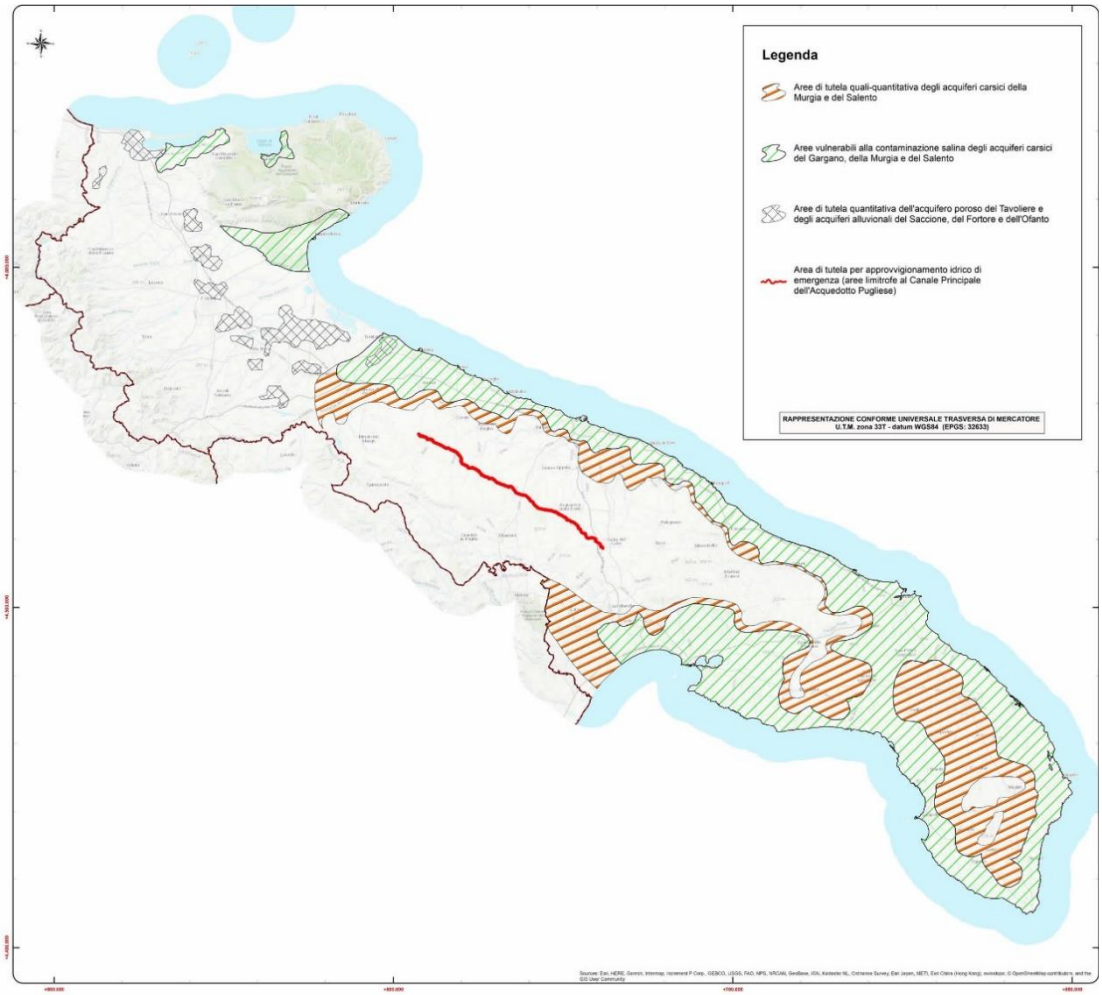

Figura 1.8 – Stralcio della Tavola C6 "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi" del Pianto di Tutela delle Acque della Regione Puglia (Fonte: www.sit.puglia.it)

1.5.3.2 Approvvigionamento idrico

Secondo il Piano di Tutela delle Acque, in conformità alle definizioni della Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs. 152/2006 di recepimento della stessa, le acque si distinguono in:

- **Acque superficiali**, ovvero le acque interne - ad eccezione delle acque sotterranee – le acque di transizione e le acque marino costiere;
- **Acque sotterranee**, ovvero tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo.

Per le acque superficiali e sotterranee, l'unità di riferimento del Piano di Tutela delle Acque è costituita dal corpo idrico.

L'area su cui insiste l'impianto, secondo il PTA, **è interessata** da un corpo idrico identificato come "Corpi idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile" e denominato "IT16AMUG-AL - ALTA MURGIA".

I corpi idrici sotterranei sono individuati da volumi distinti di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere, quali gli acquiferi permeabili per fessurazione e/o carsismo e acquiferi permeabili per porosità.

I corpi idrici regionali sotterranei, individuati in ottemperanza al disposto degli Allegati 1 e 3 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, sono riportati in Allegato C4 del PTA, il cui stralcio è indicato in Figura 1.9.

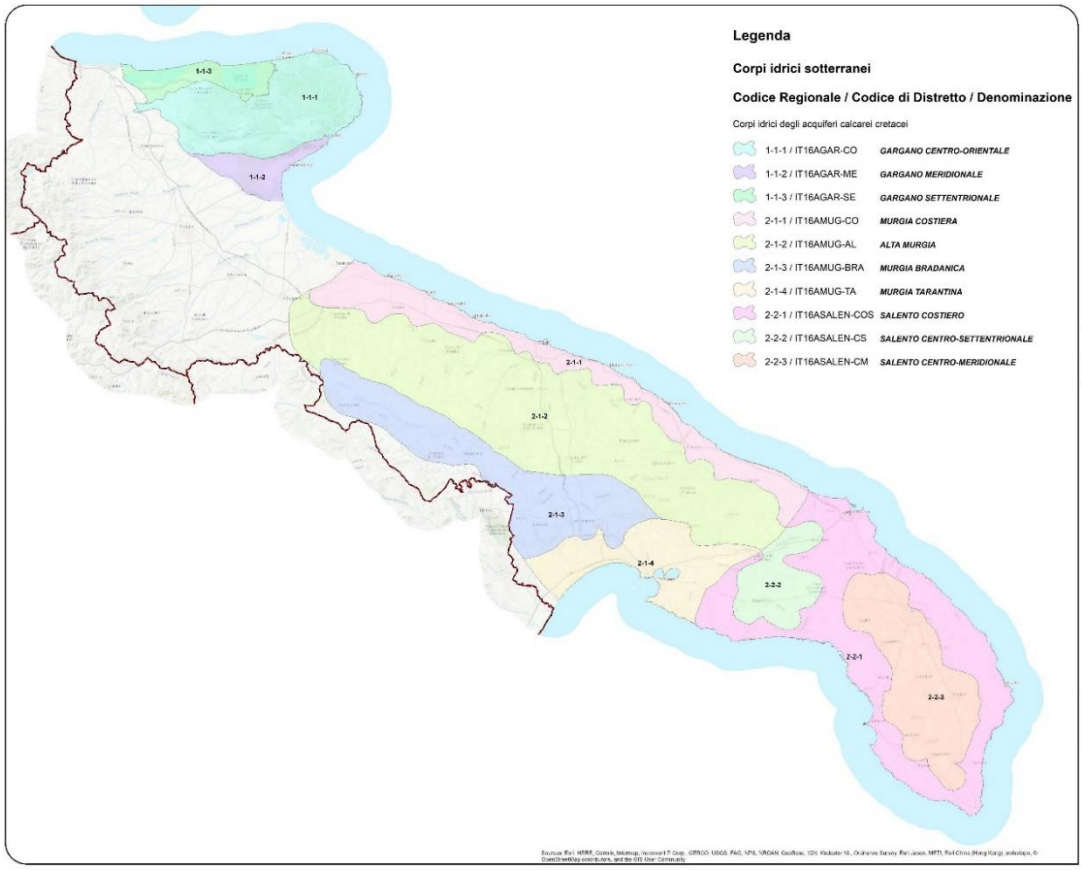

Figura 1.9 – Stralcio della Tavola C4 "Corpi idrici sotterranei" del Pianto di Tutela delle Acque della Regione Puglia (Fonte: www.sit.puglia.it)

1.5.3.3 Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI)

Per la protezione del patrimonio idrico e con riferimento all'art. 94, c. 1, del D.Lgs.152/2006 la Regione Puglia individua all'interno dei bacini imbriferi e nelle aree di ricarica della falda le seguenti zone di protezione:

- aree di ricarica della falda;
- emergenze naturali ed artificiali della falda;
- zone di riserva.

In particolare la Regione Puglia individua comparti fisico-geografici del territorio regionale meritevoli di tutela perché di valenza strategica per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei.

Trattasi di porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla coesistenza di condizioni morfostrutturali, idrogeologiche, di vulnerabilità, di ricarica degli acquiferi: zone di protezione speciale idrogeologica, codificate come zone di tipo "A", "B" e "C" a decrescente valenza strategica, riportate in Allegato C7 del Piano di Tutela delle Acque.

Il sito in questione **è ubicato in zona di tipo A** che è di prevalente ricarica, caratterizzata da una marcata ridondanza di sistemi carsici complessi; le zone di tipo A sono ritenute strategiche per la Regione Puglia in virtù del loro essere aree a bilancio idrogeologico positivo, a bassa antropizzazione ed a uso del suolo non intensivo.

1.5.3.4 Aree sensibili

Con Decreto Commissario Emergenza Ambientale 2 aprile 2003, n. 39 di approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, c. 5, del D.Lgs. 152/1999, della *"delimitazione dei bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree"* sono state individuate le seguenti aree sensibili e i relativi bacini drenanti, così come rappresentati nell'Allegato F1:

- Invaso di Occhito*;
- Lago di Lesina;
- Lago di Varano;
- Lago Salpi x Invaso Locone*;
- Mar Piccolo di Taranto (primo e secondo seno);
- Torre Guaceto;
- Le Cesine.

L'area in questione **NON è ubicata** in aree sensibili.

1.5.4 ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Con il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/ 2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.*), il Governo ha varato il nuovo codice per i Beni Culturali e Paesaggistici, sulla base della delega prevista dall'art. 10 della Legge n. 137 del 06/07/2002 (*Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.*).

Il provvedimento determina una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico.

All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose di interesse storico, artistico, archeologico, ecc., di cui alla Legge n. 1089 dell'01/06/1939 (*Tutela delle cose di interesse artistico e storico.*), e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla Legge n. 1497 del 29/06/1939 (*Protezione delle bellezze naturali.*) e dalla Legge n. 431 dell'08/08/1985 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art.82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 [Legge Galasso].*), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.

L'area in cui è ubicato l'impianto, così come evidenziato nell'analisi del P.P.T.R. di cui innanzi e in riferimento alle disposizioni del Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici, **NON è sottoposta** a vincolo paesaggistico.

1.5.5 ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

Secondo il Decreto Ministeriale del 25/03/2005 (*Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.*) in provincia di Taranto è stata individuata una ZPS indicata nella tabella che segue che mostra anche una ZPS appartenente al territorio provinciale di Bari, che però interessa anche alcuni comuni del territorio tarantino.

Provincia di Taranto – Tabella ZPS			
N.	**Codice**	**Denominazione**	**Comuni interessati**
7	IT9130007	Area delle Gravine	Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte
9	IT9120007	Murgia alta	Quasi completamente in provincia di Bari con una parte del territorio dei comuni di Castellaneta e Laterza

Tabella 1.5 – Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati in Provincia di Taranto ai sensi del Decreto Ministeriale del 25/03/2005

L'impianto in esame **NON è sottoposto** a tale vincolo in quanto non ricade in area ZPS come rilevabile dalla cartografia riportata in seguito.

1.5.6 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

L'elenco dei SIC per la regione biogeografica mediterranea, a seguito degli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'art. 1 della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, tra gennaio 2003 e marzo 2006, è stato adottato dalla Decisione della Commissione Europea del 19/07/2006, a norma della stessa direttiva.

L'elenco contenuto nell'Allegato 1 della predetta decisione costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, c. 3, della Direttiva n. 92/43/CEE.

Nella provincia di Taranto ai sensi del Decreto Ministeriale del 25/03/2005 (*Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la Regione biogeografica mediterranea, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE.*) sono stati individuati 8 pSIC.

Nella tabella che segue insieme ai pSIC della provincia di Taranto è indicato anche un pSIC appartenente al territorio provinciale di Bari che però interessa anche alcuni comuni del tarantino.

Provincia di Taranto – Tabella SIC			
N.	**CODICE**	**DENOMINAZIONE**	**COMUNI**
1	IT9130001	Torre Colimena Superficie	Manduria, Avetrana
2	IT9130002	Masseria Torre Bianca Superficie	Taranto
3	IT9130003	Duna di Campomarino	Maruggio, Manduria
4	IT9130004	Mar Piccolo	Taranto
5	IT9130005	Murgia di Sud – Est	Gioia del Colle (BA), Noci (BA), Alberobello (BA), Manduria, Ceglie Messapica (BR), Ostuni (BR), Massafra, Mottola, Castellaneta, Crispiano
6	IT9130006	Pineta dell'arco ionico	Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra, Taranto
7	IT9130007	Area delle Gravine	Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte
8	IT9130008	Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto	Demanio marittimo
9	IT9120007	Murgia Alta	Quasi completamente in provincia di Bari con una parte del territorio dei comuni di Castellaneta e Laterza

Tabella 1.6 – Proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC) individuati in Provincia di Taranto ai sensi del D.M. del 25/03/2005

L'area su cui insiste l'impianto **ricade** all'interno della perimetrazione dell'area SIC/ZPS Rete Natura 2000: "Murgia di Sud-Est" (IT9130005).

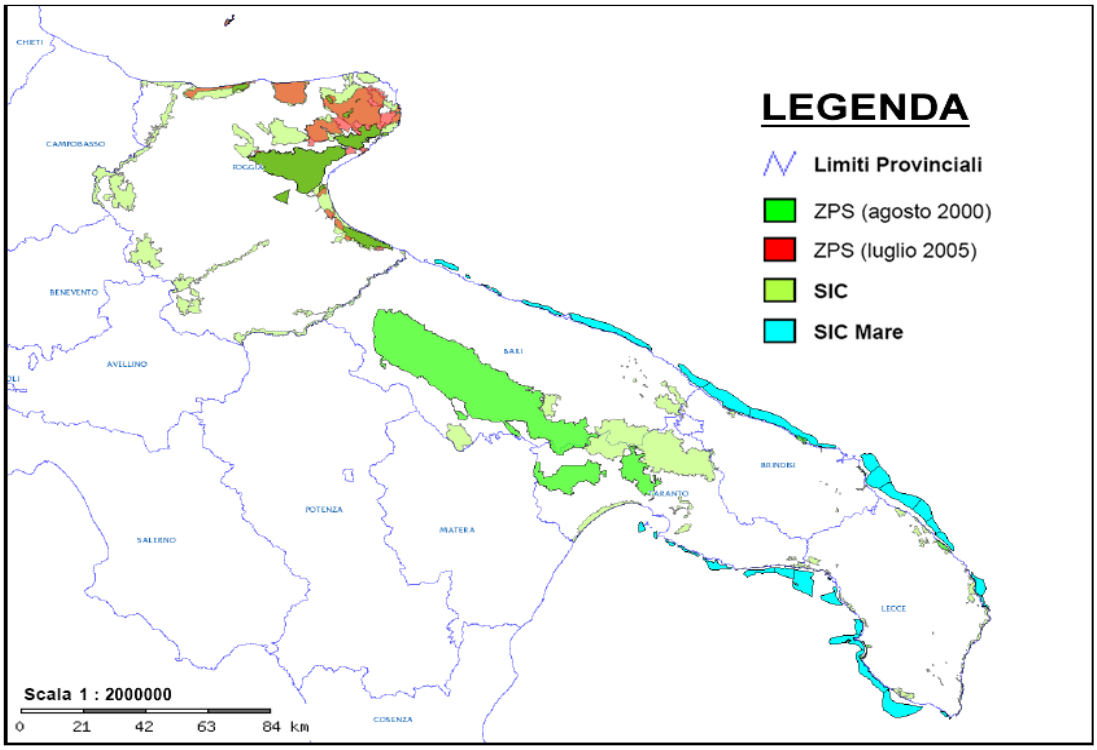

Figura 1.10 – Individuazione delle ZPS, dei SIC e dei SIC Mare – Cartografia ottenuta con WebGis a cura della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve Naturali

1.5.7 AREE PROTETTE NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

In seguito all'impulso dato dalla legge quadro nazionale sulle aree protette, la n. 394 del 1991, tutte le Regioni hanno cominciato ad adeguare le proprie disposizioni in merito di Aree Protette.

Anche la Regione Puglia ha cominciato a regolamentare le proprie aree protette sia di valenza internazionale (aree Ramsar), che nazionale (Parco Nazionale dell'Alta Murgia), che regionale mediante l'istituzione di una serie di Parchi e Riserve regionali.

La Legge Regionale Puglia n. 19 del 24/07/1997 (*Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.*) definisce un Ente gestore unico, a carattere provinciale, che svolga attività di programmazione e monitoraggio delle aree protette con vincolo regionale.

All'interno delle aree protette, insistono attività economiche (agricole, agroalimentari, zootecniche, turistiche) che è fondamentale valorizzare nell'ottica di una sinergia tra tutela ambientale e sviluppo economico e sociale.

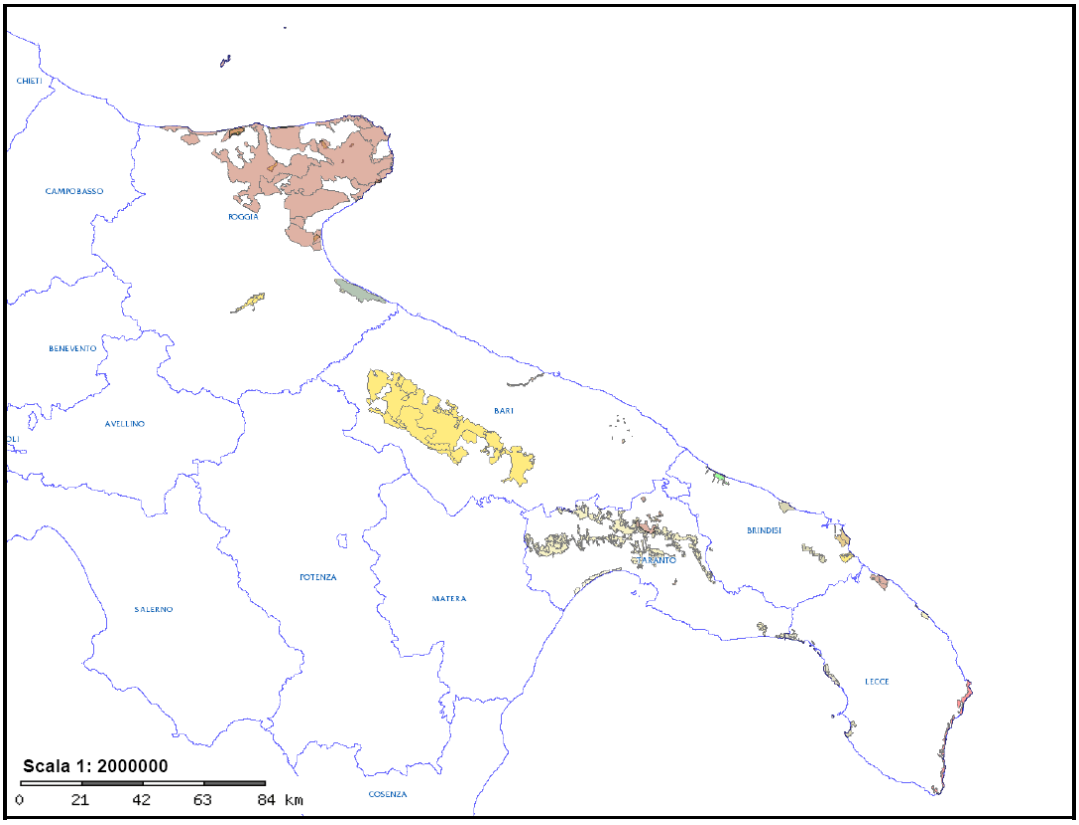

Figura 1.11 – Aree naturali protette presenti in Puglia – Cartografia da WebGis a cura della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve Naturali: "SIC, ZPS e Aree Protette"

Nella Tabella che segue sono indicate le aree regionali protette della Provincia di Taranto con le relative leggi istitutive.

Provincia di Taranto – Aree naturali protette		
Classificazione	**Iter istitutivo**	**Comuni interessati**
Riserva Naturale Statale delle *"Murge Orientali"*	Decreto Ministeriale del 29/03/1972	Martina Franca, Massafra
Riserva Naturale Statale di *"Stornara"*	Decreto Ministeriale del 14/07/1977	Castellaneta, Ginosa, Massafra e Palagiano
Riserva Regionale del *"Litorale Tarantino Orientale"* (Foce del Chidro, saline e dune di Torre Colimena, palude del Conte e duna costiera, boschi Cuturi e Rosamarina)	Legge Regionale Puglia n. 24 del 23/12/2002	Manduria
Riserva Regionale Orientata *"Bosco delle Pianelle"*	Legge Regionale Puglia n. 27 del 23/12/2002	Martina Franca

Provincia di Taranto – Aree naturali protette		
Parco Naturale Regionale *"Terra delle Gravine"*	Legge Regionale Puglia N. 18 del 20/12/2005	Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, S. Marzano di S. Giuseppe, Statte e Villa Castelli
Riserva Naturale Orientata Palude *"La Vela"*	Legge Regionale Puglia n. 11 del 15/05/2006	Taranto

Tabella 1.7 – Aree naturali protette regionali presenti nella Provincia di Taranto (Fonte: Elenco Ufficiale delle Aree naturali protette – Assessorato all'Ambiente – Ufficio Parchi e Riserve naturali)

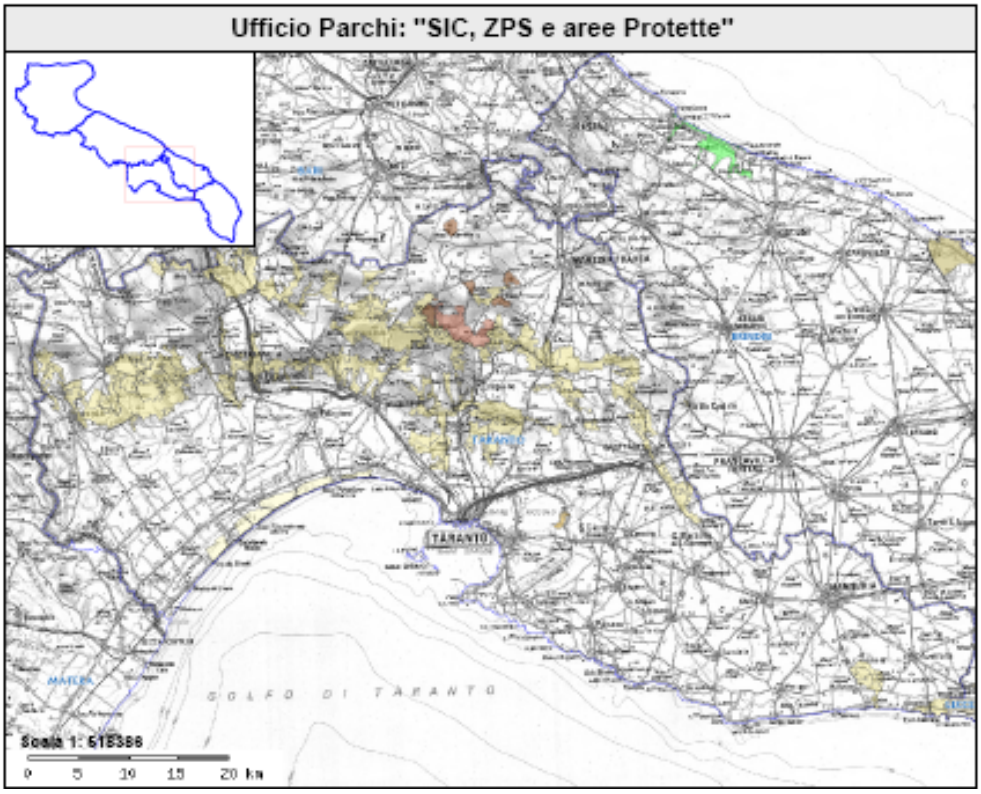

Figura 1.12 – Aree naturali protette nel territorio provinciale di Taranto. – Cartografia da WebGis a cura della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve Naturali: "SIC, ZPS e Aree Protette"

L'area su cui insiste l'impianto **NON ricade** all'interno della perimetrazione di nessuna tipologia di Aree protette.

1.5.8 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (PRGRS)

Il Decreto Legislativo n. 152/2006, agli artt. 196 e 199, affida alle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente, la competenza alla predisposizione, adozione ed aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, pertanto con Deliberazione n. 2668 del 28/12/2009, pubblicata sul BURP n. 16 del 26/01/2010, la Giunta della Regione Puglia, procedeva all'approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, al fine di superare la frammentazione esistente tra i vari atti di pianificazione e fornire una sintesi unitaria ed un documento di riferimento unico ed aggiornato per la corretta gestione dei rifiuti speciali nella Regione.

L'aggiornamento del Piano scaturiva da un percorso articolato che vedeva coinvolti i Servizi Tecnici dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente per la redazione degli elaborati e l'espressione di relativi pareri.

Nelle fasi attuative del Piano il Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica ha condotto una costante osservazione al fine di individuare gli aspetti meritevoli di approfondimento e le eventuali criticità, al fine di fornire possibili soluzioni agli enti competenti.

A seguito di confronti con i rappresentanti delle Province e con personale dell'Ufficio VIA VAS, è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 26/07/2011, che ha stabilito, in parziale deroga ai criteri localizzativi previsti nel Piano, la possibilità di localizzare impianti di recupero di rifiuti speciali, tecnicamente connessi ad impianti produttivi in aree a destinazione urbanistica non industriale, previa analisi costi-benefici e parere di ARPA Puglia.

Nelle riunioni tenute al fine di effettuare un monitoraggio sull'attuazione del Piano presso il Servizio Ciclo dei Rifiuti coi rappresentanti delle Province, di ARPA Puglia e del Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti (ex art. 4 Legge Regionale 17/1993), sono state evidenziate e discusse le principali criticità emerse nella fase di attuazione del Piano.

Pertanto, a seguito delle predette riunioni si è pertanto convenuto di procedere all'Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 819 del 23 aprile 2015, anche al fine di consentire il suo adeguamento alla Direttiva Europea 98/2008.

Con D.G.R. Puglia n. 1023 del 19/05/2015 è stato pubblicato il testo coordinato della D.G.R. Puglia n. 2668 del 28/12/2009 e D.G.R. Puglia n. 819 del 23/04/2015) di aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali.

Il Piano, oltre a delineare lo stato di fatto circa la produzione e la gestione dei rifiuti speciali, definisce le linee di indirizzo generale per la gestione dei rifiuti speciali; i criteri tecnico urbanistici per la localizzazione delle diverse tipologie di impianti di smaltimento/recupero.

I punti principali del Piano sono: una ricognizione del sistema impiantistico regionale per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti speciali; una analisi della produzione dei rifiuti speciali prodotti e, in particolare, le linee guida relative alla gestione finalizzata ad incrementare le percentuali di recupero di materia ed energia dai rifiuti speciali prodotti e i criteri per la localizzazione per i nuovi impianti.

Per quanto concerne la localizzazione impiantistica, al paragrafo 16.2 del Piano sono delineati i criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche quelli di cui agli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e come successivamente integrato e modificato.

L'identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti, è stata ispirata ai seguenti criteri:

1. assicurare la congruità con la pianificazione già predisposta per i rifiuti urbani e il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla normativa vigente, ove adottati (art. 199, c. 4, del D.Lgs. 152/2006);
2. favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e dei rischi sulla salute umana, alla luce dei fattori economici, sociali e logistici;
3. prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, c. 3, e 199, c. 3, lett. a), del D.Lgs. 152/06);
4. definire un quadro di sintesi che consenta l'abbinamento di ciascun vincolo/criterio a un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche urbanistiche e ambientali dell'area considerata, secondo la seguente classificazione:
   - VINCOLANTE (V): costituisce un vincolo di localizzazione;
   - ESCLUDENTE (E): l'ubicazione dell'impianto è esclusa, quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;
   - PENALIZZANTE (PE): l'ubicazione dell'impianto penalizza ulteriormente il territorio su cui incide, ma non è esclusa a priori, qualora si adottino particolari misure compensative nella progettazione/realizzazione dello stesso, in considerazione delle sensibilità ambientali e degli atri insediamenti esistenti. Si rimanda alla zonizzazione da effettuarsi in sede di Piani Provinciali per la definizione di misure specifiche, tarate sul contesto territoriale e ambientale. In ogni caso la localizzazione degli impianti in tali zone è subordinata alla verifica, in sede di valutazione d'impatto ambientale e d'incidenza, dell'applicazione al ciclo produttivo delle migliori tecnologie disponibili e alla previsione obbligatoria di misure di compensazione e mitigazione degli impatti;
   - PREFERENZIALE (PR): l'ubicazione dell'impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale;

5. localizzazione di nuovi impianti in aree servite da viabilità, anche in considerazione dell'esigenza di ridurre gli impatti connessi ai trasporti dei rifiuti sul territorio regionale;
6. localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (art. 178, cc. 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii.).

Dall'analisi effettuata, relativamente ai gradi di prescrizione individuati nel Piano, per l'impianto IPPC sono emerse le seguenti condizioni, con riferimento a:

- ubicazione in area classificata fra le **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica Tipo "A"** del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PENALIZZANTE).
- ubicazione entro 2.000 metri (circa 855 metri) dal ***Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"*** (PENALIZZANTE);
- ubicazione in area ***SIC "Murgia di Sud-Est"***;
- ubicazione in area buffer (entro i 100 metri) da elementi di idrografia superficiale, piccolo corso d'acqua occasionale di cui alla specifica **Carta Idrogeomorfologica**;
- ubicazione all'interno del ***"Parco multifunzionale della Valle dei Trulli"***, (trattasi di uno stabilimento industriale esistente che non contiene all'interno della propria area beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, specchie, trulli, ecc. presenti nelle aree limitrofe);
- l'impianto non è ubicato in ***Aree industriali dismesse*** (PREFERENZIALE);

Si specifica che l'Impianto IPPC della SERVECO S.r.l. è un impianto esistente sul sito dal 1991 (Impianto IPPC dal 2008) in un'area appositamente prevista dallo strumento urbanistico vigente, ovvero Zona L (Zona agricola industriale) del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Martina Franca (TA), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n.1501 del 05/03/1984, fermo restando che in impianto vengono applicate le BAT di settore e idonee misure di mitigazione/compensazione.

Pertanto, dal confronto con i criteri localizzativi del Piano, i gradi di prescrizione innanzi rilevati NON sono applicabili al procedimento in questione.

1.5.9 AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

L'istituzione delle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" risale al 1986, con la Legge n. 349 dell'8 Luglio 1986, che ne dà facoltà al Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente.

Con tale dichiarazione, si identificano *ambiti territoriali e tratti marittimi caratterizzati da gravi alterazioni negli equilibri ambientali*.

La legge detta le direttive per la definizione di un piano che individui le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio per il ripristino ambientale dell'area.

A seguito di un iter, iniziato con un'istanza presentata dalla Regione Puglia nel 1988, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990 il territorio della provincia di Taranto (comprendente i comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola) è dichiarato *"area ad elevato rischio di crisi ambientale"*; dichiarazione reiterata poi con la Deliberazione del 11 giugno 1997.

Con la risoluzione, il Consiglio dei Ministri richiede al Ministero dell'Ambiente, di intesa con la Regione Puglia ed altri enti locali interessati, di predisporre un *piano di disinquinamento* per il risanamento del territorio di Taranto.

Il Piano, previa ricognizione dello stato di inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, nonché delle relative fonti inquinanti, definisce la tipologia, la fattibilità e i costi degli interventi di risanamento.

La Deliberazione del 1990 prevedeva, inoltre, la costituzione di una Commissione Stato-Regione Puglia-Enti locali, con compiti di coordinamento delle attività relative al risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale; la Commissione viene nominata con decreto del Ministro dell'ambiente del 15 giugno 1995, n. 086/95/SIAR e nella riunione del 29 luglio 1997 esprime parere favorevole sullo schema di piano di disinquinamento per il risanamento del territorio citato della provincia di Taranto.

Per effetto dell'art. 5 della L.R. Puglia n. 7 del 22 gennaio 1999 *"Nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modificata dalla successiva del 28 agosto 1989, n. 305, […], qualsiasi impianto ivi ubicato che procuri emissioni in atmosfera è tenuto a far rientrare le stesse in limiti più bassi del 20 per cento di quelli autorizzati o previsti in normativa".*

L'area su cui insiste l'impianto in oggetto **NON ricade** in Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

1.5.10 SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)

I siti d'interesse nazionale (SIN) sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni interessate.

Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi anche dell'ISPRA, delle ARPA e dell'ISS ed altri soggetti.

In seguito alla dichiarazione del Novembre 1990, reiterata nel 1997, con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 è stato approvato il *Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto* che identifica il territorio in questione come area ad elevato rischio di crisi ambientale.

Il Comune di Taranto è stato quindi incluso nel *Programma nazionale bonifiche dei siti inquinati.*

Il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 poi ha definito un perimetro all'interno del quale insistono insediamenti industriali ed aree con elevato interesse ai fini della conservazione del patrimonio naturale.

In seguito a tale perimetrazione è stato richiesto dalle Autorità di controllo, a livello provinciale e regionale per quanto riguarda le aree industriali di proprietà privata, di avviare le procedure di bonifica dei suoli secondo il D.M. 471/1999 (e, successivamente, secondo il D.Lgs. 152/2006).

Il sito di Taranto, data la critica situazione ambientale in cui versa, è stato ulteriormente citato tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) prioritari di cui all'Allegato A al D.M. 18 settembre 2001, n. 468 *(Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale*) e viene descritto nell'Allegato B al decreto medesimo.

La superficie del SIN di Taranto interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale è pari a circa 22 km^2 (aree private), 10 km^2 (aree pubbliche), 22 km^2 (Mar Piccolo), 51,1 km^2 (Mar Grande), 9,8 km^2 (Salina Grande).

Lo sviluppo costiero è di circa 17 km.

L'impianto **<u>NON ricade</u>** nell'area Siti di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto (cfr. Figura 1.13).

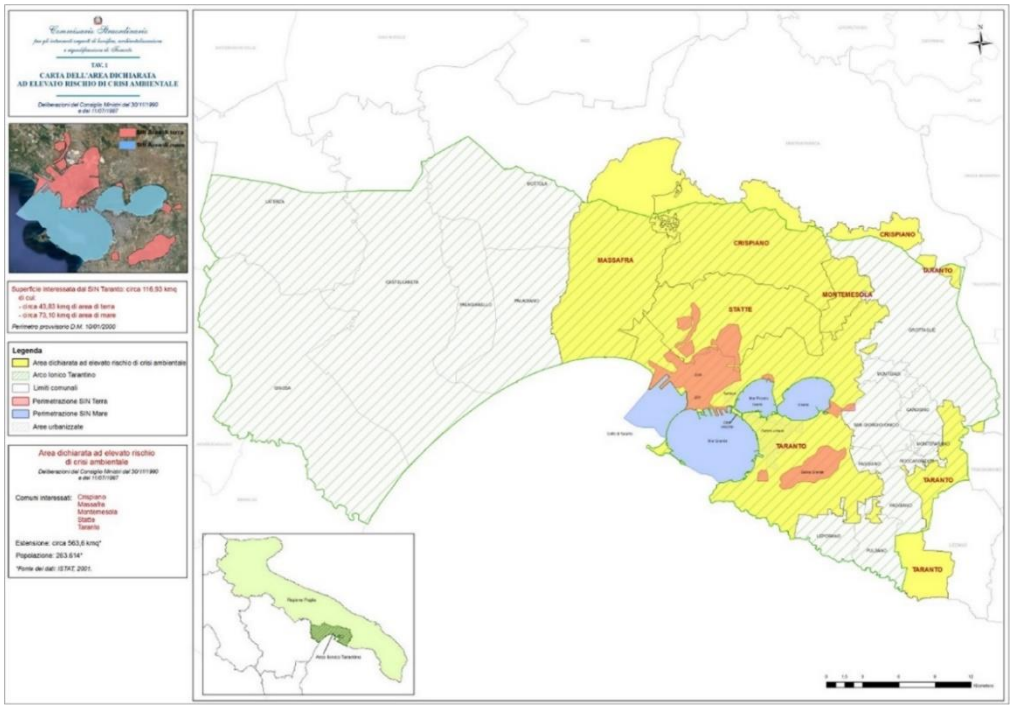

Figura 1.13 – Cartografia riportante l'Area ad elevato rischio di crisi ambientale di Taranto e il Sito d'Interesse Nazionale (SIN) di Taranto (Fonte: www.commissariobonificataranto.it)

2 CICLI PRODUTTIVI

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI DATI PROGETTUALI

2.1.1 ATTIVITÀ AUTORIZZATE DELL'IMPIANTO

Le attività di gestione rifiuti riguardano i rifiuti provenienti da raccolte differenziate, da insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale, civili e militari, da attività agricole, commerciali, sanitarie e di servizio, da attività di recupero, bonifica, demolizione e costruzione, prevalentemente nell'ambito della Regione Puglia.

Tuttavia possono essere accettati in impianto anche i rifiuti di provenienza extraregionale, sempre nell'assoluto rispetto delle leggi, direttive e ordinanze regionali, garantendo comunque il fabbisogno delle utenze locali, provinciali e regionali.

Il quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo (D15 / R13) autorizzato è di **750 tonnellate**, tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, il quantitativo massimo di trattamento giornaliero (D13 / D14 / R12) autorizzato è di **100 tonnellate/giorno**, tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, e il quantitativo massimo di trattamento annuo (D13 / D14 / R12) autorizzato è di **15.000 tonnellate**, tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Solo per il rifiuto non pericoloso identificato dal codice CER / EER 160103 "pneumatici fuori uso" il quantitativo massimo annuo di stoccaggio (R13 messa in riserva) è di **30.000 tonnellate**.

In forza del provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016) il Gestore può eseguire nell'installazione le seguenti operazioni di smaltimento (codice D) e recupero (codice R) rispettivamente di cui agli Allegati B e C della Parte IV al D.Lgs. 152/2006 sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi:

- **D15 (Deposito preliminare)**:
  - stoccaggio;
- **D13 (Raggruppamento preliminare)**:
  - selezione e cernita;
  - frammentazione;
  - compattazione;
  - separazione e raggruppamento;
  - adeguamento volumetrico;
  - miscelazione di rifiuti;
- **D14 (Ricondizionamento preliminare)**:
  - svuotamento;
  - travaso;
  - insaccamento;
  - infustamento, ecc.;

- **R12 (Scambio di rifiuti)**:
  - selezione e cernita;
  - frammentazione;
  - compattazione;
  - separazione;
  - condizionamento;
  - ricondizionamento e raggruppamento;
  - adeguamento volumetrico;
  - miscelazione di rifiuti;
- **R13 (Messa in riserva)**:
  - stoccaggio.

2.1.2 INDIVIDUAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI DA GESTIRE IN IMPIANTO

I codici CER / EER dei rifiuti pericolosi e non pericolosi che possono essere gestiti in impianto, con le relative operazioni di smaltimento (codice D) e recupero (codice R), sono quelli autorizzati in forza del provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016, paragrafo 6.2. dell'Allegato A "Documento Tecnico") con riferimento alle ultime revisioni (Rev. 02 del 24/08/2015) dell'Allegato n. 14.1 "Elenco dei codici CER ammessi in impianto alle operazioni di smaltimento (D15-D13-D14-D9) e di recupero (R13-R12)", dell'Allegato n. 14.2 "Elenco dei codici CER ammessi in impianto all'operazione di smaltimento D13" e dell'Allegato n. 14.4 "Elenco dei codici CER ammessi in impianto all'operazione di recupero R12" già in atti.

La descrizione dei codici CER / EER deve intendersi aggiornata secondo le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 (cd. "Decreto Semplificazioni") in vigore dal 1° giugno 2021 e confermato dalla relativa legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

La "X" nell'apposito riquadro indica per ogni macrocategoria le operazioni di smaltimento e recupero (entrambe operazioni di gestione rifiuti) ammesse in impianto.

In particolare, le diciture "A", "B", "C" e "D" si riferiscono alle seguenti operazioni:

- D13 (A): selezione e cernita, frammentazione, compattazione, separazione e raggruppamento finalizzati allo smaltimento finale;
- D13 (B): adeguamento volumetrico finalizzato allo smaltimento finale;
- D13 (C/D): miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro (C) e di rifiuti pericolosi fra loro (D) finalizzata allo smaltimento finale della miscela ottenuta;
- R12 (A): selezione e cernita, frammentazione, compattazione, separazione, condizionamento, ricondizionamento e raggruppamento finalizzati al recupero finale;

- R12 (B): adeguamento volumetrico finalizzato al recupero finale;
- R12 (C/D): miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro (C) e di rifiuti pericolosi fra loro (D) finalizzata al recupero finale della miscela ottenuta.

Nella seguente Tabella 2.1 il quantitativo massimo (tonnellate/anno) indicato rappresenta il quantitativo complessivo dei rifiuti che per ogni macrocategoria può essere avviato in un anno a tutte le corrispondenti operazioni di gestione rifiuti, fermo restando il quantitativo massimo annuo di trattamento di 15.000 tonnellate.

Tale quantitativo, così come previsto al par. 6.3 (Quantitativi trattati), pag. 96/134 dell'Allegato A (Documento Tecnico) alla Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA), in particolare alla pag. 99/134, può variare per ogni macrocategoria, previa comunicazione alla Provincia di Taranto e ad ARPA Puglia – DAP Taranto, fermo restando il quantitativo massimo annuo di trattamento di 15.000 tonnellate.

Capitolo dell'elenco dei rifiuti da gestire all'interno dell'impianto (Macrocategoria)	**Operazioni di gestione rifiuti ammesse in impianto**									**Quantitativo massimo variato (Tonnellate/Anno)**
	D13 (A)	**D13 (B)**	**D13 (C/D)**	**D14**	**D15**	**R13**	**R12 (A)**	**R12 (B)**	**R12 (C/D)**	
01	X	---	X	X	X	X	X	---	X	50
02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
05	X	---	X	X	X	X	X	---	X	50
06	X	---	X	X	X	X	X	---	X	150
07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.500
08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	800
09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
12	X	---	X	X	X	X	X	---	X	600
13	X	---	X	X	X	X	X	---	X	200
14	X	---	X	X	X	X	X	---	X	200
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.800
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.500 (*)

Capitolo dell'elenco dei rifiuti da gestire all'interno dell'impianto (Macrocategoria)	Operazioni di gestione rifiuti ammesse in impianto									Quantitativo massimo variato (Tonnellate/Anno)
	D13 (A)	D13 (B)	D13 (C/D)	D14	D15	R13	R12 (A)	R12 (B)	R12 (C/D)	
17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.200
18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.000
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	450
									TOTALE	**15.000 (*)**

(*) Solo per il rifiuto non pericoloso identificato dal codice CER / EER 160103 "pneumatici fuori uso" il quantitativo massimo annuo di stoccaggio (R13 messa in riserva) è di 30.000 tonnellate.

Tabella 2.1 – Quantitativi massimi autorizzati per ogni macrocategoria

2.1.3 CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO

Nella seguente Tabella 2.2. è riportata la potenzialità ovvero la capacità massima di stoccaggio e trattamento dell'impianto autorizzata in forza del provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016).

Tipologiadi rifiuti	Operazioni di smaltimento / recupero	Attività svolta	Quantitativo massimo di trattamento annuo	Quantitativo massimo di trattamento giornaliero	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo
			[tonnellate/anno]	*[tonnellate/giorno]*	*[tonnellate]*
Pericolosi e Non Pericolosi	D13 (raggruppamento preliminare)	Selezione e cernita Frammentazione Compattazione Separazione e raggruppamento Adeguamento volumetrico Miscelazione	15.000	100	–
	D14 (ricondizionamento preliminare)	Svuotamento Travaso Insaccamento Infustamento ecc.			

Tipologiadi rifiuti	Operazioni di smaltimento / recupero	Attività svolta	Quantitativo massimo di trattamento annuo *[tonnellate/anno]*	Quantitativo massimo di trattamento giornaliero *[tonnellate/giorno]*	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo *[tonnellate]*
	R12 (scambio di rifiuti)	Selezione e cernita Frammentazione Compattazione Separazione Condizionamento Ricondizionamento e raggruppamento Adeguamento volumetrico Miscelazione			
	D15 (deposito preliminare) R13 (messa in riserva)	Stoccaggio	–	–	750
Pneumatici Fuori Uso (PFU) (codice CER / EER 160103)	R13 (messa in riserva)	Stoccaggio	**Quantitativo massimo di stoccaggio annuo** *[tonnellate/anno]*		
			30.000		

Tabella 2.2 – Potenzialità dell'impianto autorizzata in forza del provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016)

2.1.4 DEFINIZIONE DEL PROCESSO E DELLE TECNOLOGIE DA APPLICARE

Si veda anche la seguente figura in cui è riportato il *flow-chart* rappresentativo, per singole fasi del processo di trattamento, dei quantitativi e delle operazioni D / R, con l'indicazione altresì delle potenzialità.

Solo per il rifiuto non pericoloso identificato dal codice CER / EER 160103 "pneumatici fuori uso" il quantitativo massimo di stoccaggio annuo (R13 messa in riserva) è di 30.000 tonnellate.

I quantitativi riportati nel *flow-chart* non sono cumulabili.

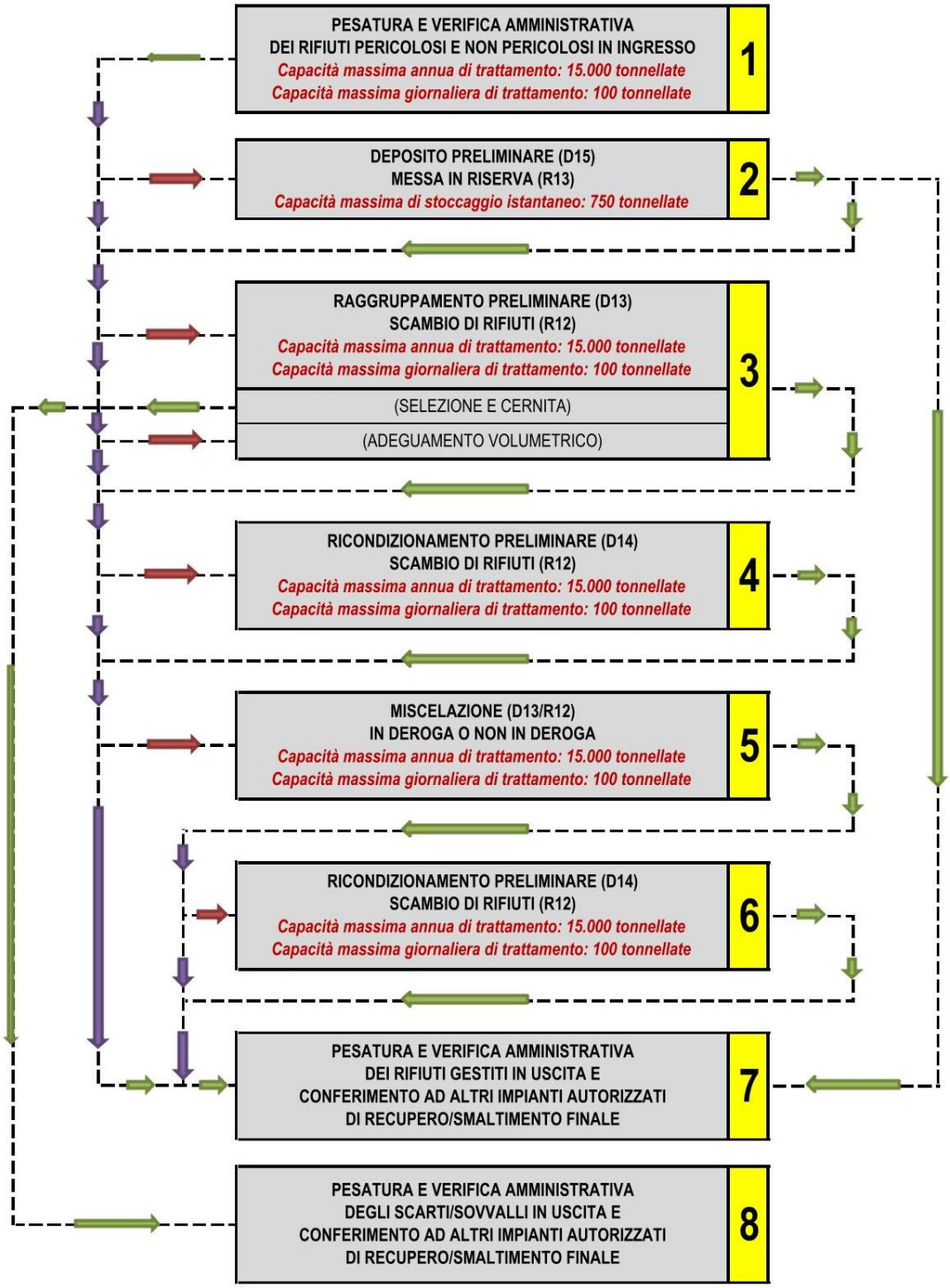

Figura 2.1 – Diagramma di flusso delle linee di stabilimento

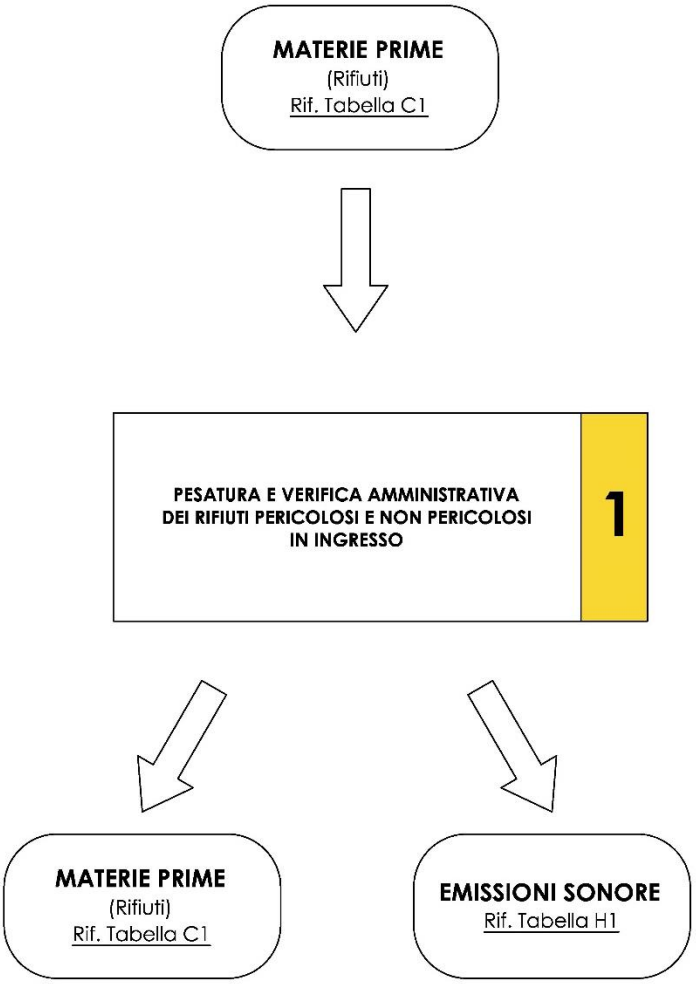

Figura 2.2 – Schema a blocchi della fase operativa 1

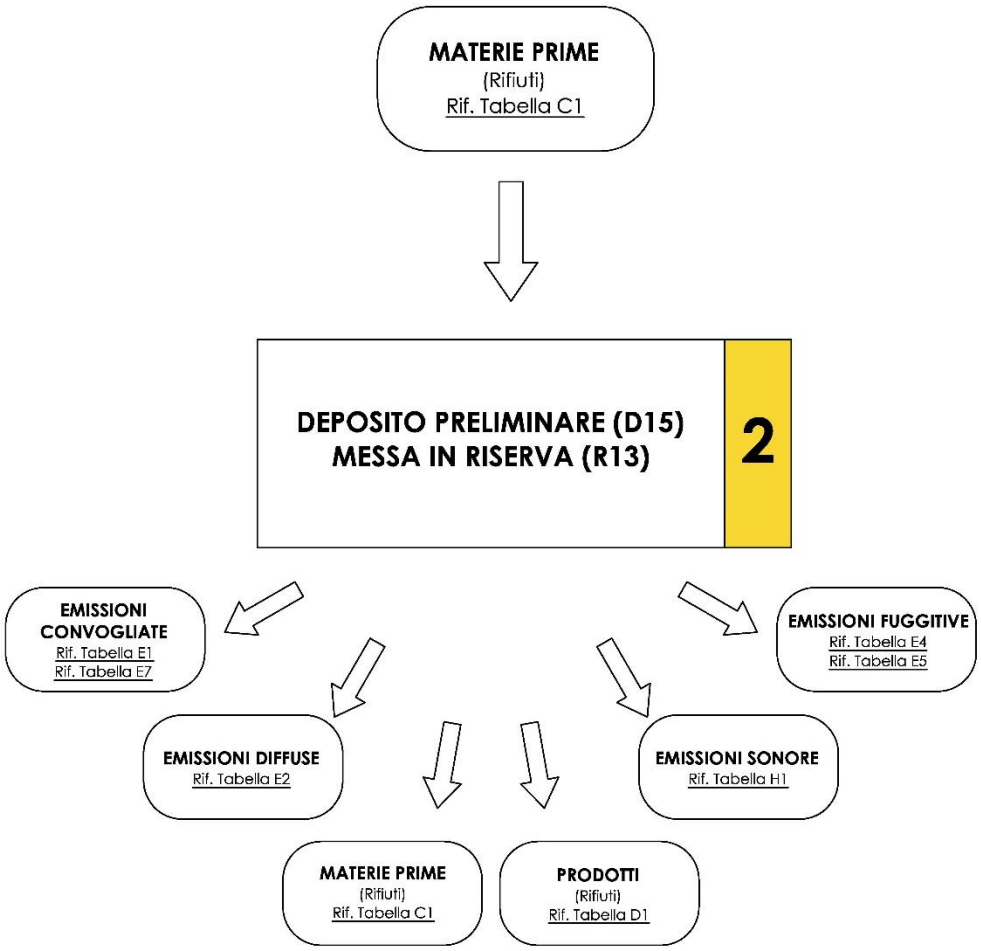

Figura 2.3 – Schema a blocchi della fase operativa 2

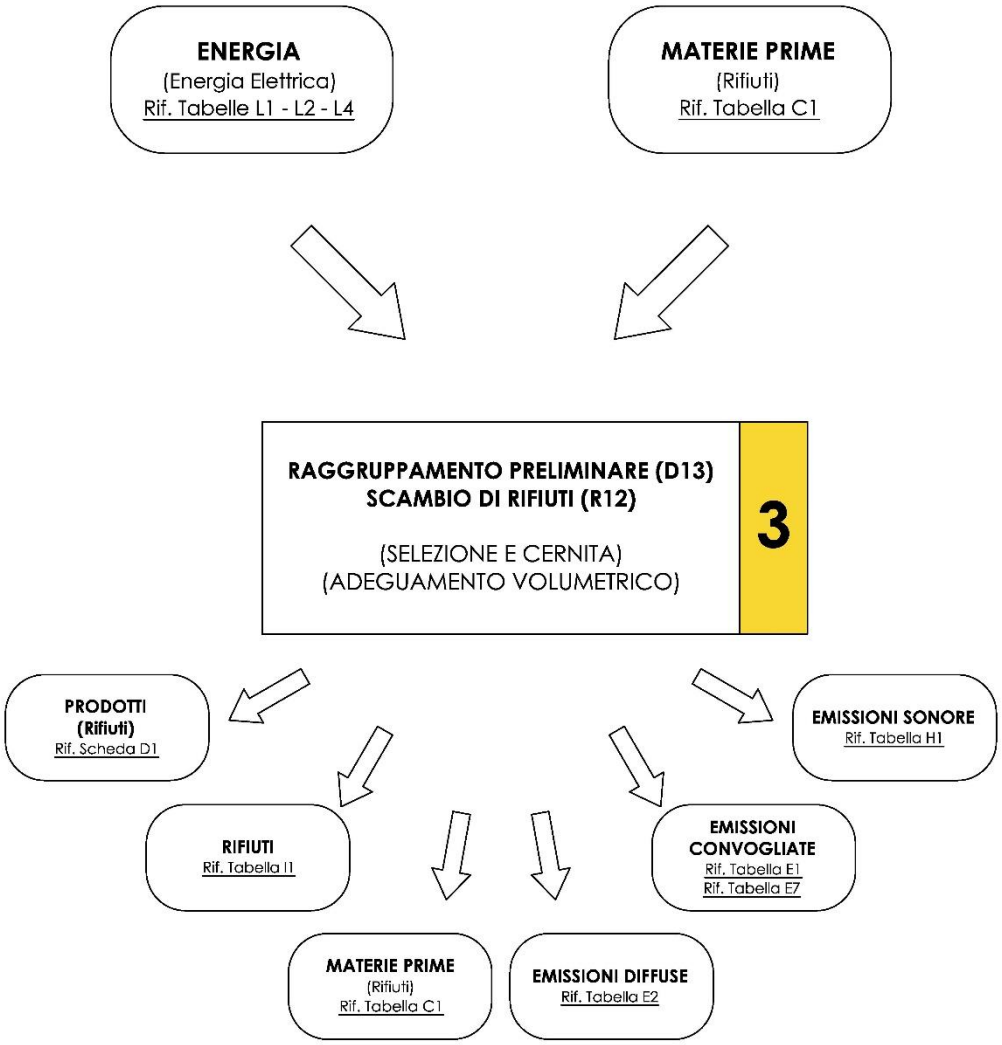

Figura 2.4 – Schema a blocchi della fase operativa 3

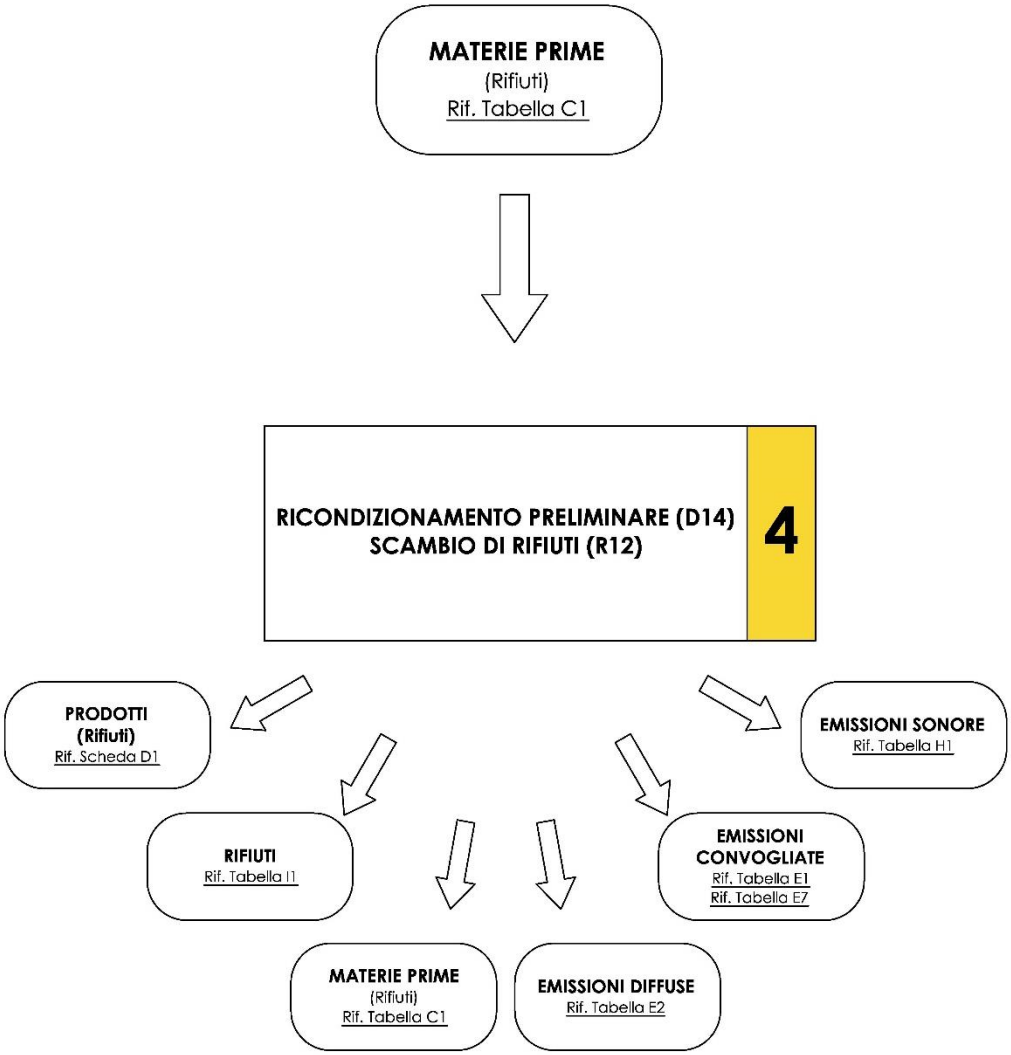

Figura 2.5 – Schema a blocchi della fase operativa 4

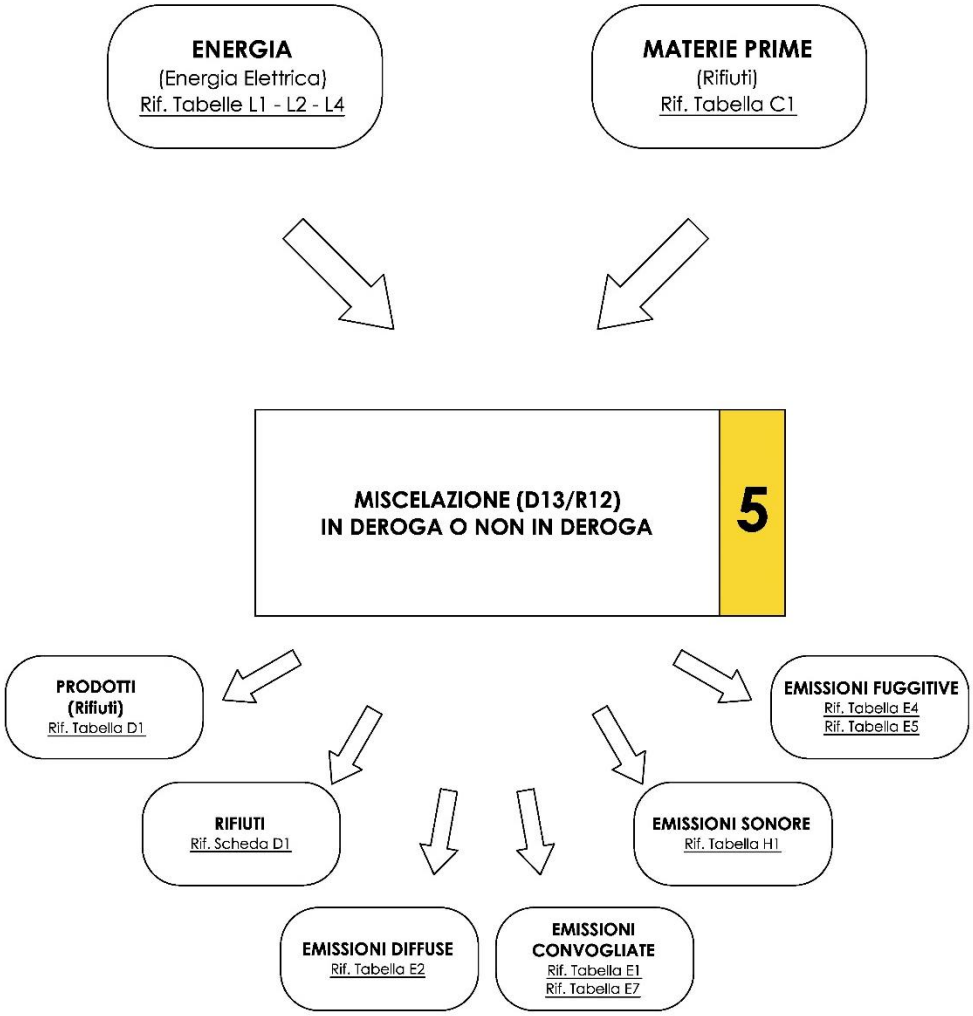

Figura 2.6 – Schema a blocchi della fase operativa 5

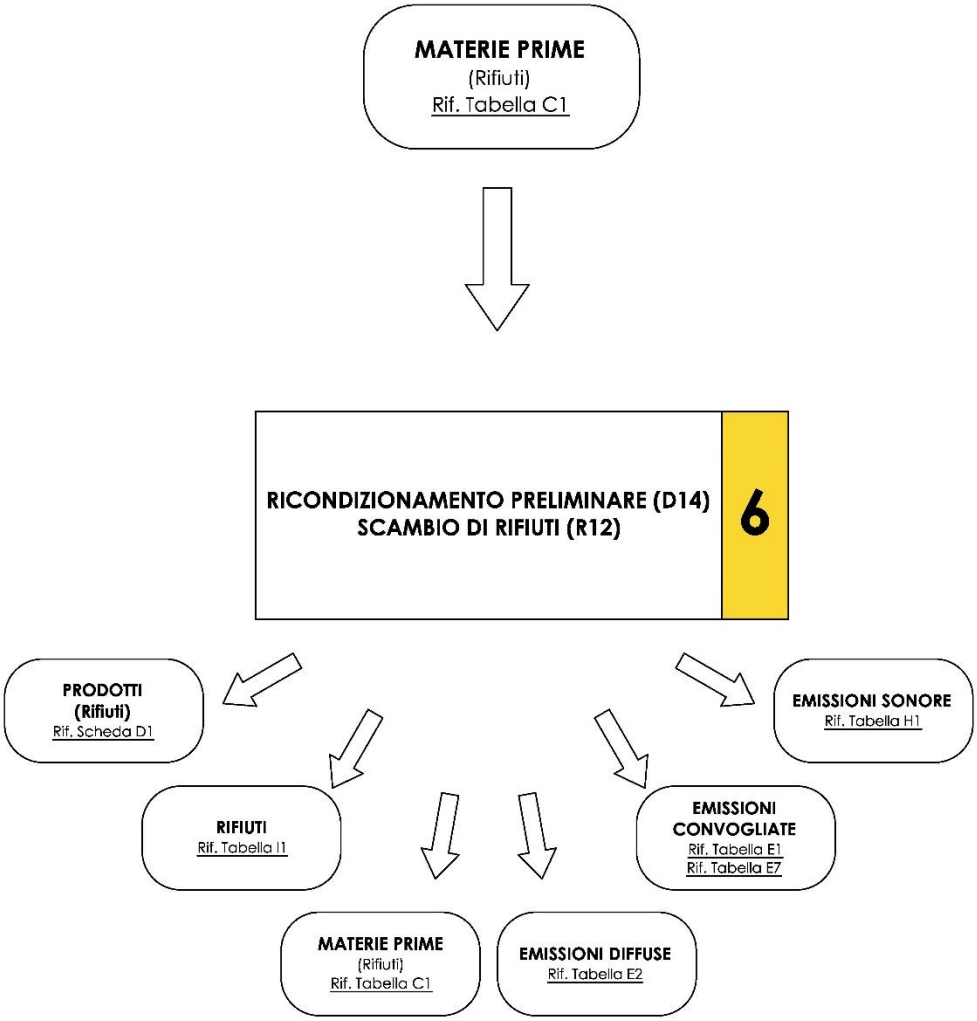

Figura 2.7 – Schema a blocchi della fase operativa 6

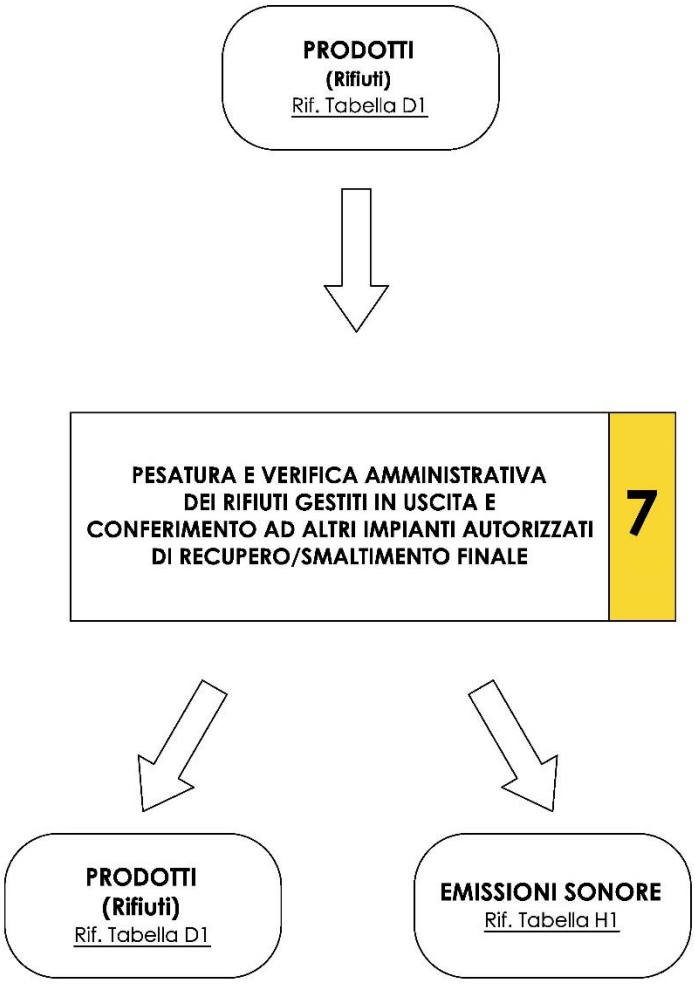

Figura 2.8 – Schema a blocchi della fase operativa 7

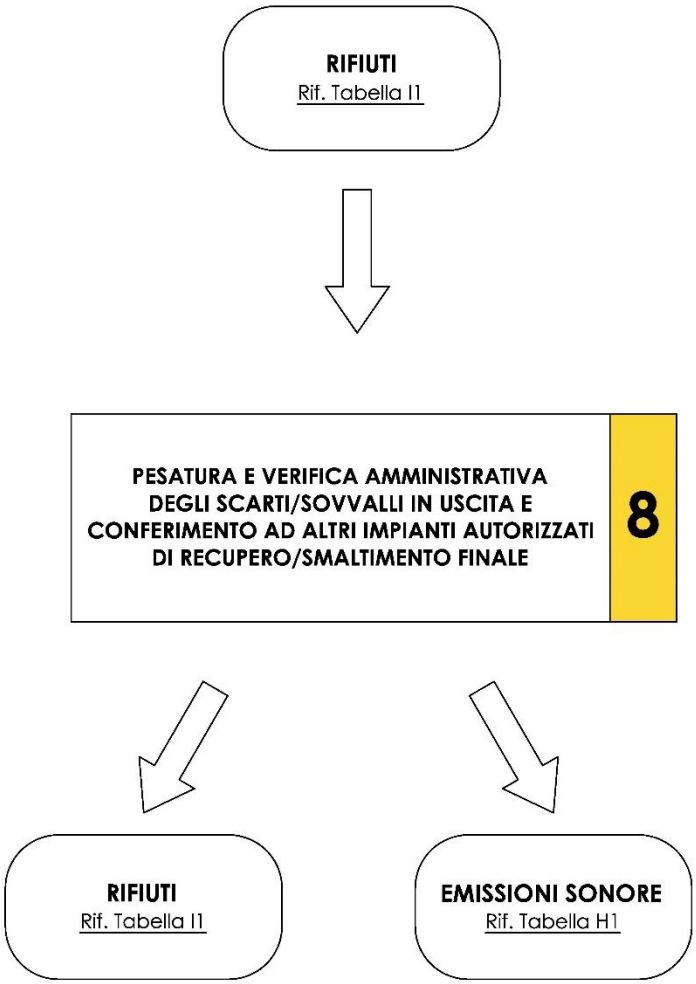

Figura 2.9 – Schema a blocchi della fase operativa 8

2.2 GESTIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO, DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI

Si vedano anche gli elaborati grafici allegati all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, in particolare l'Allegato n. 4 "Planimetria, prospetti e sezioni dell'impianto" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021) e l'Allegato n. 10 "Planimetria delle aree di deposito materie prime ed ausiliarie - rifiuti" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021).

In riferimento agli Allegati B e C della Parte IV al D.Lgs. 152/2006, si descrivono di seguito le operazioni di smaltimento (codice D) e recupero (codice R) che vengono svolte in impianto sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi in forza del provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016).

2.2.1 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Vengono di seguito descritte sommariamente le aree dedicate allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti.

Nella seguente descrizione si fa riferimento in particolare all'Allegato n. 4 (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021).

Tutte le aree coperte e scoperte dell'impianto sono idoneamente pavimentate.

L'impianto è completamente recintato con muratura.

L'impianto è dotato di un sistema antincendio con idranti ad acqua e gruppi schiuma carrellati, estintori a polvere carrellati e portatili, estintori a CO_2 portatili; nell'area dedicata alla triturazione è stato installato anche un impianto a diluvio.

Nelle aree indicate in planimetria con i numeri "3" e "4" vengono depositati rifiuti pericolosi e non pericolosi principalmente liquidi in fusti, cisternette, ecc.

Al di sotto dei piani di appoggio sono stati ricavati due bacini di contenimento indicati in planimetria con le lettere "A" e "B".

In ogni area è sempre assicurata una continua ventilazione e ricircolo dell'aria.

Nell'area indicata in planimetria con il numero "5" vengono depositati rifiuti pericolosi e non pericolosi principalmente solidi e/o fangosi palabili in fusti, casse e/o sacconi, ecc.

L'area in questione presenta un'idonea pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in una canaletta di contenimento con griglia carrabile collegata alle vasche di sicurezza indicate in planimetria con le lettere "C" e "D".

Nelle aree indicate in planimetria con i numeri "6" e "7" vengono depositati rifiuti pericolosi e non pericolosi, maggiormente in piccoli contenitori.

Le aree in questione sono dotate di un canale di raccolta per convogliare eventuali perdite accidentali all'interno della vasca di sicurezza indicata in planimetria con la lettera "D".

Nell'area indicata in planimetria con il numero "8" vengono depositati rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi in serbatoi verticali fuori terra.

Tutti i serbatoi sono idoneamente etichettati con il relativo numero identificativo (1, 2, 3, 4 e 5).

I serbatoi vengono etichettati anche con il corrispondente codice CER / EER al momento del loro utilizzo.

Ogni serbatoio è dotato di un sistema a galleggiante collegato ad un dispositivo di allarme visivo e sonoro.

Nel caso specifico, gli allarmi visivi sono separati per ogni serbatoio mentre la sirena di allarme è la stessa; quest'ultima, contemporaneamente al/ai segnalatore/i visivo/i, si attiva quando il livello del liquido in un singolo serbatoio raggiunge il livello massimo consentito.

L'area in questione è provvista di idonea cartellonistica identificativa esterna.

Il carico dei serbatoi avviene tramite una vasca di travaso, dotata di pompa di rilancio ai diversi serbatoi di deposito; tale vasca è ubicata nella zona indicata con il numero "10".

I serbatoi sono ubicati al coperto e all'interno di un bacino di contenimento indicato in planimetria con la lettera "E".

Allo stesso modo i serbatoi verticali fuori terra posizionati nell'area numero "38" sono ubicati all'interno di un bacino di contenimento indicato in planimetria con la lettera "N".

Tutti i serbatoi sono idoneamente etichettati con il relativo numero identificativo (6, 7, 8 e 9) e dotati di sistemi di allarme antitraboccamento visivi e sonori.

I serbatoi vengono etichettati anche con il corrispondente codice CER / EER al momento del loro utilizzo.

L'area in questione è provvista di idonea cartellonistica identificativa esterna.

L'area indicata con il numero "9" è dedicata al carico/scarico dei serbatoi dell'area numero "8".

L'area numero "9" è completamente coperta e chiusa su tre lati, nonché dotata di un canale con griglia sul lato aperto per la raccolta di eventuali perdite accidentali che è collegato alla vasca di sicurezza indicata in planimetria con la lettera "F".

Nell'area indicata in planimetria con il numero "10" vengono eseguite le operazioni di selezione e cernita e/o ricondizionamento preliminare nonché le prove di miscelazione.

L'area in questione risulta confinata/chiusa su tre lati, al coperto e dotata di saracinesca elettrica sul lato aperto e, come prescritto da ARPA Puglia, DAP Taranto, è opportunamente attrezzata con cappa collegata al sistema di aspirazione e filtraggio a carboni attivi al fine di garantire ulteriormente la tutela sia della salute dei lavoratori che la sicurezza dell'ambiente.

In posizione centrale alla zona di lavoro è presente una griglia per la raccolta di eventuali perdite accidentali che è collegata alla vasca di sicurezza indicata in planimetria con la lettera "D".

All'interno dell'area numero "10" è presente una vasca di travaso, dotata di pompa per il carico dei rifiuti liquidi nei serbatoi verticali fuori terra.

Nella zona indicata in planimetria con il numero "11" è ubicato l'ufficio del Tecnico Smaltimento Rifiuti e/o Coordinatore d'impianto, con annessa sala di controllo.

Nella zona indicata in planimetria con il numero "12" sono ubicati i servizi igienici e gli spogliatoi degli addetti all'impianto.

La fornitura di acqua viene assicurata da un serbatoio interrato indicato in planimetria con il numero "34", posto al di sotto dell'ufficio/sala controllo, che alimenta un serbatoio posizionato sul lastrico solare indicato in planimetria con il numero "35".

La fornitura di acqua potabile, invece, viene assicurata da distributori refrigerati di acqua minerale in boccioni da 5 litri sigillati.

Nella zona indicata in planimetria con il numero "13", completamente coperta, viene eseguita l'accettazione e il controllo visivo dei rifiuti in ingresso, prima delle successive fasi di lavorazione.

Tale area è provvista di idonea cartellonistica identificativa esterna.

L'area in questione, confinata su tre lati, presenta un'idonea pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in una canaletta di contenimento con griglia carrabile collegata alla vasca di sicurezza "G" che a sua volta recapita nella vasca di sicurezza "H".

All'interno dell'area è garantita la separazione dei rifiuti etichettati come pericolosi da quelli non pericolosi per mezzo ad es. di recinzioni mobili da cantiere, barriere mobili tipo "New Jersey".

Nelle aree indicate in planimetria con i numeri "14", "15" e "16", tutte completamente coperte, vengono depositati rifiuti principalmente solidi e fangosi palabili, pericolosi e non pericolosi, in cassoni, sacconi e/o fusti, ecc.

Tali aree presentano un'idonea pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in una canaletta di contenimento con griglia carrabile collegata alla vasca di sicurezza "G" che a sua volta recapita nella vasca di sicurezza "H" o alla vasca di sicurezza "I".

Le stesse caratteristiche presenta l'area indicata in planimetria con il numero "37", delimitata su tre lati da cordoli in cemento armato; eventuali perdite accidentali e/o piccole quantità di acque meteoriche che per azione eolica ricadessero all'interno recapitano nella vasca di sicurezza indicata in planimetria con la lettera "M".

L'area indicata in planimetria con il numero "17", completamente coperta e chiusa su tre lati da muri in cemento armato, è dedicata al prestoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tale area presenta una forte pendenza verso la parete di fondo, dove è presente una griglia di raccolta per eventuali perdite accidentali che confluiscono nella vasca di sicurezza "G" che a sua volta recapita nella vasca di sicurezza "H".

Le aree indicate in planimetria con i numeri "18" e "39" sono dedicate rispettivamente all'adeguamento volumetrico mediante triturazione meccanica e pressatura in balle di rifiuti solidi.

L'area indicata in planimetria con il numero "18", completamente coperta, presenta una griglia di raccolta per eventuali perdite accidentali che confluiscono nella vasca di sicurezza "L".

L'area indicata in planimetria con il numero "19" è dedicata alla selezione e cernita e/o ricondizionamento preliminare dei rifiuti da triturare.

L'area in questione presenta un'idonea pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in una caditoia con griglia carrabile collegata alla vasca di sicurezza "L".

L'area indicata in planimetria con il numero "36", sotto tettoia, è dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto ed è provvista di idonea cartellonistica identificativa esterna.

L'area in questione presenta un'idonea pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti accidentali in una canaletta di contenimento con griglia carrabile collegata alla vasca di sicurezza "G" che a sua volta recapita nella vasca di sicurezza "H".

All'interno dell'area è garantita la separazione fisica dall'adiacente zona di stoccaggio indicata con il numero "14" per mezzo ad es. di recinzioni mobili da cantiere, barriere mobili tipo "New Jersey".

L'ispezionabilità dei cassoni, viste le modalità di stoccaggio (presenza di idonei corridoi/soluzioni di continuità), è resa possibile dall'impiego delle loro scalette laterali e/o anche dalla scala in lega leggera, dotata di ruote e piattaforma di stazionamento con corrimano di protezione, a disposizione in impianto; si precisa che i cassoni per il deposito dei rifiuti sono del tipo scarrabile e quindi facilmente movimentabili e idoneamente allocabili ai fini dell'ispezionabilità.

In impianto è sempre disponibile a tale scopo anche un autocarro con impianto di carramento/scarramento.

2.2.2 ACCETTAZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO

L'accesso in impianto per il conferimento dei rifiuti è consentito esclusivamente ai soggetti previsti dal programma di lavoro stilato, che sono preventivamente autorizzati dalla direzione tecnica dell'impianto a conferire con veicoli idonei al trasporto dei rifiuti.

Qualsiasi veicolo che giunge in impianto, non rispettando le modalità di trasporto definite, viene respinto al mittente a prescindere dall'intrinseca accettabilità o meno dei rifiuti trasportati.

Poiché l'esercizio dell'impianto è fondato su un'attenta programmazione delle varie attività di accettazione, stoccaggio, trattamento e successivo conferimento ad impianti esterni autorizzati, il programma di lavoro è delineato, di volta in volta, al fine di distribuire, per quanto possibile, omogeneamente, tali attività, in modo da evitare eventuali rallentamenti, attese e/o intralci tra i mezzi esterni e i mezzi interni di movimentazione e anche per evitare che si vengano a creare situazioni di pericolo per gli operatori sia esterni che interni all'impianto.

Al fine di ottimizzare l'intero ciclo di lavorazione, i rifiuti conferiti in impianto devono essere esenti da materiali estranei contaminanti (terreno, olio, ecc.); tali requisiti qualitativi sono preliminarmente contrattualizzati con i conferitori e verificati in fase di accettazione del carico in impianto.

Per verificare il peso dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto sui diversi tipi di veicoli e/o all'interno di grandi contenitori, viene eseguita una doppia pesata (lordo e tara) mediante una pesa a ponte della portata di 60.000 kg.

Ogni veicolo utilizzato per il conferimento è sottoposto, prima dello scarico, ad una serie di verifiche mirate alla constatazione che il rifiuto conferito sia effettivamente quello indicato dal produttore in fase di richiesta di conferimento.

In prima istanza si esegue la verifica relativa alla documentazione di accompagnamento e, successivamente, sempre all'atto dell'ingresso del veicolo in impianto, il personale addetto all'accettazione procede, quando possibile, ad un preliminare esame visivo per verificare che con i rifiuti indicati non ci siano materiali e/o rifiuti estranei.

Ultimate le operazioni di conferimento, all'autista è consegnata la documentazione di attestazione per il quantitativo di rifiuto verificato e accettato.

2.2.3 D15: DEPOSITO PRELIMINARE

L'operazione di smaltimento D15 (deposito preliminare) consiste nello stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tale operazione non necessariamente è preliminare alle successive operazioni di selezione e cernita, frammentazione, compattazione, separazione, condizionamento, ricondizionamento e raggruppamento, adeguamento volumetrico, miscelazione di rifiuti che possono essere svolte in impianto.

Lo stoccaggio dei rifiuti avviene esclusivamente entro idonei contenitori, in funzione del loro stato fisico e della loro pericolosità, sempre comunque all'interno delle aree dedicate in impianto.

Lo stoccaggio alla rinfusa di rifiuti non polverulenti può essere effettuato su basamento impermeabilizzato e al coperto.

2.2.4 D13: RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE

L'operazione di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare) di rifiuti pericolosi e non pericolosi comprende le operazioni di selezione e cernita, frammentazione, compattazione, separazione e raggruppamento, adeguamento volumetrico e miscelazione di rifiuti.

La selezione e cernita viene eseguita al fine di separare e recuperare eventuali frazioni riciclabili o riutilizzabili rappresentate da materiali di imballaggio in carta, cartone, plastica, metalli, legno e vetro e altri tipi di materiali di cui è vietato lo smaltimento in discarica.

L'adeguamento volumetrico, mediante triturazione meccanica o pressatura, viene eseguito al fine di razionalizzare le operazioni di stoccaggio e di migliorare la densità reale dei rifiuti prima di avviarli a smaltimento, ottimizzando i volumi da stoccare e trasportare.

La sottoposizione di un rifiuto alla sola fase di triturazione <u>NON comporta</u> una modifica del codice CER / EER di partenza; viceversa <u>è ammesso</u> il cambio di codifica del codice CER / EER nel caso in cui oltre alla triturazione vengano effettuati ulteriori trattamenti (cernita/selezione, miscelazione, ecc.) tali da generare in uscita flussi differenziati e percentualmente cospicui con caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche sostanzialmente diverse da quelle del rifiuto di partenza.

Analogamente il mero accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso tipo di rifiuto (carta, legno, plastica, metalli, ecc.) generate dalla cernita/selezione, da inviare a successivo recupero e/o di quelle da inviare a smaltimento, NON comporta una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto, né l'attribuzione di un diverso codice CER / EER.

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti in impianto possono essere sia del tipo "**NON in deroga**" (operazioni di miscelazione non espressamente vietate dall'articolo 187, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006), che comprendono la miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro aventi stesse caratteristiche di pericolosità (cd. "classi HP") e la miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro, sia del tipo "**In deroga**" (operazioni di miscelazione ammesse ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006), che comprendono la miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro aventi differenti classi HP.

In impianto NON è ammesso miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si veda anche quanto meglio descritto in avanti a proposito delle attività di miscelazione D13 / R12.

2.2.5 D14: RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE

L'operazione di smaltimento D14 (ricondizionamento preliminare) di rifiuti pericolosi e non pericolosi è finalizzata a rendere conformi alle norme tecniche e contrattuali di deposito, trasporto e smaltimento finale le condizioni di confezionamento e imballo dei rifiuti conferiti in impianto, attraverso operazioni di svuotamento, travaso, insaccamento, infustamento, ecc.

2.2.6 R13: MESSA IN RISERVA

L'operazione di recupero R13 (messa in riserva) di rifiuti pericolosi e non pericolosi è da considerarsi come l'insieme delle operazioni finalizzate all'attività di recupero e rientra ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 nella definizione di "stoccaggio".

Tale operazione non necessariamente è preliminare alle successive operazioni di selezione e cernita, frammentazione, compattazione, separazione, condizionamento, ricondizionamento e raggruppamento, adeguamento volumetrico, miscelazione di rifiuti che possono essere svolte in impianto.

La messa in riserva è finalizzata a rendere conformi alle norme tecniche e contrattuali il recupero/riciclaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, le cui norme tecniche di recupero non sono disciplinate dai rispettivi decreti attuativi.

Tali operazioni di gestione rifiuti hanno comunque il fine comune di:

- rendere più efficiente le fasi di stoccaggio (messa in riserva);

- ridurre la quantità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale allo scopo di ottenere invece maggiori quantitativi da destinare al recupero finale attraverso le operazioni iniziali di selezione e cernita, frammentazione, compattazione, triturazione, condizionamento o separazione, ecc., descritte di seguito, per esempio di rifiuti compositi che presentano frazioni principali valorizzabili (per esempio metalli, ecc.), congiuntamente ad altre frazioni secondarie recuperabili (per esempio oli, ecc.), separate da frazioni povere da smaltire (per esempio carte, plastiche, fanghi, ecc.);
- aumentare le quantità conferibili di rifiuti e di conseguenza ottenere un abbassamento dei tempi di stoccaggio;
- ridurre il numero dei trasporti;
- ridurre l'impatto ambientale dovuto alla circolazione stradale;
- diminuire gli eventi accidentali connessi al trasporto.

Lo stoccaggio dei rifiuti avviene esclusivamente entro idonei contenitori, in funzione del loro stato fisico e della loro pericolosità, sempre comunque all'interno delle aree dedicate in impianto.

Lo stoccaggio alla rinfusa di rifiuti non polverulenti può essere effettuato su basamento impermeabilizzato e al coperto.

2.2.7 R12: SCAMBIO DI RIFIUTI

L'operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti) di rifiuti pericolosi e non pericolosi comprende le operazioni di selezione e cernita, frammentazione, compattazione, separazione, condizionamento, ricondizionamento e raggruppamento, adeguamento volumetrico, miscelazione di rifiuti.

Il condizionamento e ricondizionamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi è finalizzato a rendere conformi alle norme tecniche e contrattuali di deposito, trasporto e recupero finale le condizioni di confezionamento e imballo dei rifiuti conferiti in impianto, attraverso operazioni di svuotamento, travaso, insaccamento, infustamento, ecc.

La selezione e cernita viene eseguita al fine di separare e recuperare le frazioni riciclabili o riutilizzabili per singola filiera di recupero, come i materiali di imballaggio in carta, cartone, plastica, metalli, legno, vetro e altri tipi di materiali.

L'adeguamento volumetrico, mediante triturazione meccanica o pressatura, viene eseguito al fine di razionalizzare le operazioni di stoccaggio e di migliorare la densità reale dei rifiuti prima di avviarli a recupero, ottimizzando i volumi da stoccare e trasportare.

La sottoposizione di un rifiuto alla sola fase di triturazione <u>NON comporta</u> una modifica del codice CER / EER di partenza; viceversa <u>è ammesso</u> il cambio di codifica del codice CER / EER nel caso in cui oltre alla triturazione vengano effettuati ulteriori trattamenti (cernita/selezione, miscelazione, ecc.) tali da generare in uscita flussi differenziati e percentualmente cospicui con caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche sostanzialmente diverse da quelle del rifiuto di partenza.

Analogamente il mero accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso tipo di rifiuto (carta, legno, plastica, metalli, ecc.) generate dalla cernita/selezione, da inviare a successivo recupero e/o di quelle da inviare a smaltimento, NON comporta una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto, né l'attribuzione di un diverso codice CER / EER.

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti in impianto possono essere sia del tipo "**NON in deroga**" (operazioni di miscelazione non espressamente vietate dall'articolo 187, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006), che comprendono la miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro aventi stesse caratteristiche di pericolosità (cd. "classi HP") e la miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro, sia del tipo "**In deroga**" (operazioni di miscelazione ammesse ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006), che comprendono la miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro aventi differenti classi HP.

In impianto NON è ammesso miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si veda anche quanto meglio descritto in avanti a proposito delle attività di miscelazione.

2.2.8 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 / R12

A prescindere dalla destinazione finale (recupero o smaltimento presso impianti terzi) della miscela ottenuta, le operazioni di miscelazione dei rifiuti in impianto possono essere sia del tipo "**NON in deroga**" (operazioni di miscelazione non espressamente vietate dall'articolo 187, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006), che comprendono la miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro aventi stesse caratteristiche di pericolosità (cd. "classi HP") e la miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro, sia del tipo "**In deroga**" (operazioni di miscelazione ammesse ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006), che comprendono la miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro aventi differenti classi HP.

La miscelazione dei rifiuti in impianto può essere eseguita fra tipologie omologhe di rifiuti, aventi anche diversi codici CER / EER e/o differenti caratteristiche di pericolosità ma stesse caratteristiche chimiche, per esempio rifiuti liquidi come acidi, basi, oli, solventi, ecc. o rifiuti solidi come imballaggi, stracci, vernici, ecc., ferma restando la loro compatibilità chimica in accordo allo "Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze" già in atti di cui alla tabella E.2 della sezione "Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" del D.M. 29/01/2007 riguardante le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) in materia di gestione dei rifiuti (Fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries").

Si precisa che, ferma restando la stessa appartenenza merceologica, possono essere miscelati in impianto solo rifiuti non pericolosi fra loro, aventi anche diversi codici CER / EER, e solo rifiuti pericolosi fra loro, aventi anche diversi codici CER / EER e/o differenti classi HP; in impianto NON è ammesso miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Anche in ottemperanza a quanto prescritto da ARPA Puglia, DAP Taranto, le uniche codifiche attribuibili alle miscele di rifiuti ottenute dal trattamento presso l'impianto sono il codice CER / EER 190204* (rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso) e il codice CER / EER 190203 (rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), in funzione della pericolosità o meno delle stesse.

Le specifiche operazioni di miscelazione, anche in deroga, di rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi in base alle loro caratteristiche chimico/fisiche, codificate con le operazioni "D13" e "R12", sono illustrate nella Sezione C "Miscelazione di rifiuti non pericolosi" e nella Sezione D "Miscelazione di rifiuti pericolosi" sia dell'Allegato n. 14.2 (Rev. 02 del 24/08/2015) che dell'Allegato n. 14.4 (Rev. 02 del 24/08/2015) già in atti.

L'area destinata alle prove di miscelazione ovvero alle operazioni di miscelazione, indicata in planimetria con il numero "10", risulta confinata/chiusa su tre lati, al coperto e dotata di saracinesca elettrica sul lato aperto, **è attrezzata con cappa** collegata al sistema di aspirazione e filtraggio a carboni attivi al fine di garantire ulteriormente la tutela sia della salute dei lavoratori che la sicurezza dell'ambiente.

Nell'ambito di tale area, **è presente una "buffer zone" di 4,00 m**, misurata a partire dal muro dove è presente la griglia di aspirazione afferente alla vasca di travaso liquidi; in tale zona di rispetto **non viene effettuato lo stoccaggio** di rifiuti e/o altro materiale di qualsivoglia natura.

Con le prove di miscelazione il Tecnico Smaltimento Rifiuti (responsabile delle operazioni di miscelazione) controlla eventuali fenomeni avversi che dovessero manifestarsi, come incremento di temperatura, sviluppo di vapori, polimerizzazione, ecc. mediante l'utilizzo di un pHmetro e di un termometro elettronico.

Tali fenomeni sono evidenziati nella "Scheda di miscelazione" ovvero nel "Registro dei trattamenti" (MR E-04.7).

Il responsabile delle operazioni di miscelazione ovvero la persona incaricata dalla direzione tecnica a sovraintendere a tali operazioni è in possesso del diploma di perito chimico e di esperienza pluriennale nel settore della gestione rifiuti e come analista/strumentista in laboratorio di analisi chimiche-ambientali.

Inoltre, **solo per le miscelazioni in deroga**, si specifica che ogni singolo gruppo di miscelazione individuato dal Gestore **viene caratterizzato**, anche tramite analisi chimica, ai fini della omologazione presso gli impianti terzi di destino finale al primo conferimento; tale caratterizzazione **viene aggiornata** secondo le frequenze dettate dagli impianti destinatari e, comunque, con frequenza almeno annuale.

Tali operazioni di miscelazione **NON includono** la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e, comunque, **NON modificano mai** la classificazione delle miscele ottenute rispetto ai rifiuti di partenza ovvero **NON le declassificano**.

Per quanto riguarda la "**miscelazione NON in deroga**", la denominazione della miscela e i codici CER / EER (rifiuti di partenza) ovvero i "Codici CER in ingresso" che la compongono, come già detto innanzi, sono indicati nella Sezione C e nella Sezione D sia dell'Allegato n. 14.2 (Rev. 02 del 24/08/2015), relativo all'operazione D13, che dell'Allegato n. 14.4 (Rev. 02 del 24/08/2015), relativo all'operazione R12, già in atti.

I codici CER / EER sono suddivisi per categorie omogenee, così come indicato alla voce "Tipologia rifiuti da miscelare", ed è indicata la finalità dell'operazione di miscelazione ovvero:

- rendere omogenei i rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche similari;
- limitare gli odori;
- migliorare lo stato fisico (fluidità/palabilità) e la densità miscelando anche categorie omogenee diverse di rifiuti ma con stato fisico compatibile (per esempio non saranno mai miscelati tra di loro rifiuti liquidi con rifiuti solidi e fangosi palabili);
- aumentare la quantità da smaltire per singolo conferimento, previo raggruppamento anche di miscele ottenute con categorie omogenee diverse di rifiuti ma con stato fisico compatibile, con relativa diminuzione del tempo di stoccaggio e del numero dei trasporti;
- rendere più sicure le successive operazioni di smaltimento/recupero.

Le categorie omogenee sono le seguenti:

- rifiuti solidi non pericolosi:
  - fanghi palabili e rifiuti solidi con inquinanti principalmente inorganici (Sezione C, Sottosezione C1, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - fanghi palabili e rifiuti solidi con inquinanti principalmente organici (Sezione C, Sottosezione C2, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - altri rifiuti solidi a natura mista prevalentemente inorganica (Sezione C, Sottosezione C3, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - altri rifiuti solidi a natura mista prevalentemente organica (Sezione C, Sottosezione C4, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di pitture, vernici, smalti, sigillanti ed inchiostri (Sezione C, Sottosezione C5, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici, cere, grassi, saponi e detergenti (Sezione C, Sottosezione C6, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- rifiuti liquidi non pericolosi:
  - liquidi con inquinanti principalmente organici (Sezione C, Sottosezione C7, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi con inquinanti principalmente inorganici (Sezione C, Sottosezione C8, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- rifiuti liquidi pericolosi con stesse caratteristiche di pericolosità:
  - liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici, soluzioni di lavaggio (Sezione D, Sottosezione D1, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);

- liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici, liquidi da industria fotografica (Sezione D, Sottosezione D2, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici, soluzioni oleose e contenenti carburanti (Sezione D, Sottosezione D3, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici, fondi di distillazione (Sezione D, Sottosezione D4, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici contenenti solventi non alogenati (Sezione D, Sottosezione D5, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici contenenti solventi alogenati (Sezione D, Sottosezione D6, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici, emulsioni (Sezione D, Sottosezione D7, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente inorganici (Sezione D, Sottosezione D8, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- liquidi e soluzioni inorganiche di natura acida (Sezione D, Sottosezione D9, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- liquidi e soluzioni inorganiche di natura basica (Sezione D, Sottosezione D10, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- liquidi, oli e scarti di olio (Sezione D, Sottosezione D11, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);

– rifiuti solidi pericolosi con stesse caratteristiche di pericolosità:

- fanghi di natura prevalentemente organica contenenti solventi non alogenati (Sezione D, Sottosezione D12, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- fanghi di natura prevalentemente organica contenenti solventi alogenati (Sezione D, Sottosezione D13, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- fanghi di natura prevalentemente organica contenenti oli e grassi (Sezione D, Sottosezione D14, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- rifiuti solidi e fanghi di natura prevalentemente inorganica (Sezione D, Sottosezione D15, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- rifiuti solidi e fanghi di natura prevalentemente organica (Sezione D, Sottosezione D16, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4).

Le attrezzature, gli impianti e le modalità operative che si utilizzano in funzione dei tipi di miscelazione sono indicati alla voce "Modalità di miscelazione".

In particolare, le operazioni sono eseguite:

– a mezzo di minipala meccanica con benna miscelatrice, su pavimentazione impermeabile dotata di appositi sistemi di raccolta dell'eventuale percolato;

- in serbatoio di stoccaggio fuori terra, all'interno di bacino di contenimento, con l'ausilio di pompe;
- in cisternette pallettizzate, con l'ausilio di pompe.

Le diverse miscele possono essere avviate presso impianti di smaltimento finale autorizzati alle operazioni D1 (Deposito sul o nel suolo, per esempio discarica), D5 (Messa in discarica specialmente allestita, per esempio sistemazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente), D9 (Trattamento fisico-chimico, per esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.), D10 (Incenerimento a terra) e D12 (Deposito permanente, per esempio sistemazione di contenitori in una miniera) o presso impianti di recupero finale autorizzati alle operazioni R1 (Termovalorizzazione), R2 (Rigenerazione/recupero di solventi), R3 (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche), R6 (Rigenerazione degli acidi o delle basi), R9 (Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli) e R11 (Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle precedenti operazioni R1, R2, R3, R4, R5, R6 e R9).

Le miscele ottenute **vengono stoccate** in apposite aree dedicate dell'impianto, così come meglio illustrato in planimetria (Allegato n. 10, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021), all'interno di contenitori omologati (stoccaggio in colli) e/o per esempio di cassoni scarrabili, ecc. (stoccaggio alla rinfusa).

Le miscelazioni di rifiuti pericolosi "**In deroga**" al comma 1 dell'articolo 187 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, con la finalità di rendere più sicure le successive operazioni di recupero o smaltimento, **vengono effettuate** nel rispetto delle condizioni di compatibilità chimica, secondo quanto riportato nello "Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze" già in atti di cui alla tabella E.2 della sezione "Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29/01/2007 (Fonte: "*Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries*") ovvero secondo i criteri riportati nelle tabelle di cui all'Allegato n. 14.2 (Rev. 02 del 24/08/2015) e all'Allegato n. 14.4 (Rev. 02 del 24/08/2015).

I gruppi di miscelazione che possono essere eseguiti sono i seguenti:

- **Gruppo B (cancerogeni, teratogeni, mutageni): HP7, HP10, HP11;**
- **Gruppo C (infiammabili): HP3, HP5, HP6, HP14;**
- **Gruppo D1 (corrosivi perché acidi): HP8 (acidi), HP5, HP6, HP14 (solo se a pH neutro o leggermente acido);**
- **Gruppo D2 (corrosivi perché basici): HP8 (basici), HP5, HP6, HP14 (solo se a pH neutro o leggermente basico);**
- **Gruppo E (irritanti): HP4, HP5, HP6, HP13, HP14, HP15.**

Si vedano in particolare le tabelle di cui all'Allegato n. 14.2 (Rev. 02 del 24/08/2015) e all'Allegato n. 14.4 (Rev. 02 del 24/08/2015) già in atti, dove per ogni gruppo di miscelazione è indicato se la miscelazione "**è ammessa in impianto**" e se è "**NON in deroga**" o "**In deroga**", rispettivamente con riferimento all'operazione di smaltimento D13 di miscelazione o all'operazione di recupero R12 di miscelazione.

Le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da miscelare e le caratteristiche di pericolosità (cd. "classi HP") dei rifiuti che compongono ogni singola miscela sono indicate nella Sezione D sia dell'Allegato n. 14.2 (Rev. 02 del 24/08/2015), relativo all'operazione D13, che dell'Allegato n. 14.4 (Rev. 02 del 24/08/2015), relativo all'operazione R12, già in atti, rispettivamente alla voce "Tipologia rifiuti da miscelare" e alla voce "Caratteristiche di pericolosità (HP) dei rifiuti da miscelare".

Le operazioni di miscelazione, con riferimento anche a quanto dichiarato dal Gestore, per quanto applicabile al caso specifico, **vengono effettuate** in conformità alle MTD di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, in particolare:

- vi è una chiara definizione, per tutte le operazioni del processo, degli specifici obiettivi e delle reazioni chimiche previste;
- viene eseguita una verifica di laboratorio preliminare all'adozione di una qualsiasi nuova miscelazione di rifiuti;
- viene evitato il mescolamento di rifiuti difformemente alla tabella E.2 di cui alla BAT innanzi richiamata.

L'adozione delle MTD permette di non accrescere l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente.

Ne consegue pertanto che l'attività di miscelazione svolta dal Gestore, così come anche attestato da chimico abilitato, risponde alle prescrizioni dell'articolo 177, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 ovvero che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare *«a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.»*.

Le diverse miscele possono essere avviate presso impianti di smaltimento finale autorizzati alle operazioni D1, D5, D9, D10 e D12 o presso impianti di recupero finale autorizzati alle operazioni R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9 e R11.

Per quanto riguarda l'organizzazione delle procedure gestionali adottate in azienda per consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione di ogni carico di rifiuto conferito e avviato alla miscelazione, si rimanda a quanto illustrato dal Gestore nella documentazione già in atti a proposito delle procedure di omologa e tracciabilità.

Per quanto riguarda la **"miscelazione in deroga"**, la denominazione della miscela e i codici CER / EER (rifiuti di partenza) ovvero i "Codici CER in ingresso" che la compongono sono indicati nella Sezione D sia dell'Allegato n. 14.2 (Rev. 02 del 24/08/2015), relativo all'operazione D13, che dell'Allegato n. 14.4 (Rev. 02 del 24/08/2015), relativo all'operazione R12, già in atti.

I codici CER / EER sono suddivisi per categorie omogenee, così come indicato alla voce "Tipologia rifiuti da miscelare", ed è indicata la finalità dell'operazione di miscelazione ovvero:

- rendere omogenei i rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche similari;
- limitare gli odori;
- migliorare lo stato fisico (fluidità/palabilità) e la densità;
- aumentare la quantità da smaltire per singolo conferimento, previo raggruppamento, con relativa diminuzione del tempo di stoccaggio e del numero dei trasporti;
- rendere più sicure le successive operazioni di smaltimento/recupero.

Le categorie omogenee sono le seguenti:

- rifiuti liquidi pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità:
  - liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici, soluzioni di lavaggio (Sezione D, Sottosezione D1, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici, liquidi da industria fotografica (Sezione D, Sottosezione D2, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici, soluzioni oleose e contenenti carburanti (Sezione D, Sottosezione D3, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici, fondi di distillazione (Sezione D, Sottosezione D4, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici contenenti solventi non alogenati (Sezione D, Sottosezione D5, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici contenenti solventi alogenati (Sezione D, Sottosezione D6, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente organici, emulsioni (Sezione D, Sottosezione D7, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi e soluzioni con inquinanti principalmente inorganici (Sezione D, Sottosezione D8, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi e soluzioni inorganiche di natura acida (Sezione D, Sottosezione D9, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi e soluzioni inorganiche di natura basica (Sezione D, Sottosezione D10, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
  - liquidi, oli e scarti di olio (Sezione D, Sottosezione D11, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- rifiuti solidi pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità:
  - fanghi di natura prevalentemente organica contenenti solventi non alogenati (Sezione D, Sottosezione D12, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);

- fanghi di natura prevalentemente organica contenenti solventi alogenati (Sezione D, Sottosezione D13, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- fanghi di natura prevalentemente organica contenenti oli e grassi (Sezione D, Sottosezione D14, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- rifiuti solidi e fanghi di natura prevalentemente inorganica (Sezione D, Sottosezione D15, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4);
- rifiuti solidi e fanghi di natura prevalentemente organica (Sezione D, Sottosezione D16, Allegato n. 14.2 e Allegato n. 14.4).

Le attrezzature, gli impianti e le modalità operative che si utilizzano in funzione dei tipi di miscelazione sono indicati alla voce "Modalità di miscelazione".

In particolare, le operazioni sono eseguite:

- a mezzo di minipala meccanica con benna miscelatrice, su pavimentazione impermeabile dotata di appositi sistemi di raccolta dell'eventuale percolato;
- in serbatoio di stoccaggio fuori terra, all'interno di bacino di contenimento, con l'ausilio di pompe;
- in cisternette pallettizzate, con l'ausilio di pompe.

Per la verifica preliminare della compatibilità ai processi di miscelazione dei rifiuti si utilizza un pHmetro e un termometro elettronico per controllare eventuali fenomeni avversi che dovessero manifestarsi, come incremento di temperatura, sviluppo di vapori, polimerizzazione, ecc.

Le prove di miscelazione, per la verifica di eventuali reazioni, hanno una durata di almeno 24 ore.

Le miscele ottenute vengono stoccate in apposite aree dedicate dell'impianto, all'interno di contenitori omologati (stoccaggio in colli) e/o per esempio di cassoni scarrabili, ecc. (stoccaggio alla rinfusa).

Inoltre, per la miscelazione in generale, vengono osservate tutte le restanti prescrizioni impartite dall'Autorità Competente AIA (Provincia di Taranto) nella Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016.

2.3 GESTIONE DELLE ACQUE

2.3.1 ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate dei piazzali esterni dell'impianto, idoneamente pavimentati, recapitano per pendenza verso griglie di raccolta poste a livello del piano di calpestio (dove avviene un primo trattamento di grigliatura) e, una volta intercettate a mezzo di canalizzazioni interrate, vengono recapitate nella "vasca di arrivo e deviazione" (indicata in planimetria con il numero "24").

Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture degli edifici e delle tettoie, tramite i pluviali presenti, confluiscono a loro volta sui piazzali pavimentati e, pertanto, seguono lo stesso percorso innanzi indicato.

La vasca di arrivo e deviazione è realizzata in calcestruzzo armato gettato in opera, a perfetta tenuta stagna e della capacità di circa 4,8 m^3; questa consente di effettuare un trattamento di grigliatura e dissabbiatura primaria per tutte le acque meteoriche che vi recapitano.

Infatti, all'interno della stessa vasca è presente una lamiera forata, inclinata di circa 45°, che consente di trattenere il materiale grossolano eventualmente trasportato dalle acque meteoriche, non trattenuto dalle griglie di raccolta; inoltre, la particolare geometria della vasca (il volume disponibile al di sotto delle tubazioni di uscita) consente di trattenere sul fondo della vasca le particelle più grossolane.

Dalla vasca di arrivo e deviazione le acque vengono convogliate alla "vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia" (indicata in planimetria con il numero "25"), realizzata in calcestruzzo armato gettato in opera, a perfetta tenuta stagna e della capacità utile di circa 40 m^3, dove stazionano al fine di eseguire un trattamento di sedimentazione delle particelle più pesanti.

La vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia è sovradimensionata rispetto al volume di calcolo V_1, pari invece a 24,93 m^3, ovvero quello teorico ai sensi del R.R. Puglia n. 26 del 09/12/2013 (*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.*).

Per evitare fenomeni di diluizione delle acque di prima pioggia, nella vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia è stato installato un galleggiante, che al raggiungimento del livello corrispondente al volume V_1 azionerà una valvola otturatrice idonea in modo da evitare l'ingresso in vasca delle acque di seconda pioggia.

Le acque di seconda pioggia, in questo modo, prima dello scarico nei pozzi disperdenti, saranno direttamente collettate ai successivi trattamenti di sedimentazione e disoleazione, mentre le acque di prima pioggia, così come già specificato innanzi, stazionano nella vasca di accumulo per la sedimentazione delle particelle più pesanti.

Entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico le acque di prima pioggia tramite una pompa sommersa vengono avviate dalla vasca di accumulo all'impianto di trattamento chimico-fisico (anno di fabbricazione: 2001, matricola: 01/01) del tipo monoblocco fuori terra (indicato in planimetria con il numero "25"), che ha una portata nominale di trattamento pari a 1.090 litri/ora, consistente in un'ossido-flocculazione elettrolitica mediante sistema "ECOIND 1500 CE" di ECOACQUE®, al fine di conseguire il livello qualitativo prescritto per il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 4 di cui all'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e per quanto riguarda il riutilizzo per scopi irrigui dal D.M. n. 185 del 12/06/2003 (*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*), e dopo il trattamento depurativo accumulate per il successivo riutilizzo nella vasca antincendio oppure scaricate in subirrigazione negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti).

L'impianto di trattamento chimico-fisico, fermo restando lo stazionamento delle acque di prima pioggia per la sedimentazione delle particelle più pesanti, si mette in funzione e si arresta automaticamente a seguito dell'aumento o della diminuzione della quantità d'acqua da trattare accumulata e neutralizzata nella vasca di accumulo posta a monte dello stesso.

L'automatismo di ripresa è realizzato per mezzo di un interruttore stagno galleggiante posto all'interno della vasca di accumulo; la soglia d'intervento può essere regolata allungando o accorciando il cavo di sostegno.

Ad ogni aumento di livello del liquido contenuto nella vasca, tramite l'automatismo di cui sopra, entrano in funzione sia la pompa principale di aspirazione sia il trasformatore raddrizzatore che fornisce corrente continua a bassa tensione alla cella elettrolitica.

Variando opportunamente i collegamenti sulla morsettiera del gruppo alimentatore è possibile prestabilire l'intensità della corrente erogata (in %) in base alla conducibilità elettrica e al livello di inquinamento dell'acqua.

Il valore della corrente erogata è indicato su uno strumento a lettura digitale posto all'interno del quadro elettrico.

Premendo l'interruttore di emergenza l'impianto entra immediatamente in stand-by; il nuovo inserimento dovrà avvenire azionando l'interruttore generale posto all'interno del quadro elettrico.

Le acque trasferite dalla pompa principale attraversano dal basso verso l'alto la cella elettrolitica, dove sono inseriti n. 6 anodi sacrificali in lega d'alluminio e n. 5 catodi in acciaio.

Uno strumento contaore posto all'interno del quadro elettrico indica le ore di funzionamento della cella elettrolitica.

Le acque, dopo la flocculazione, scendono nel sedimentatore dove, grazie alla geometria interna dello stesso, avviene il processo di coagulazione e d'agglomerazione dei fiocchi; questi ultimi sedimentando sul fondo formano i fanghi di depurazione.

L'acqua chiarificata esce dal sedimentatore attraverso una serie di tubi pescanti a quote diverse e stramazza nel serbatoio polmone per i successivi trattamenti.

L'acqua in ingresso alla vasca di accumulo, così come già detto innanzi, è neutralizzata (per acidificazione).

Infine, l'acqua chiarificata viene inviata, per caduta, alla colonna a carboni attivi, caricata con 120 kg di carbone attivo minerale vegetale, atto a contenere sostanze ancora disciolte nell'acqua non eliminate con l'ossido-flocculazione.

I fanghi depositati sul fondo del sedimentatore vengono estratti e convogliati in due sacchi filtranti aprendo alternativamente due valvole a sfera poste alla base degli stessi.

I due sacchi filtranti che possono essere caricati alternativamente mediante il diffusore consentono una buona separazione dei fanghi dall'acqua, che una volta filtrata ritorna nuovamente nella vasca di accumulo, posta a monte dell'impianto.

I sacchi sono del tipo "a perdere" e non possono essere riutilizzati, sono montati su carrelli di movimentazione per facilitare il trasporto nel luogo di stoccaggio (deposito temporaneo) prima dell'avvio al recupero/smaltimento finale.

In impianto è presente un'ampia area a verde di circa 610 m^2 dove viene effettuato lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia trattate negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti) e lo scarico delle acque meteoriche successive alle prime (cd. di "seconda pioggia") negli strati superficiali del sottosuolo mediante due pozzi assorbenti superficiali (pozzi disperdenti).

In tale area sono state piantumate specie arboree e arbustive sempreverdi (*Quercus ilex*, *Pistacia Lentiscum*, *Rosmarinus officinalis*, *Cycas revoluta*, *Laurus nobilis*, *Genista tinctoria*) che richiedono notevoli quantitativi di acqua per l'accrescimento.

Di seguito si descrivono le caratteristiche costruttive del sistema di dispersione in subirrigazione delle acque meteoriche di prima pioggia trattate.

La subirrigazione è un particolare sistema di dispersione forzata dei reflui trattati nel terreno tramite speciali tubazioni forate, disposte entro trincee drenanti.

Nel caso in questione le acque meteoriche di prima pioggia, dopo il trattamento, vengono avviate alle tubazioni forate, che sono disposte entro una trincea drenante profonda circa 1 m rispetto al p.c. e avviluppate da uno strato ghiaioso con elementi di dimensioni variabili fra 2 e 6 cm; il letto di ghiaia, collocato nella metà inferiore della trincea, ha uno spessore di circa 30 cm ed è ricoperto di terreno vegetale fino al livello del p.c.

Le tubazioni disperdenti hanno un diametro di 10 cm e, così come illustrato in planimetria (Allegato n. 6, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021), sono disposte all'interno dell'area a verde presente in impianto per una lunghezza totale di circa 160 m.

La subirrigazione garantisce un'ulteriore depurazione delle acque di pioggia, sfruttando le capacità depurative del terreno: meccaniche, chimiche e biologiche.

Si è verificato inoltre che:

- le condotte disperdenti sono ubicate a una distanza maggiore di 5 m dai muri perimetrali di fondazione dei fabbricati presenti in impianto;
- le condotte disperdenti sono ubicate a una distanza maggiore di 30 m da condotte, serbatoi o altro servizio di acqua potabile; si ribadisce all'uopo che l'area industriale in cui è ubicato l'impianto non è asservita dalla rete AQP per la fornitura di acqua potabile;
- il massimo livello di escursione della falda si trova a più di 200 m di profondità dal p.c. e quindi molto distante dal fondo delle trincee, posto invece a circa 1 m dal p.c.

A valle del sistema di trattamento è presente il "pozzetto di scarico delle acque meteoriche" (indicato in planimetria con il numero "26"), che viene utilizzato anche per il campionamento delle acque trattate, immediatamente prima dello scarico, al fine di verificarne la conformità con i limiti di emissione di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Ogni qualvolta la vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia raggiunge il livello massimo di riempimento si aziona una valvola otturatrice (valvola di non ritorno), che non consente l'ingresso di ulteriori volumi di acqua.

Pertanto, così come descritto innanzi, le acque meteoriche di prima pioggia, prima di essere avviate a smaltimento negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione, vengono sottoposte a un trattamento di grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione e ossido-flocculazione elettrolitica in impianto di trattamento del tipo monoblocco fuori terra.

Le acque meteoriche, successive a quelle di prima pioggia, vengono avviate, tramite la vasca di arrivo e deviazione, ai trattamenti di sedimentazione e disoleazione, descritti di seguito.

I due pozzi disperdenti, a sezione circolare del diametro di 3,60 m, sono stati realizzati in opera mediante la posa di conci di tufo privi di malta per un'altezza pari a circa 5 m, con un cordolo anulare di consolidamento in calcestruzzo armato dell'altezza di 20 cm posato a circa 2,50 m dal fondo.

La copertura di ciascun pozzo è costituita da un solaio in latero-cemento dello spessore di 20+5 cm, con la presenza di una botola di ispezione dotata di chiusino in acciaio delle dimensioni di 50×50 cm.

Dal punto di vista geomorfologico l'area in oggetto ha una quota media di 374 m s.l.m. e in sito è presente una successione litologica costituita da depositi calcarei di piattaforma denominati "Calcare di Altamura".

Inoltre, considerate le oscillazioni freatiche possibili in corrispondenza di periodi particolarmente piovosi o siccitosi, si può individuare il livello di massima escursione della falda a una profondità di circa 320 m al di sotto del p.c.

Viste le caratteristiche litologiche del sito è definibile uno strato di sottosuolo, posto al di sopra del livello di massima escursione della falda sotterranea (acque sotterranee), che garantisce la salvaguardia della stessa.

Tale strato è definito "franco di sicurezza" all'articolo 3, comma 1, lettera h) del R.R. Puglia n. 26 del 09/12/2013 e, nel caso specifico, ha appunto uno spessore maggiore dello spessore minimo di 1,50 m.

Tale profondità della falda permette di escludere l'interazione diretta tra i flussi idrodinamici esistenti e la risorsa acquifera profonda.

Dal punto di vista idrogeologico, considerate le caratteristiche della tipologia calcarea, si può attribuire una permeabilità discreta con valori del coefficiente di permeabilità (K) dell'ordine di 10^{-5} m/s, determinato dalla porosità secondaria acquisita per fessurazione e carsismo predominante rispetto alla permeabilità primaria, trascurabile nei calcari, legata ai naturali processi di diagenesi.

Le caratteristiche geometriche dei due pozzi disperdenti, in particolare la loro profondità (pari a circa 5 m al di sotto del p.c.), e il livello di massima escursione delle acque sotterranee, considerando un franco di sicurezza di oltre 200 m, non consentono fenomeni di interazione diretta fra lo scarico e la falda, anche grazie alla litologia calcarea presente in sito.

All'atto del riempimento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia la valvola otturatrice di cui innanzi non consente l'ingresso di ulteriori volumi di acqua che, dal pozzetto di arrivo e deviazione, vengono avviati ad una vasca monoblocco realizzata in calcestruzzo armato vibrato (indicata in planimetria con il numero "40") per il trattamento in continuo delle acque meteoriche, costituita da un comparto di sedimentazione (separatore per solidi sedimentabili) e da un comparto di disoleazione (separatore per liquidi leggeri).

Nel sedimentatore viene creato un regime di calma che consente alle particelle sedimentabili in sospensione di precipitare e accumularsi sul fondo della vasca stessa.

Periodicamente si procede alla rimozione dei fanghi accumulatisi sul fondo del comparto di sedimentazione ed avviati presso idonei impianti autorizzati al loro recupero/smaltimento finale.

Dal comparto di sedimentazione, le acque confluiscono in un secondo comparto (indicato in planimetria con il numero "41"), cd. "disoleatore" o "separatore per liquidi leggeri".

Nel disoleatore l'aggregazione delle particelle leggere viene favorita dalla presenza di un filtro a coalescenza (costituito da pacchi lamellari e/o filtri in polipropilene), che consente di separare dalle acque le particelle surnatanti che confluiscono in un apposito pozzetto di raccolta oli.

Periodicamente si procede alla rimozione degli oli accumulatisi nel pozzetto di raccolta, che vengono avviati presso idonei impianti autorizzati al loro recupero/smaltimento finale e si procede, inoltre, alla pulizia del filtro a coalescenza.

All'uscita dal disoleatore le acque confluiscono in un "pozzetto di ispezione e campionamento" (indicato in planimetria con il numero "42"), utilizzato anche per il prelievo dei campioni da sottoporre alle analisi periodiche (analisi in autocontrollo) o a quelle degli Organi di controllo.

Dal pozzetto di ispezione e campionamento le acque vengono avviate a smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo mediante i due pozzi disperdenti (identificati in planimetria con il numero "28").

In relazione all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento, sancito dall'articolo 2 del R.R. Puglia n. 26 del 09/12/2013, si precisa che le acque meteoriche di prima pioggia trattate vengono accumulate e riutilizzate per scopi irrigui ossia per l'irrigazione delle aree a verde presenti in impianto, nel rispetto del D.M. n. 185 del 12/06/2003.

Difatti, le acque meteoriche di prima pioggia trattate da riutilizzare vengono accumulate nella "vasca antincendio", indicata nell'apposita planimetria (Allegato n. 6, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021) con il numero "30".

Il restante volume disponibile oltre quello minimo di acqua prescritto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VV.F.) di Taranto per la riserva antincendio, ai fini del riutilizzo, viene riempito con le acque meteoriche di cui sopra e di volta in volta rabboccato a seconda della piovosità e delle esigenze irrigue.

Le acque meteoriche di prima pioggia trattate in eccesso alle necessità irrigue vengono scaricate negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti).

In generale, bisogna considerare che durante i mesi invernali la piovosità è maggiore e per contro diminuisce il fabbisogno irriguo; il contrario avviene invece nei mesi estivi.

2.4 ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Le acque reflue assimilate alle domestiche, provenienti dai servizi igienici (W.C., lavabo dei bagni e docce), le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'impianto recapitano in vasca tipo Imhoff (cd. "fossa Imhoff") e, successivamente, in vasca interrata a perfetta tenuta stagna (per la raccolta del liquame chiarificato);

Considerata l'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento di cui all'articolo 7, comma 3, del R.R. Puglia n. 26 del 12/12/2011 (*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.*) **le acque reflue domestiche vengono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006**;

L'impianto in questione può considerarsi "**insediamento isolato**", così come definito all'articolo 2, comma 2, lettera o) del R.R. Puglia n. 26 del 12/12/2011 in una zona **NON servita da rete fognaria**; inoltre, alla data di entrata in vigore (14 febbraio 2012) del R.R. Puglia n. 26 del 12/12/2011 lo scarico **era in esercizio e conforme** alla disciplina e al regime autorizzatorio previgente.

Infine, occorre precisare che l'area a verde presente in impianto **è dedicata allo smaltimento** delle acque meteoriche di prima pioggia (in trincea drenante) e di seconda pioggia (in pozzi disperdenti), previo trattamento depurativo appropriato in loco, nonché al **riutilizzo per uso irriguo** dopo il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia;

Pertanto, le circostanze tecniche di cui sopra, **rendono impossibile l'adeguamento** di cui al comma 3 dell'articolo 7 del R.R. Puglia n. 26 del 12/12/2011.

2.5 IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO ARIA

In stabilimento sono presenti idonei sistemi di aspirazione e trattamento aria a servizio dei reparti/fasi suscettibili di produrre emissioni convogliabili in atmosfera.

Nella Tabella 2.3 sono elencati i sistemi di abbattimento presenti in stabilimento con indicazione dei punti di emissione convogliata cui afferiscono.

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)
E1	Filtro a carboni attivi	Lavaggio (settimanale); Sostituzione prefiltro, filtro a tasche, filtro a carbone attivo (Semestrale ovvero ogni 500 ore circa)	Porte d'ispezione dei carboni attivi	Secondo quanto indicato dal costruttore del filtro (Settimanale)
E3	Filtro a cartucce	Rimozione dei bidoni per lo scarico delle polveri (quando necessario); sostituzione delle cartucce filtranti (annuale)	Porte d'ispezione delle cartucce filtranti	Secondo quanto indicato dal costruttore del filtro (Settimanale)

Tabella 2.3 – Emissioni convogliate in atmosfera

Gli sfiati dei serbatoi contenenti rifiuti allo stato liquido sono collegati ad un sistema di abbattimento delle emissioni generati durante le operazione di carico e scarico degli stessi; allo stesso sistema di abbattimento è collegato il sistema di captazione delle emissioni presente nella sala travaso rifiuti liquidi.

Tale sistema di abbattimento è costituito da un apparato monoblocco che contiene un elettroventilatore ed un filtro a carboni attivi che, attraverso un opportuno sistema di collettamenti e cappe, aspira il flusso convogliato dai serbatoi e dalla sala travaso.

L'ingresso dell'aria da trattare avviene attraverso un'apposita bocca di entrata posta alla base delle cartucce filtranti.

Il filtro è caratterizzato da pareti metalliche forate riempite con **carboni attivi**: quando l'aspiratore è attivo, l'aria viene forzata e indotta a passare attraverso le pareti del **filtro** dove si trovano i granuli di carbone che trattengono le sostanze presenti nel flusso gassoso.

Il flusso dell'aria dopo aver attraversato il filtro viene immessa in atmosfera attraverso il camino di uscita, indicato con la sigla **E1** (punto di emissione convogliata).

Le eventuali emissioni in atmosfera (principalmente polveri) derivanti dalle operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione, vengono captate mediante idoneo sistema di aspirazione e abbattute in un filtro a cartucce.

Tale impianto è costituito da un elettroventilatore che, attraverso un opportuno sistema di cappe, aspira l'aria in corrispondenza dell'uscita del materiale triturato, e tramite un sistema di tubazioni la convoglia al filtro a cartucce che ne trattiene le eventuali polveri presenti.

L'ingresso dell'aria da trattare avviene attraverso un'apposita bocca di entrata posta alla base delle cartucce filtranti.

La brusca diminuzione della velocità dell'aria, dovuta all'improvviso aumento della sezione, provoca la precipitazione naturale delle particelle più pesanti nel contenitore di raccolta situato al disotto del filtro.

Le polveri più fini trasportate dall'aria, risalendo il corpo centrale del gruppo di trattamento, incontrano le cartucce filtranti tese dal cestello.

Il flusso dell'aria attraversa le cartucce dall'esterno verso l'interno e, mentre le polveri vengono trattenute sulla loro superficie esterna, l'aria risale uscendo dal gruppo e viene immessa in atmosfera attraverso il camino di uscita, indicato con la sigla **E3** (punto di emissione convogliata).

2.6 IMPIANTO ELETTRICO

Le apparecchiature e le installazioni elettriche, oltre a soddisfare i requisiti progettuali connessi all'attività, corrispondono alle prescrizioni delle norme CEI vigenti e a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

L'alimentazione delle utenze elettriche in impianto avviene direttamente dalla rete pubblica di fornitura dell'energia elettrica.

A tal proposito si specifica che la SERVECO S.r.l., per il proprio impianto, fruisce di un regolare contratto per la fornitura di energia elettrica ad uso industriale.

2.7 IMPIANTO ANTINCENDIO

Le operazioni svolte all'interno dello stabilimento comportano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in quanto rientranti nel punto 1 dell'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011.

La SERVECO S.r.l. è in possesso, per l'impianto in questione, del previsto Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto in data 23/06/2011 con Prot. n. 13326 del 19/08/2011, con rinnovo periodico Prot. n. 8825 del 14/06/2019 (Rif. Pratica 38402/A).

Le attività dello stabilimento di cui all'elenco dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011 soggette al controllo periodico dei VV.F. sono riportate di seguito.

Attività	Descrizione dell'attività
12.3.C	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc.
34.2.C	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > 50.000 kg.
43.2.C	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg.
44.2.C	Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg.

Tabella 2.4 – Attività dell'impianto soggette al controllo periodico dei VV.F.

Al fine di prevenire la formazione e lo sviluppo di incendi lo stabilimento è dotato di:

- impianto di videosorveglianza con videocamere distribuite, in particolare a controllo degli accessi all'impianto, per esigenze di sicurezza, con la funzione di controllare e prevenire eventuali intrusioni;
- impianto di videosorveglianza con termocamere posizionate nell'area di triturazione a controllo delle temperature, con la funzione di prevenzione incendi;
- sistema di allarme incendio posizionato in vari punti dello stabilimento.

L'impianto è dotato di un sistema antincendio con idranti ad acqua e gruppi schiuma carrellati, estintori a polvere carrellati e portatili, estintori a CO_2 portatili; nell'area dedicata alla triturazione è stato installato anche un impianto a diluvio.

La rete è alimentata dal gruppo idrico antincendio, mentre la riserva idrica antincendio è costituita da una vasca interrata da 148 m^3.

2.8 IMPIANTI AUSILIARI

2.8.1 GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

In impianto è installato un gruppo elettrogeno marca “MGE Srl” – modello “IVECO AIFO 8210SR128” della potenza di 350 kVA (291 kW), di cui si è già detto in precedenza.

L’energia prodotta viene utilizzata per l’alimentazione del trituratore, che avviene in genere 2 volte alla settimana per circa un’ora al giorno, ovvero per l’alimentazione del gruppo idrico antincendio, su linea preferenziale, in caso di emergenza.

L’azionamento del gruppo è garantito in maniera automatica da un quadro elettrico commutatore.

2.9 DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO E MISURA INSTALLATI

2.9.1 SISTEMA DI PESATURA

In stabilimento sono presenti i seguenti sistemi di pesatura:

- pesa a ponte elettronica da 60.000 kg per verificare il peso di tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto su veicoli e/o all’interno di grandi contenitori, mediante il metodo di doppia pesata (lordo e tara);
- bascula meccanica da 2.000 kg per verificare il peso di rifiuti contenuti in piccole confezioni.

2.9.2 SISTEMA DI CONTROLLO DOCUMENTALE

Dal punto di vista documentale, la SERVECO S.r.l. provvede ai regolari adempimenti amministrativi previsti dalla legge in materia di gestione rifiuti:

- registro di carico e scarico per la registrazione delle quantità di rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto;
- dichiarazione ambientale su apposito Modello Unico di Dichiarazione (MUD), che annualmente sarà trasmessa alla CCIAA di Taranto;
- test di cessione sul rifiuto tal quale (ove previsto dalla normativa vigente);
- formulario di identificazione del rifiuto (FIR) per i rifiuti prodotti internamente all’impianto.

Tutte le attrezzature/macchinari impiegati nel ciclo produttivo saranno marchiati CE, ove previsto, e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine.

2.9.3 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TERMOCAMERE PER PREVENZIONE INCENDI

Per ragioni di sicurezza la SERVECO S.r.l. si è dotata di due impianti di videosorveglianza:

1) il primo dispone di videocamere distribuite, in particolare a controllo dell'accesso all'impianto, per esigenze di sicurezza patrimoniale, con la funzione di controllare e prevenire eventuali intrusioni;
2) il secondo dispone di termocamere posizionate nell'area di triturazione a controllo delle temperature, con la funzione di prevenzione incendi.

Lo stabilimento è provvisto di un impianto di videosorveglianza con n. 12 telecamere fisse che non presentano dispositivo in grado di variare l'ampiezza del campo visivo.

L'impianto di videosorveglianza è costituito anche da un impianto di videoregistrazione e da un monitor collocati all'interno del vano tecnico con porta di sicurezza, le cui chiavi sono in possesso del Sig. TURNONE Domenico (Coordinatore d'Impianto) il quale può visionare le immagini ed in sua assenza dal P.I. LOPARCO Antonio (Direttore Tecnico Impianto).

Le telecamere inquadrano esclusivamente le parti di locali o le aree esterne più esposte al rischio con particolare attenzione agli accessi; la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori è del tutto eccezionale ed occasionale, in quanto in tali aree non sono presenti postazioni di lavoro fisse ma possono essere interessate dal passaggio sporadico di personale a piedi e/o su mezzi, quali carrelli elevatori e/o mezzi d'opera.

Le immagini del monitor e le videoregistrazioni non vengono immesse né nella rete aziendale né in internet.

Il videoregistratore è accesso 24 ore su 24, mentre il monitor viene acceso solo quando occorre visionare le immagini in occasione di intrusioni o di un incidente.

Le registrazioni sono custodite nel locale tecnico per un periodo di tempo massimo di 72 ore.

Prima di dell'installazione del sistema di videosorveglianza si è proceduto ad informare il personale dipendente nelle forme del Reg. (UE) 2016/679 e dopo l'installazione sono stati affissi appositi cartelli informativi, sia nelle aree interne che in quelle esterne, nei luoghi soggetti a videosorveglianza.

Il secondo impianto è un sistema di videosorveglianza dedicato all'area di triturazione, composto da n. 2 telecamere termografiche e n. 1 nvr (unità di registrazione), che ha la funzione di rilevare le anomalie termiche prima dell'avvio di un incendio, individuando punti caldi e difetti invisibili su macchinari o impianti elettrici che potrebbero indicare un potenziale problema.

Il rilevamento dinamico degli incendi, basato sulla tecnologia Deep Learning, è una funzione delle telecamere che sfrutta i Big Data di sicurezza di Hikvision, contenenti enormi campioni di informazioni globali sul clima per fornire la massima precisione di rilevamento possibile, entro il limiti della termografia.

Le immagini in tempo reale risultano disponibili a video nell'area presidiata degli uffici, ed eventuali potenziali eventi vengono segnalati da un avvisatore ottico e acustico installato nello stesso presidio.

2.10 MACCHINE, ATTREZZATURE, MEZZI D'OPERA ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

All'interno dello stabilimento, finalizzate alle attività produttive, sono presenti le seguenti macchine, attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico.

MACCHINE PER RIDUZIONE VOLUMETRICA

Macchina	Costruttore	Tipo / Modello
Trituratore	SATRIND	F15/150
Pressa oleodinamica	RINO TULLIS	TR22/XB-A 1000X800
Pressa oleodinamica	RINO TULLIS	TR22/CEM-A
PRESSA BARILI	DIXI	DRUM BALER 25FP

Tabella 2.5 – Elenco dei macchinari utilizzati per la riduzione volumetrica

MEZZI D'OPERA

Macchina	Costruttore	Tipo / Modello
Carrello elevatore	DOOSAN	D30G
Carrello elevatore con forche a sbalzo	OM	DI 50C/500
Carrello elevatore	TOYOTA	02-7 FDF 15
Carrello elevatore	TOYOTA	62-7 FDF 25
Carrello elevatore	EUROMEC	EH-170/8
Caricatore Semovente Idraulico	EUROMEC	EH-210/8
Macchina operatrice semovente	IVECO FIAT	190.38/R-4.4

Tabella 2.6 – Elenco dei mezzi d'opera in dotazione all'impianto

ATTREZZATURE

Macchina	Costruttore	Tipo / Modello
Pesa a ponte (Portata 60.000 kg)	GOMBA	SGKDI
Bascula (da 2.000 kg)	MERLONI	BASCULA A RAPPORTO M3"
Compressore	NUAIR	B3800B/3T/100
Gruppo Elettrogeno	MGE S.R.L.	IVECO-AIFO 8210SRI26
Gruppo idrico antincendio	NUOVA STAA POMPE S.R.L.	GNE1 R890 04 300
Motopompa	STAAPOMPE	GNUS10 65 250 500
Filtro a carboni attivi/Aspiratore	AIRFAN	KCA 6000
impianto di depurazione	ECOACQUE SNC	ECOIND 1500
Elettropompa bisenso	LIVERANI	MASTER 90/L
Filtro a cartucce	ANTONIO FRUNCILLO	FCC 4X3/345/1.200
Elettropompa sommersa	PEDROLLO	MCM 15/50

ATTREZZATURE

Macchina	Costruttore	Tipo / Modello
Ph-metro	HANNA	HI83141
Transpallet	BOLZONI	*TSM*
Misuratore di portata	TROTEC	TA300

Tabella 2.7 – Elenco delle attrezzature in dotazione all'impianto

Allo stato attuale ciascun macchinario, attrezzatura, impianto e/o sistema è perfettamente funzionante ed efficiente, in quanto vengono rigorosamente osservate le indicazioni di utilizzo e manutenzione fornite dalle case costruttrici.

3 ENERGIA

3.1 PRODUZIONE DI ENERGIA

Con riferimento a quanto riportato nella Scheda L "Energia", la produzione di energia elettrica avviene mediante un gruppo elettrogeno marca "MGE Srl" – modello "IVECO AIFO 8210SR128" della potenza di 350 kVA (291 kW).

L'energia prodotta viene utilizzata per l'alimentazione del trituratore, che avviene in genere 2 volte alla settimana per circa un'ora al giorno, ovvero per l'alimentazione del gruppo idrico antincendio, su linea preferenziale, in caso di emergenza.

L'alimentazione di altre utenze elettriche in impianto avviene direttamente dalla rete pubblica di fornitura dell'energia elettrica (ENEL).

3.2 CONSUMO DI ENERGIA

L'alimentazione delle linee d'impianto è di tipo elettrico e avviene direttamente dalla rete pubblica di fornitura dell'energia elettrica (ENEL).

Il consumo annuo di energia nel corso dell'anno 2020 è stato pari a circa 7,048 MWh.

Anno 2020	Fase/reparto	Consumo annuo [MWh]
Energia elettrica	Triturazione	0[1]
	Altre utenze	7,048

Tabella 3.1 – Consumo di energia

[1] *Si specifica che nel corso dell'anno 2020 il consumo di energia imputabile al trituratore è stato pari a zero in quanto l'impianto è rimasto fermo per revamping.*

4 EMISSIONI

4.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1.1 EMISSIONI CONVOGLIATE

Nelle tabelle riportate di seguito, i punti di emissione convogliata oggetto di monitoraggio e controllo vengono individuati con le sigle **"En"** e meglio descritti di seguito:

- **E1** è il punto di emissione in atmosfera in uscita dal filtro a carboni attivi, a servizio dell'impianto di captazione vapori dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio e dalla cappa aspirante dalla vasca di travaso liquidi;
- **E2** è il punto di emissione in uscita dal tubo di scarico del motore diesel dell'impianto per la produzione di energia elettrica (gruppo elettrogeno);
- **E3** è il punto di emissione in atmosfera in uscita dal filtro a cartucce, a servizio dell'impianto di abbattimento polveri dell'area dedicata alla riduzione volumetrica (triturazione).

Tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera sono accessibili in maniera agevole e sicura per le operazioni di campionamento.

Punto di emissione	Provenienza	Altezza dal suolo [m]	Sezione di emissione [m^2]	Coordinate geografiche (gradi DMS)	
				Latitudine	Longitudine
E1	Impianto di captazione vapori dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio e dalla cappa aspirante dalla vasca di travaso liquidi	9,60	0,25	40°37'23,95''	17°25'39,70''
E2	Gas di scarico del motore diesel dell'impianto per la produzione di energia elettrica (gruppo elettrogeno)	3,76	0,021	40°37'20.95''	17°25'41,35''
E3	Impianto di abbattimento polveri dell'area dedicata alla riduzione volumetrica (triturazione)	10,00	0,126	40°37'23,20''	17°25'39,90''

Tabella 4.1 – Emissioni convogliate in atmosfera

Si specifica che in impianto è installato un gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica che, come meglio descritto al paragrafo 2.8.1, è a servizio anche del gruppo idrico antincendio in caso di emergenza.

Ai sensi del c. 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il gruppo elettrogeno di potenza termica inferiore a 1 MW, non è sottoposto ad autorizzazione in quanto trattasi di impianto o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, come elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta dello stesso decreto:

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

Nella seguente Tabella 4.2, con riferimento alle emissioni puntuali (convogliate), si specificano le sostanze inquinanti oggetto di monitoraggio in autocontrollo con i rispettivi Valori Limite di Emissione (VLE) autorizzati in forza della Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA).

Parametri/inquinanti da monitorare	Punto di controllo	Limite di legge	VLE autorizzato	Sistema di abbattimento	Frequenza autocontrollo
Polveri	E1	50 mg/Nm^3 P.to 5 P.te II All. I P.te V D.Lgs. 152/2006 10 mg/Nm^3 (L.G. CRIAP 23/05/1998)	10 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (annuale)
Polveri totali	E2	130 mg/Nm^3 P.to 3 P.te III All. I P.te V D.Lgs. 152/2006	130 mg/Nm^3	–	Come da PMeC (annuale)
Polveri totali	E3	50 mg/Nm^3 P.to 5 P.te II All. I P.te V D.Lgs. 152/2006 10 mg/Nm^3 (L.G. CRIAP 23/05/1998)	10 mg/Nm^3	Filtro a cartucce	Come da PMeC (annuale)
Ammine espresse come NH_3	E1	20 mg/Nm^3 P.to 4 P.te II All. I P.te V D.Lgs. 152/2006 5 mg/Nm^3 (L.G. CRIAP 23/05/1998)	5 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (annuale)

Parametri/inquinanti da monitorare	Punto di controllo	Limite di legge	VLE autorizzato	Sistema di abbattimento	Frequenza autocontrollo
Ammoniaca	E1	250 mg/Nm^3 P.to 3 P.te II All. I P.te V D.Lgs. 152/2006 2 mg/Nm^3 (L.G. CRIAP 23/05/1998)	2 mg/Nm^3 (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016)	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (annuale)
H_2S	E1	5 mg/Nm^3 P.to 3 P.te II All. I P.te V D.Lgs. 152/2006 5 mg/Nm^3 (L.G. CRIAP 23/05/1998)	1 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (annuale)
COV	E1	10 mg/Nm^3 (L.G. CRIAP 23/05/1998)	10 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (annuale)
Ossidi di Azoto	E2	4.000 mg/Nm^3 P.to 3 P.te III All. I P.te V D.Lgs. 152/2006	4.000 mg/Nm^3	–	Come da PMeC (annuale)
Monossido di Carbonio	E2	650 mg/Nm^3 P.to 3 P.te III All. I P.te V D.Lgs. 152/2006	650 mg/Nm^3	–	Come da PMeC (annuale)

Tabella 4.2 – Inquinanti delle emissioni convogliate oggetto di monitoraggio in autocontrollo

4.1.2 EMISSIONI ODORIGENE

All'interno dello stabilimento la formazione di sostanze odorigene viene monitorata in corrispondenza del punto di emissione convogliata E1.

Difatti la generazione di tali sostanze odorigene si può generare in concomitanza con le operazioni di carico e scarico dai serbatoi di rifiuti liquidi e durante le operazioni di ricondizionamento, travaso e raggruppamento dei rifiuti liquidi effettuate nell'apposita sala travaso.

A tal fine gli sfiati dei serbatoi e la cappa di aspirazione in sala travaso sono collegati verso un sistema di aspirazione e abbattimento, costituito da un filtro a carboni attivi.

Solo dopo il passaggio all'interno del sistema di abbattimento il flusso gassoso trattato viene emesso in atmosfera tramite il camino identificato con la sigla E1.

Il Gestore esegue il campionamento delle emissioni odorigene in corrispondenza del punto di emissione convogliata in atmosfera indicato con la sigla "E1", come prescritto nel provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016).

Nella seguente Tabella 4.3 sono riportate le sostanze inquinanti odorigene di cui alla Legge della Regione Puglia n. 23 del 16/04/2015, considerate attinenti al processo produttivo in questione, oggetto di monitoraggio in autocontrollo con i rispettivi Valori Limite di Emissione (VLE) autorizzati in forza della Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA).

Parametri/inquinanti da monitorare	Punto di controllo	Limite di legge	VLE autorizzato	Sistema di abbattimento	Frequenza autocontrollo
Metanolo (N.ro CAS: 67-56-1)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Etanolo (N.ro CAS: 67-17-5)	E1	600 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	600 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Isopropanolo (N.ro CAS: 67-63-0)	E1	300 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Ter-butanolo (N.ro CAS: 75-65-0)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Fenolo (N.ro CAS: 108-95-2)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
2-Etossietanolo (N.ro CAS: 111-76-2)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
2-N-Butossietanolo (N.ro CAS: 108-95-2)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
2-Etossietilacetato (N.ro CAS: 111-15-9)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Isobutilacetato (N.ro CAS: 110-19-0)	E1	80 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	80 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
N-Butilacetato (N.ro CAS: 123-86-4)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
N-Propilacetato (N.ro CAS: 109-60-4)	E1	300 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Sec-Butilacetato (N.ro CAS: 108-95-2)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)

Parametri/inquinanti da monitorare	Punto di controllo	Limite di legge	VLE autorizzato	Sistema di abbattimento	Frequenza autocontrollo
Ter-Butilacetato (N.ro CAS: 540-88-5)	E1	700 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	700 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metilacetato (N.ro CAS: 79-20-9)	E1	300 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metilmetacrilato (N.ro CAS: 80-62-6)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Acetone (N.ro CAS: 67-64-1)	E1	600 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	600 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metilisobutilchetone (N.ro CAS: 108-10-1)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metiletilchetone (N.ro CAS: 78-93-3)	E1	300 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metil N-Amilchetone (N.ro CAS: 110-43-0)	E1	70 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	70 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Tatracloroetilene (N.ro CAS: 127-18-4)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Tricloroetilene (N.ro CAS: 78-93-3)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
1,3-Butadiene (N.ro CAS: 106-99-0)	E1	5 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	5 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Dietilammina (N.ro CAS: 109-89-7)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Dimetilammina (N.ro CAS: 124-40-3)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Etilammina (N.ro CAS: 75-04-7)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metilammina (N.ro CAS: 74-89-5)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)

Parametri/inquinanti da monitorare	Punto di controllo	Limite di legge	VLE autorizzato	Sistema di abbattimento	Frequenza autocontrollo
Ammoniaca (N.ro CAS: 7664-41-7)	E1	250 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	2 mg/Nm^3 (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016)	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
N-Butilaldeide (N.ro CAS: 123-72-8)	E1	4 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	4 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Acroleina (N.ro CAS: 107-02-8)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Formaldeide (N.ro CAS: 50-00-0)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Propionaldeide (N.ro CAS: 123-38-6)	E1	5 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	5 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Acetaldeide (N.ro CAS: 75-07-0)	E1	5 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	5 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Crotonaldeide (N.ro CAS: 4170-30-3)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Acido Acetico (N.ro CAS: 64-19-7)	E1	30 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	30 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Idrogeno Solforato (N.ro CAS: 105-46-4)	E1	1 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	1 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Dimetildisolfuro (N.ro CAS: 624-92-0)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Dimetilsolfuro (N.ro CAS: 75-18-3)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
A-Pinene (N.ro CAS: 1195-92-2)	E1	200 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	200 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
B-Pinene (N.ro CAS: 80-56-8)	E1	300 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Limonene (N.ro CAS: 127-91-3)	E1	500 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	500 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)

Parametri/inquinanti da monitorare	Punto di controllo	Limite di legge	VLE autorizzato	Sistema di abbattimento	Frequenza autocontrollo
Concentrazione odori	E1	300 ouE/m^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 ouE/m^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)

Tabella 4.3 – Inquinanti odorigeni delle emissioni convogliate oggetto di monitoraggio in autocontrollo

4.1.3 EMISSIONI DIFFUSE

Nelle fasi di accettazione e movimentazione dei rifiuti polverulenti all'interno dell'impianto non si riscontra la presenza di emissioni diffuse, in quanto tali tipologie di rifiuti giungono sempre idoneamente confezionati.

Le attività di trattamento (selezione e cernita e/o miscelazione) dei rifiuti che presentano natura polverulenta, invece, conformemente a quanto indicato nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, vengono eseguite in ambiente confinato, dove sono installati idonei sistemi di captazione ed aspirazione dell'aria e di successiva filtrazione degli eventuali odori e/o polveri, che ne permettono l'emissione in atmosfera nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Lo stoccaggio (il deposito preliminare D15 o la messa in riserva R13) di tali tipologie di rifiuti avviene sempre all'interno di contenitori chiusi, quali cassoni scarrabili a tenuta stagna sempre dotati di apposita copertura, big-bags con fodera di sicurezza interna, casse e fusti di varie dimensioni con coperchio a tutta apertura, con lo scopo di eliminare l'influenza del vento e prevenire qualsiasi eventuale formazione di polveri.

Inoltre, in funzione della loro assoggettabilità alla normativa ADR e quindi delle loro caratteristiche di pericolosità secondo tale disciplina, gli imballaggi utilizzati sono del tipo omologato secondo le specifiche tecniche dettate dalla predetta normativa e comunque idonei all'uso.

I rifiuti stoccati all'esterno nelle condizioni di cui sopra sono posizionati sempre sotto copertura (tettoia metallica).

Facendo riferimento ai documenti redatti dall'*EUROPEAN COMMISSION, Directorate, General JRC (Joint Research Centre), Institute for Prospective Technological Studies Sustainability in Industry, Energy and Transport European IPPC Bureau* "*Integrated Pollution Prevention and Control", in impianto vengono costantemente adottati gli accorgimenti organizzativi e tecnici previsti dalle "Best Available Technique (BAT) on emissions from storage*".

Le tecniche adottate presso l'impianto per lo stoccaggio dei rifiuti sono quelle previste dallo "*Integrated Pollution Prevention and Control*" in "*Waste treatments industries*" e in particolare:

- vengono ridotte al minimo le distanze di movimentazione;
- si evita la movimentazione dei rifiuti durante condizioni metereologiche di forte ventosità;
- si utilizzano idonei sistemi di copertura dei cassoni scarrabili;
- viene scelta la giusta posizione di carico/scarico;

- sono adottate adeguate velocità di movimentazione;
- sono localizzate le aree di stoccaggio in modo tale da eliminare o minimizzare la doppia movimentazione all'interno dell'impianto;
- viene adottato di un criterio che consente di tenere sotto controllo il quantitativo di rifiuto istantaneamente presente all'interno dell'impianto;
- lo stoccaggio del rifiuto avviene in funzione delle sue caratteristiche (stato fisico e pericolosità) in modo da evitare problemi di incompatibilità.

Inoltre, come prescritto dall'Autorità di Controllo AIA (ARPA Puglia – DAP Taranto) in occasione del Controllo Ordinario AIA del 2019, al fine di prevenire la dispersione eolica, ancorché potenziale, quale azione di miglioramento delle prestazioni, il Gestore ha definito nell'istruzione di lavoro IL E-04.6 del 25/10/2019 (*Gestione delle attività di triturazione rifiuti in condizioni di vento intenso*) del S.G.I. la velocità del vento limite (12 m/s) al di sopra della quale saranno sospese le operazioni di triturazione dei rifiuti.

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Misure di contenimento esistenti
Stoccaggio rifiuti polverulenti	Cumuli esterni	Pareti in c.a.
Stoccaggio rifiuti polverulenti	Cassoni scarrabili	Telone di copertura

Tabella 4.4 – Emissioni diffuse in atmosfera

4.1.4 EMISSIONI FUGGITIVE

Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive in impianto sono generate da valvole, flange, ecc.

Relativamente alle emissioni fuggitive viene effettuato il controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.

4.2 SCARICHI IDRICI

Ai sensi dell'articolo 74, lettera ff), del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, si intende per scarico *«qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione»*.

Pertanto, alla luce di tale definizione, nel caso specifico, deve intendersi per scarico esclusivamente quello delle acque meteoriche negli strati superficiali del suolo e sottosuolo, indicato con la sigla **"S1"**.

Le acque reflue di tipo domestico, invece, **NON vengono scaricate** in alcun corpo recettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria) ma inviati in vasca tipo "Imhoff", da dove le acque reflue chiarificate confluiscono in vasca interrata a perfetta tenuta stagna per l'accumulo.

Pertanto, pur avendo indicato in corrispondenza della fossa Imhoff l'indicazione della sigla **"S2"**, per le acque reflue di tipo domestico viene adottata una gestione rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.

Le attività di monitoraggio in autocontrollo ai punti di scarico vengono effettuate in corrispondenza dei seguenti pozzetti:

- **P1(S1) (pozzetto numero "26")** relativo allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia trattate negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti), al fine di dimostrare la conformità dello scarico ai valori limite di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- **P2(S1) (pozzetto numero "42")** relativo allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi assorbenti superficiali (pozzi disperdenti), al fine di dimostrare la conformità dello scarico ai valori limite di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006.

Punto di scarico	Coordinate (UTM)
P1(S1) – Pozzetto numero "26" Punto di scarico delle acque meteoriche di prima pioggia trattate e invio al corpo recettore di smaltimento finale (rete di subirrigazione)	Zona 33 T 705395.00 m E 4499689.00 m N
P2(S1) – Pozzetto numero "42" Punto di scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate e invio al corpo recettore di smaltimento finale (pozzi disperdenti)	Zona 33 T 705407.00 m E 4499691.00 m N

Tabella 4.5 – Coordinate geografiche (UTM) dei punti di scarico

Sigla	Provenienza	Destinazione	Valori limite di legge	Frequenza di monitoraggio
P1(S1)	Acque meteoriche di prima pioggia trattate	Scarico negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti)	Tab. 4 All. 5 P.te III D.Lgs. 152/2006	Come da PMeC (semestrale)
P2(S1)	Acque meteoriche di seconda pioggia trattate	Scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi assorbenti superficiali (pozzi disperdenti)	Tab. 4 All. 5 P.te III D.Lgs. 152/2006	Come da PMeC (semestrale)

Tabella 4.6 – Punti di campionamento per il monitoraggio in autocontrollo

4.2.1 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Le acque meteoriche di dilavamento che ricadono sulle aree esterne dell'impianto sono gestite secondo quanto previsto dal R.R. Puglia 26/2013.

Come previsto dallo stesso Regolamento, lo stabilimento ricade nel campo di applicazione del Capo II in quanto rientrante alla voce di cui alla lettera m) del punto 2 dell'articolo 8: "Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi".

La gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di quelle successive (seconda pioggia) è stata descritta in maniera dettagliata nel precedente paragrafo 2.3.1.

Le acque meteoriche di prima pioggia sono separate da quelle di seconda pioggia come prescritto dal Capo II del citato regolamento ed avviate ad opportuni trattamenti prima di essere avviate a riutilizzo e in subordine smaltite negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti).

Il **punto di scarico** individuato per il recapito di tali acque trattate è indicato con la **sigla P1(S1)** e le coordinate UTM di tale punto sono: Zona 33 T - 705395.00 m E - 4499689.00 m N.

La conformità allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia trattate viene eseguita mediante esecuzione di analisi in autocontrollo relativamente ai parametri indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Il **pozzetto di campionamento** per la verifica di tali parametri relativi alle acque meteoriche di prima pioggia trattate è individuato con la sigla **P1(S1)** e identificato in impianto con apposita cartellonistica.

Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia (seconda pioggia) vengono separate da quelle di prima pioggia come prescritto dal Capo II del citato regolamento ed avviate ad opportuni trattamenti prima di essere smaltite negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi assorbenti superficiali (pozzi disperdenti).

Il **punto di scarico** individuato per il recapito di tali acque trattate è indicato con la **sigla P2(S1)** e le coordinate UTM di tale punto sono: Zona 33 T - 705407.00 m E - 4499691.00 m N.

La conformità allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate viene eseguita mediante esecuzione di analisi in autocontrollo relativamente ai parametri indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Il **pozzetto di campionamento** per la verifica di tali parametri relativi alle acque meteoriche di seconda pioggia trattate è individuato con la sigla **P2(S1)** e identificato in impianto con apposita cartellonistica.

4.3 EMISSIONI SONORE

L'impianto è in funzione a regime dalle ore 07:00 alle ore 17:00 su singolo turno di lavoro con pausa pranzo e flessibilità oraria, così come riscontrato nel corso del sopralluogo effettuato in occasione dell'ultima campagna di misurazioni fonometriche.

Si faccia riferimento anche a quanto riportato nella successiva Tabella 4.7.

Di seguito vengono elencate le sorgenti di rumore significative fisse e mobili (considerate puntiformi) presenti in impianto.

Sigla	Tipo	Descrizione
R1	Fissa	Estrattore aria filtro a carboni attivi
R2	Fissa	Gruppo elettrogeno 350 kVA (291 kW)
R3	Mobile	Mezzi e attrezzature mobili (ad es. autocarri, caricatori semoventi, carrelli elevatori, ecc.) che possono essere localizzati in diverse zone dell'impianto

R4	Fissa	Presse verticali
R5	Fissa	Trituratore (150 HP)
R6	Fissa	Estrattore aria filtro a cartucce

Tabella 4.7 – Sorgenti di rumore fisse e mobili presenti in impianto

Il Comune di Martina Franca non ha ancora effettuato la classificazione acustica del territorio comunale come previsto dall'art. 6, c. 1, lett. a), della Legge n. 447 del 26/10/1995, pertanto, ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.P.C.M. 14/11/1997: *"In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l marzo 1991"*.

Zonizzazione	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
Tutto il territorio nazionale (**)	70	60
Zona A (*) (**)	65	55
Zona B (*) (**)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.1444 del 02/04/1968: «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.»:

- *Zona A: Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;*
- *Zona B: Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 m^3/m^2.*

Tabella 4.8 – Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore

Pertanto, secondo le considerazioni fatte lo stabilimento può essere considerato ricadere in **"Zona esclusivamente industriale"** con i limiti indicati nella precedente Tabella 4.8:

- Limite diurno L_{eq}(A): 70 dB(A);
- Limite notturno L_{eq}(A): 70 dB(A).

Mentre le aree esterne allo stabilimento ove sono presenti eventuali recettori ricadono nella classe **"Tutto il territorio nazionale"**, con i limiti indicati nella precedente Tabella 4.8:

- Limite diurno L_{eq}(A): 70 dB(A);
- Limite notturno L_{eq}(A): 60 dB(A).

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997, i valori limite differenziali di immissione, definiti all'articolo 2, comma 3, lettera b) della Legge n. 447 del 26/10/1995, sono: **5 dB per il periodo diurno** e **3 dB per il periodo notturno**, all'interno degli ambienti abitativi.

Si specifica, però che, come previsto dall'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991, per le zone esclusivamente industriali **NON si applica il criterio differenziale.**

Tali disposizioni, inoltre, non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Dato che lo stabilimento svolge la sua attività in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 17:00, non si terrà conto dei limiti stabiliti in orario notturno.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

5 RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni si definisce *"rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".*

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, le aree e i contenitori adibiti al loro stoccaggio, i macchinari e le attrezzature per il loro trattamento, i sistemi di movimentazione, si faccia riferimento a quanto già ampiamente descritto e riportato nel Capitolo 2, nella Scheda I "Rifiuti" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021) e nell'Allegato n. 10 "Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie - rifiuti" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021) allegati all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.

I codici CER / EER dei rifiuti pericolosi e non pericolosi che possono essere gestiti in impianto, con le relative operazioni di smaltimento (codice D) e recupero (codice R), sono quelli autorizzati in forza del provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016, paragrafo 6.2. dell'Allegato A "Documento Tecnico") con riferimento alle ultime revisioni (Rev. 02 del 24/08/2015) dell'Allegato n. 14.1 "Elenco dei codici CER ammessi in impianto alle operazioni di smaltimento (D15-D13-D14-D9) e di recupero (R13-R12)", dell'Allegato n. 14.2 "Elenco dei codici CER ammessi in impianto all'operazione di smaltimento D13" e dell'Allegato n. 14.4 "Elenco dei codici CER ammessi in impianto all'operazione di recupero R12" già in atti.

La descrizione dei codici CER / EER deve intendersi aggiornata secondo le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 (cd. "Decreto Semplificazioni") in vigore dal 1° giugno 2021 e confermato dalla relativa legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Tutti i rifiuti conferiti presso lo stabilimento, dopo gli opportuni controlli e verifiche di accettazione dei mezzi in ingresso e della relativa documentazione di accompagnamento del carico, sono depositati nelle aree di conferimento appositamente dedicate il tempo strettamente necessario per passare in lavorazione a seconda della loro tipologia.

Tutti i rifiuti nelle aree di stoccaggio sono idoneamente separati per codice CER / EER.

La produzione di rifiuti interna allo stabilimento dipende dal quantitativo di rifiuti gestiti e anche dalle modalità di gestione degli stessi.

I rifiuti generati dalle attività di stabilimento (materiale di scarto e post consumo, sovvalli, ecc.), dalle attività correlate (stracci e materiale assorbente in genere, indumenti da lavoro usa e getta, DPI non più utilizzabili, ecc.) e dalla manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature (ad esempio olio esausto, fanghi, ecc.), raggruppati per categorie omogenee e opportunamente segnalati con cartello identificativo recante il codice CER / EER, sono avviati nelle apposite aree di stoccaggio o di deposito temporaneo (nel caso di rifiuti prodotti in qualità di produttore iniziale).

Le attività di manutenzione straordinaria dei mezzi utilizzati per le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dei materiali all'interno delle aree di stabilimento sono affidate a terzi (fornitori esterni).

Le quantità in deposito temporaneo sono costantemente monitorate ai fini della loro registrazione nel registro di carico/scarico.

6 SISTEMI DI CONTENIMENTO/ABBATTIMENTO

6.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Come già specificato nel precedente paragrafo 4.1, all'interno dello stabilimento sono presenti emissioni di tipo convogliato, mentre le emissioni diffuse dovute esclusivamente alle operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti sono di lieve entità.

6.1.1 EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

Le **emissioni convogliate** in atmosfera presenti all'interno dello stabilimento sono elencate di seguito:

- **E1:** punto di emissione in atmosfera in uscita dal filtro a carboni attivi, a servizio dell'impianto di captazione vapori dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio e dalla cappa aspirante dalla vasca di travaso liquidi;
- **E3:** punto di emissione in atmosfera in uscita dal filtro a cartucce, a servizio dell'impianto di abbattimento polveri dell'area dedicata alla riduzione volumetrica (triturazione).

Si specifica che in impianto è presente anche il punto di emissione **E2** in uscita dal tubo di scarico del motore diesel dell'impianto per la produzione di energia elettrica (gruppo elettrogeno) che, come meglio descritto al paragrafo 2.8.1, è a servizio anche del gruppo idrico antincendio in caso di emergenza.

Ai sensi del c. 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il gruppo elettrogeno di emergenza di potenza termica inferiore a 1 MW, non è sottoposto ad autorizzazione in quanto trattasi di impianto o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, come elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta dello stesso decreto:

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

Di seguito sono indicati i sistemi di abbattimento per i punti di emissione convogliata in atmosfera.

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)
E1	Filtro a carboni attivi	Lavaggio (settimanale); Sostituzione prefiltro, filtro a tasche, filtro a carbone attivo (Semestrale ovvero ogni 500 ore circa)	Porte d'ispezione dei carboni attivi	Secondo quanto indicato dal costruttore del filtro (Settimanale)
E3	Filtro a cartucce	Rimozione dei bidoni per lo scarico delle polveri (quando necessario); sostituzione delle cartucce filtranti (annuale)	Porte d'ispezione delle cartucce filtranti	Secondo quanto indicato dal costruttore del filtro (Settimanale)

Tabella 6.1 – Emissioni convogliate in atmosfera

Gli sfiati dei serbatoi contenenti rifiuti allo stato liquido sono collegati ad un sistema di abbattimento delle emissioni generati durante le operazione di carico e scarico degli stessi; allo stesso sistema di abbattimento è collegato il sistema di captazione delle emissioni presente nella sala travaso rifiuti liquidi.

Tale sistema di abbattimento è costituito da un apparato monoblocco che contiene un elettroventilatore ed un filtro a carboni attivi che, attraverso un opportuno sistema di collettamenti e cappe, aspira il flusso convogliato dai serbatoi e dalla sala travaso.

L'ingresso dell'aria da trattare avviene attraverso un'apposita bocca di entrata posta alla base delle cartucce filtranti.

Il filtro è caratterizzato da pareti metalliche forate riempite con **carboni attivi**: quando l'aspiratore è attivo, l'aria viene forzata e indotta a passare attraverso le pareti del **filtro** dove si trovano i granuli di carbone che trattengono le sostanze presenti nel flusso gassoso.

Il flusso dell'aria dopo aver attraversato il filtro viene immessa in atmosfera attraverso il camino di uscita, indicato con la sigla **E1** (punto di emissione convogliata).

Le eventuali emissioni in atmosfera (principalmente polveri) derivanti dalle operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione, vengono captate mediante idoneo sistema di aspirazione e abbattute in un filtro a cartucce.

Tale impianto è costituito da un elettroventilatore che, attraverso un opportuno sistema di cappe, aspira l'aria in corrispondenza dell'uscita del materiale triturato, e tramite un sistema di tubazioni la convoglia al filtro a cartucce che ne trattiene le eventuali polveri presenti.

L'ingresso dell'aria da trattare avviene attraverso un'apposita bocca di entrata posta alla base delle cartucce filtranti.

La brusca diminuzione della velocità dell'aria, dovuta all'improvviso aumento della sezione, provoca la precipitazione naturale delle particelle più pesanti nel contenitore di raccolta situato al disotto del filtro.

Le polveri più fini trasportate dall'aria, risalendo il corpo centrale del gruppo di trattamento, incontrano le cartucce filtranti tese dal cestello.

Il flusso dell'aria attraversa le cartucce dall'esterno verso l'interno e, mentre le polveri vengono trattenute sulla loro superficie esterna, l'aria risale uscendo dal gruppo e viene immessa in atmosfera attraverso il camino di uscita, indicato con la sigla **E3** (punto di emissione convogliata).

6.1.2 EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

Nelle fasi di accettazione e movimentazione dei rifiuti polverulenti all'interno dell'impianto non si riscontra la presenza di emissioni diffuse, in quanto tali tipologie di rifiuti giungono sempre idoneamente confezionati.

Le attività di trattamento (selezione e cernita e/o miscelazione) dei rifiuti che presentano natura polverulenta, invece, conformemente a quanto indicato nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, vengono eseguite in ambiente confinato, dove sono installati idonei sistemi di captazione ed aspirazione dell'aria e di successiva filtrazione degli eventuali odori e/o polveri, che ne permettono l'emissione in atmosfera nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Lo stoccaggio (il deposito preliminare D15 o la messa in riserva R13) di tali tipologie di rifiuti avviene sempre all'interno di contenitori chiusi, quali cassoni scarrabili a tenuta stagna sempre dotati di apposita copertura, big-bags con fodera di sicurezza interna, casse e fusti di varie dimensioni con coperchio a tutta apertura, con lo scopo di eliminare l'influenza del vento e prevenire qualsiasi eventuale formazione di polveri.

Inoltre, in funzione della loro assoggettabilità alla normativa ADR e quindi delle loro caratteristiche di pericolosità secondo tale disciplina, gli imballaggi utilizzati sono del tipo omologato secondo le specifiche tecniche dettate dalla predetta normativa e comunque idonei all'uso.

I rifiuti stoccati all'esterno nelle condizioni di cui sopra sono posizionati sempre sotto copertura (tettoia metallica).

Facendo riferimento ai documenti redatti dall'*EUROPEAN COMMISSION, Directorate, General JRC (Joint Research Centre), Institute for Prospective Technological Studies Sustainability in Industry, Energy and Transport European IPPC Bureau* "*Integrated Pollution Prevention and Control*", in impianto vengono costantemente adottati gli accorgimenti organizzativi e tecnici previsti dalle "*Best Available Technique (BAT) on emissions from storage*".

Le tecniche adottate presso l'impianto per lo stoccaggio dei rifiuti sono quelle previste dallo "*Integrated Pollution Prevention and Control*" in "*Waste treatments industries*" e in particolare:

- vengono ridotte al minimo le distanze di movimentazione;
- si evita la movimentazione dei rifiuti durante condizioni metereologiche di forte ventosità;
- si utilizzano idonei sistemi di copertura dei cassoni scarrabili;
- viene scelta la giusta posizione di carico/scarico;
- sono adottate adeguate velocità di movimentazione;
- sono localizzate le aree di stoccaggio in modo tale da eliminare o minimizzare la doppia movimentazione all'interno dell'impianto;
- viene adottato di un criterio che consente di tenere sotto controllo il quantitativo di rifiuto istantaneamente presente all'interno dell'impianto;
- lo stoccaggio del rifiuto avviene in funzione delle sue caratteristiche (stato fisico e pericolosità) in modo da evitare problemi di incompatibilità.

Inoltre, come prescritto dall'Autorità di Controllo AIA (ARPA Puglia – DAP Taranto) in occasione del Controllo Ordinario AIA del 2019, al fine di prevenire la dispersione eolica, ancorché potenziale, quale azione di miglioramento delle prestazioni, il Gestore ha definito nell'istruzione di lavoro IL E-04.6 del 25/10/2019 (Gestione delle attività di triturazione rifiuti in condizioni di vento intenso) del S.G.I. la velocità del vento limite (12 m/s) al di sopra della quale saranno sospese le operazioni di triturazione dei rifiuti.

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Misure di contenimento esistenti
Stoccaggio rifiuti polverulenti	Cumuli esterni	Pareti in c.a.
Stoccaggio rifiuti polverulenti	Cassoni scarrabili	Telone di copertura

Tabella 6.2 – Emissioni diffuse in atmosfera

6.1.3 EMISSIONI ODORIGENE

Per le **emissioni odorigene** all'interno dello stabilimento si faccia riferimento a quanto indicato al precedente paragrafo 4.1.2.

Il Gestore esegue il campionamento delle emissioni odorigene in corrispondenza del punto di emissione convogliata in atmosfera indicato con la sigla "E1", come prescritto nel provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016).

Nella seguente Tabella 6.3 sono riportate le sostanze inquinanti odorigene di cui alla Legge della Regione Puglia n. 23 del 16/04/2015, considerate attinenti al processo produttivo in questione, oggetto di monitoraggio in autocontrollo con i rispettivi Valori Limite di Emissione (VLE) autorizzati in forza della Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA).

Parametri/inquinanti da monitorare	Punto di controllo	Limite di legge	VLE autorizzato	Sistema di abbattimento	Frequenza autocontrollo
Metanolo (N.ro CAS: 67-56-1)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Etanolo (N.ro CAS: 67-17-5)	E1	600 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	600 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Isopropanolo (N.ro CAS: 67-63-0)	E1	300 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Ter-butanolo (N.ro CAS: 75-65-0)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Fenolo (N.ro CAS: 108-95-2)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
2-Etossietanolo (N.ro CAS: 111-76-2)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
2-N-Butossietanolo (N.ro CAS: 108-95-2)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
2-Etossietilacetato (N.ro CAS: 111-15-9)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Isobutilacetato (N.ro CAS: 110-19-0)	E1	80 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	80 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
N-Butilacetato (N.ro CAS: 123-86-4)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
N-Propilacetato (N.ro CAS: 109-60-4)	E1	300 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Sec-Butilacetato (N.ro CAS: 108-95-2)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Ter-Butilacetato (N.ro CAS: 540-88-5)	E1	700 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	700 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metilacetato (N.ro CAS: 79-20-9)	E1	300 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)

Parametri/inquinanti da monitorare	Punto di controllo	Limite di legge	VLE autorizzato	Sistema di abbattimento	Frequenza autocontrollo
Metilmetacrilato (N.ro CAS: 80-62-6)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Acetone (N.ro CAS: 67-64-1)	E1	600 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	600 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metilisobutilchetone (N.ro CAS: 108-10-1)	E1	150 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	150 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metiletilchetone (N.ro CAS: 78-93-3)	E1	300 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metil N-Amilchetone (N.ro CAS: 110-43-0)	E1	70 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	70 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Tatracloroetilene (N.ro CAS: 127-18-4)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Tricloroetilene (N.ro CAS: 78-93-3)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
1,3-Butadiene (N.ro CAS: 106-99-0)	E1	5 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	5 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Dietilammina (N.ro CAS: 109-89-7)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Dimetilammina (N.ro CAS: 124-40-3)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Etilammina (N.ro CAS: 75-04-7)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Metilammina (N.ro CAS: 74-89-5)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Ammoniaca (N.ro CAS: 7664-41-7)	E1	250 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	2 mg/Nm^3 (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016)	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
N-Butilaldeide (N.ro CAS: 123-72-8)	E1	4 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	4 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)

Parametri/inquinanti da monitorare	Punto di controllo	Limite di legge	VLE autorizzato	Sistema di abbattimento	Frequenza autocontrollo
Acroleina (N.ro CAS: 107-02-8)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Formaldeide (N.ro CAS: 50-00-0)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Propionaldeide (N.ro CAS: 123-38-6)	E1	5 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	5 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Acetaldeide (N.ro CAS: 75-07-0)	E1	5 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	5 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Crotonaldeide (N.ro CAS: 4170-30-3)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Acido Acetico (N.ro CAS: 64-19-7)	E1	30 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	30 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Idrogeno Solforato (N.ro CAS: 105-46-4)	E1	1 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	1 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Dimetildisolfuro (N.ro CAS: 624-92-0)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Dimetilsolfuro (N.ro CAS: 75-18-3)	E1	20 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	20 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
A-Pinene (N.ro CAS: 1195-92-2)	E1	200 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	200 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
B-Pinene (N.ro CAS: 80-56-8)	E1	300 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Limonene (N.ro CAS: 127-91-3)	E1	500 mg/Nm^3 (L.R. Puglia 23/2015)	500 mg/Nm^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)
Concentrazione odori	E1	300 ouE/m^3 (L.R. Puglia 23/2015)	300 ouE/m^3	Filtro a carboni attivi	Come da PMeC (semestrale)

Tabella 6.3 – Inquinanti odorigeni delle emissioni convogliate oggetto di monitoraggio in autocontrollo

6.2 SCARICHI IDRICI

Come già specificato nel precedente paragrafo 4.2, all'interno dello stabilimento sono presenti scarichi idrici derivanti dalle acque meteoriche di dilavamento trattate.

Come descritto nel precedente paragrafo 4.2, le acque reflue di tipo civile non vengono scaricate (secondo la definizione di scarico di cui all'articolo 74, lettera ff), del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006) ma gestite mediante deposito temporaneo dei liquami prodotti e successivo smaltimento degli stessi, come rifiuto, secondo le condizioni di deroga previste dall'art. 7, c. 5, del R.R. Puglia 26/2011.

Le acque meteoriche di prima pioggia vengono separate dalle acque successive come prescritto dal R.R. Puglia 26/2013 e trattate separatamente al fine di conseguire il livello qualitativo prescritto per il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 4 di cui all'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 per lo scarico negli strati superficiali del suolo e per quanto riguarda il riutilizzo per scopi irrigui i limiti di emissione previsti dal D.M. n. 185 del 12/06/2003.

Difatti, le acque meteoriche di prima pioggia trattate vengono avviate in vasca di accumulo per il riutilizzo e in subordine smaltite negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti); invece le acque meteoriche di seconda pioggia trattate vengono smaltite negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi assorbenti superficiali (pozzi disperdenti); il tutto come innanzi descritto nel paragrafo 2.3.

6.3 EMISSIONI SONORE

L'impianto è in funzione a regime dalle ore 07:00 alle ore 17:00 su singolo turno di lavoro con pausa pranzo e flessibilità oraria.

Di seguito vengono elencate le sorgenti di rumore significative fisse e mobili (considerate puntiformi) presenti in impianto.

Sigla	Tipo	Descrizione
R1	Fissa	Estrattore aria filtro a carboni attivi
R2	Fissa	Gruppo elettrogeno 350 kVA (291 kW)
R3	Mobile	Mezzi e attrezzature mobili (ad es. autocarri, caricatori semoventi, carrelli elevatori, ecc.) che possono essere localizzati in diverse zone dell'impianto
R4	Fissa	Presse verticali
R5	Fissa	Trituratore (150 HP)
R6	Fissa	Estrattore aria filtro a cartucce

Tabella 6.4 – Sorgenti di rumore fisse e mobili presenti in impianto

Annualmente presso lo stabilimento in questione viene effettuata una campagna di rilevamento del clima acustico secondo quanto prescritto dal provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016).

Conformemente a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) vengono effettuate, con frequenza annuale, misure fonometriche di rumore ambientale (impianto in funzione) e residuo (impianto spento), eseguite al confine dello stabilimento e nel raggio di 200 m dallo stesso, con la verifica del criterio differenziale, ove applicabile, inclusa la verifica dell'assenza di componenti tonali, con le modalità e i criteri contenuti nel Decreto Ministeriale del 16/03/1998 (*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.*), finalizzata a verificare il rispetto dei valori imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.*).

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere utilizzati nelle attività di gestione rifiuti sono conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea.

All'interno dello stabilimento vengono eseguite regolari operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli impianti e le attrezzature presenti, con le periodicità previste dall'apposito "registro di manutenzione".

In particolare, annualmente, si procede alla verifica di tutti i supporti di smorzamento vibrazione/rumore di elettroventilatori e di impianti abbattimento delle emissioni.

Inoltre, mensilmente si procede alla lubrificazione di parti meccaniche in movimento e alla verifica di guarnizioni di pompe e motori, al fine di effettuare la sostituzione delle stesse in caso di usura o danneggiamento.

Al fine di ridurre il rumore dovuto ai mezzi in movimento, vengono pianificati i conferimenti di rifiuti all'interno stabilimento e l'avvio ad impianti terzi dei rifiuti trattati; inoltre, la movimentazione dei mezzi all'interno dello stabilimento avviene secondo le indicazioni degli addetti all'impianto al fine di raggiungere i punti di carico/scarico secondo i percorsi più brevi, con la riduzione del numero di manovre.

6.4 EMISSIONI AL SUOLO

Come già specificato in precedenza **NON sono previste emissioni al suolo** di rifiuti, né solidi né liquidi.

Si specifica in aggiunta che l'intera area dell'impianto è idoneamente pavimentata in parte con cemento armato industriale e in parte con conglomerato bituminoso, il che consente di effettuare in sicurezza le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti autorizzate.

6.5 CRITERI DI SICUREZZA

6.5.1 PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI

L'art. 26-bis della L. 132/2018 di conversione del D.L. 113/2018, rubricato "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna (PEI), che è stato, predisposto dal Gestore in data 01/03/2019.

Il Piano ha lo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Può intendersi per "incidente rilevante" un evento quale un'emissione, un eventuale incendio, esplosione e/o rilascio/spandimento, che può verificarsi durante l'attività di uno stabilimento e che può dare luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.

Il piano di emergenza interna deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal Gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e comunque non superiori a 3 (tre) anni.

La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Il Gestore, inoltre, ha trasmesso al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE) di cui al c. 5 dell'art. 26-bis.

Il documento "Informazioni utili al Prefetto per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE) degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti" è stato predisposto dal Gestore e trasmesso tramite PEC al Prefetto di Taranto contestualmente all'elaborazione del PEI (giusto Prot. 93/2019/ln del 01/03/2019).

Sulla base delle informazioni ricevute il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, aggiornerà il piano di emergenza esterna, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.

Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, esplosione e/o rilascio/spandimento, dovranno essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel PEI.

Infine si ribadisce che l'impianto in questione **NON ricade** nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015.

7 BONIFICHE AMBIENTALI

L'impianto **NON è sottoposto** alla disciplina del D.M. 471/1999, come sostituito dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, come già indicato nel precedente paragrafo 1.5.10, l'impianto **NON ricade** nell'area Siti di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto.

8 STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Con riferimento alla normativa vigente in materia di rischio di incidenti rilevanti ed in particolare a quanto disposto dal D.Lgs. n.105 del 26/06/2016 (*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.*), si ribadisce che l'insediamento in questione gestisce unicamente rifiuti non pericolosi e pertanto **NON risulta** soggetto alla normativa Seveso III.

Ad ogni modo il Gestore monitora le sostanze pericolose non determinabili a priori che potrebbero essere contenute accidentalmente nei rifiuti conferibili in impianto, al fine del non superamento delle soglie di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015.

Inoltre, vengono adottate tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

9 RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Il Gestore ha provveduto alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. Ambiente 15 aprile 2019, n. 95.

Pertanto ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto: *«Ove all'esito della verifica di cui al comma 1 emerga l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore presenta all'Autorità competente, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, una relazione sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1. Si applica il disposto dell'art. 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»*.

Si specifica che il Gestore al momento della cessazione definitiva dell'attività attuerà quanto previsto dall'art. 29-sexies, c. 9-quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/2006: *«se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.».*

Si veda all'uopo l'Allegato "Relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 4 del D.M. 95/2019" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021) allegato all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.

10 VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO

10.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

10.1.1 EMISSIONI CONVOGLIATE

In stabilimento sono presenti i punti di emissione convogliata (individuati con le sigle **"En"**) che derivano dalle attività e dai processi descritti di seguito:

- **E1** è il punto di emissione in atmosfera in uscita dal filtro a carboni attivi, a servizio dell'impianto di captazione vapori dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio e dalla cappa aspirante dalla vasca di travaso liquidi;
- **E2** è il punto di emissione in uscita dal tubo di scarico del motore diesel dell'impianto per la produzione di energia elettrica (gruppo elettrogeno);
- **E3** è il punto di emissione in atmosfera in uscita dal filtro a cartucce, a servizio dell'impianto di abbattimento polveri dell'area dedicata alla riduzione volumetrica (triturazione).

Così come previsto dal PMeC vengono effettuati i controlli discontinui sui punti di emissione convogliata in atmosfera derivanti dalle attività innanzi descritte, finalizzati a verificare la conformità di tali emissioni alle specifiche determinazioni dell'AIA e, in particolare, alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'Allegato 5 all'Allegato I della Parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e dalle Linee Guida del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico per la Puglia (CRIAP) approvate in data 23/05/1998.

Nelle tabelle che seguono si riportano in maniera sintetica i parametri monitorati per ciascun punto di emissione convogliata in atmosfera che si prevede di emettere in relazione al reparto/fase di provenienza, con i relativi Valori Limite di Emissione (VLE) autorizzati per le emissioni puntuali.

PUNTO DI EMISSIONE E1 – AUTOCONTROLLO ANNUALE			
Parametro	**VLE Autorizzato**	**Unità di misura**	**Metodo di analisi**
Velocità Media Aeriforme	///	///	UNI EN ISO 16911-1:2013
Portata Media Aeriforme Normalizzata	///	///	UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura Media Aeriforme	///	///	UNI EN ISO 16911-1:2013
Polveri	10	mg/Nm^3	UNI EN 13284-1:2003
Ammine espresse come NH_3	5	mg/Nm^3	NIOSH 2010:1994
Ammoniaca	2	mg/Nm^3	NIOSH 6015
H_2S	1	mg/Nm^3	UNICHIM 634 del M.U. 122 (UV-VIS)
COV	10	mg/Nm^3	UNI EN 12619:2013

Tabella 10.1 – Parametri/inquinanti monitorati nel punto di emissione convogliata in atmosfera E1

PUNTO DI EMISSIONE E2 – AUTOCONTROLLO ANNUALE			
Parametro	**VLE autorizzato**	**Unità di misura**	**Metodo di analisi**
Velocità Media Aeriforme	///	///	UNI EN ISO 16911-1:2013
Portata Media Aeriforme Normalizzata	///	///	UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura Media Aeriforme	///	///	UNI EN ISO 16911-1:2013
Polveri totali	130	mg/Nm^3	UNI EN 13284-1:2003
Ossidi di Azoto	4.000	mg/Nm^3	EPA CTM 034:1999
Monossido di Carbonio	650	mg/Nm^3	EPA CTM 034:1999

Tabella 10.2 – Sintesi del rapporto di prova per il punto di emissione in atmosfera E2

PUNTO DI EMISSIONE E3 – AUTOCONTROLLO ANNUALE			
Parametro	**VLE autorizzato**	**Unità di misura**	**Metodo di analisi**
Velocità Media Aeriforme	///	///	UNI EN ISO 16911-1:2013
Portata Media Aeriforme Normalizzata	///	///	UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura Media Aeriforme	///	///	UNI EN ISO 16911-1:2013
Polveri totali	10	mg/Nm^3	UNI EN 13284-1:2003

Tabella 10.3 – Sintesi del rapporto di prova per il punto di emissione in atmosfera E3

Il Gestore trasmette copia dei rapporti di prova a Provincia di Taranto, ARPA Puglia – DAP Taranto e Comune di Martina Franca mentre gli originali con i relativi verbali di campionamento vengono archiviati su supporto cartaceo e informatico e resi disponibili agli Enti di controllo presso la sede aziendale.

10.1.2 EMISSIONI ODORIGENE

Con riferimento al punto di emissione convogliata E1, il provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016, cfr. Capitolo 7. dell'Allegato A) prevede il monitoraggio semestrale delle emissioni odorigene attinenti al processo produttivo in essere e in particolare al reparto/fase di riferimento.

Nella seguente Tabella 10.4 sono riportate le sostanze inquinanti odorigene di cui alla Legge della Regione Puglia n. 23 del 16/04/2015, considerate attinenti al processo produttivo in questione, oggetto di monitoraggio in autocontrollo con i rispettivi Valori Limite di Emissione (VLE) autorizzati in forza della Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA).

Il Gestore trasmette copia dei rapporti di prova a Provincia di Taranto, ARPA Puglia – DAP Taranto e Comune di Martina Franca mentre gli originali con i relativi verbali di campionamento vengono archiviati su supporto cartaceo e informatico e resi disponibili agli Enti di controllo presso la sede aziendale.

PUNTO DI EMISSIONE E1 (EMISSIONI ODORIGENE)			
Parametro	**N.ro CAS**	**VLE autorizzato (L.R. Puglia 23/2015) [mg/Nm^3]**	**Metodo di analisi**
Concentrazione odori	///	300 ouE/m^3	UNI EN 13725:2004
1,3-Butadiene	106-99-0	5	NIOSH 1024
2-Etossietanolo	111-76-2	20	OSHA 07 2000
2-N-Etossietilacetato	111-15-9	20	OSHA 07 2000

PUNTO DI EMISSIONE E1 (EMISSIONI ODORIGENE)			
Parametro	**N.ro CAS**	**VLE autorizzato (L.R. Puglia 23/2015) [mg/Nm^3]**	**Metodo di analisi**
2-N-Butossietanolo	108-95-2	150	OSHA 07 2000
Acetaldeide	75-07-0	5	EPA TO 11A
Acetone	67-64-1	600	NIOSH 2549:1996
Acido acetico	64-19-7	30	OSHA ID-186SG
Acroleina	107-02-8	20	EPA TO 11A
Ammoniaca	7664-41-7	2 (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016)	NIOSH 6015
a-Pinene	1195-92-2	200	NIOSH 2549:1996
b-Pinene	80-56-8	300	NIOSH 2549:1996
Crotonaldeide	4170-30-3	20	EPA TO 11A
Dietilammina	109-89-7	20	OSHA 2010
Dimetilammina	124-40-3	20	OSHA 2010
Dimetildisolfuro	624-92-0	20	EPA m16
Dimetilsolfuro	75-18-3	20	EPA m16
Etanolo	67-17-5	600	NIOSH 2549:1996
Etilammina	75-04-7	20	OSHA n.36
Fenolo	108-95-2	20	NIOSH 2546:1994
Formaldeide	50-00-0	20	EPA TO 11A
Idrogeno solforato	105-46-4	1	EPA m16
Isobutilacetato	110-19-0	80	OSHA 07 2000
Isopropanolo	67-63-0	300	NIOSH 2549:1996
Limonene	127-91-3	500	NIOSH 2549:1996
Metanolo	67-56-1	150	NIOSH 2549:1996
Metil-isobutilchetone	108-10-1	150	NIOSH 2549:1996
Metil N-Amilchetone	110-43-0	70	OSHA 07 2000
Metilacetato	79-20-9	300	OSHA 07 2000
Metilammina	74-89-5	20	OSHA n.40

PUNTO DI EMISSIONE E1 (EMISSIONI ODORIGENE)			
Parametro	**N.ro CAS**	**VLE autorizzato (L.R. Puglia 23/2015) [mg/Nm^3]**	**Metodo di analisi**
Metil-etilchetone	78-93-3	300	OSHA 07 2000
Metilmetacrilato	80-62-6	150	OSHA n.94
N-Butilacetato	123-86-4	150	OSHA 07 2000
N-Butilaldeide	123-72-8	4	EPA TO 11A
N-Propilacetato	109-60-4	300	OSHA 07 2000
Propionaldeide	123-38-6	5	EPA TO 11A
Sec-Butilacetato	108-95-2	20	OSHA 07 2000
Ter-butanolo	75-65-0	150	OSHA 07 2000
Ter-Butilacetato	540-88-5	700	OSHA 07 2000
Tatracloroetilene	127-18-4	20	OSHA 07 2000
Tricloroetilene	78-93-3	20	OSHA 07 2000

Tabella 10.4 – Tabella di sintesi dei risultati delle analisi delle emissioni odorigene al punto di emissione E1

10.1.3 EMISSIONI DIFFUSE

Nelle fasi di accettazione e movimentazione dei rifiuti polverulenti all'interno dell'impianto non si riscontra la presenza di emissioni diffuse, in quanto tali tipologie di rifiuti giungono sempre idoneamente confezionati.

Le attività di trattamento (selezione e cernita e/o miscelazione) dei rifiuti che presentano natura polverulenta, invece, conformemente a quanto indicato nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, vengono eseguite in ambiente confinato, dove sono installati idonei sistemi di captazione ed aspirazione dell'aria e di successiva filtrazione degli eventuali odori e/o polveri, che ne permettono l'emissione in atmosfera nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Lo stoccaggio (il deposito preliminare D15 o la messa in riserva R13) di tali tipologie di rifiuti avviene sempre all'interno di contenitori chiusi, quali cassoni scarrabili a tenuta stagna sempre dotati di apposita copertura, big-bags con fodera di sicurezza interna, casse e fusti di varie dimensioni con coperchio a tutta apertura, con lo scopo di eliminare l'influenza del vento e prevenire qualsiasi eventuale formazione di polveri.

10.2 SCARICHI IDRICI

Le acque meteoriche di dilavamento che ricadono sulle aree esterne dell'impianto vengono inviate a idonei impianti di trattamento.

Come previsto dal R.R. Puglia 26/2013 le acque di prima pioggia vengono separate dalle acque successive (cd. di "seconda pioggia") e trattate separatamente.

Come meglio dettagliato nel precedente paragrafo 2.3.1 le acque meteoriche di prima pioggia a seguito di idonei trattamenti vengono avviate a riutilizzo e in subordine smaltite negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti), verificando la conformità dello scarico ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006.

Mentre le acque meteoriche di seconda pioggia vengono separate da quelle di prima pioggia come prescritto dal Capo II del citato regolamento ed avviate ad opportuni trattamenti prima di essere smaltite negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi assorbenti superficiali (pozzi disperdenti), verificando la conformità dello scarico ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006.

Il Gestore provvede alla verifica dei valori limite di emissione mediante l'esecuzione di monitoraggio in autocontrollo discontinuo dei parametri indicati di seguito.

I campionamenti vengono effettuati nei seguenti punti di prelievo:

- **P1(S1) (pozzetto numero "26")** relativo allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia trattate negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti), al fine di dimostrare la conformità dello scarico ai valori limite di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- **P2(S1) (pozzetto numero "42")** relativo allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi assorbenti superficiali (pozzi disperdenti), al fine di dimostrare la conformità dello scarico ai valori limite di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006.

Il Gestore trasmette copia dei rapporti di prova a Provincia di Taranto, ARPA Puglia – DAP Taranto e Comune di Martina Franca mentre gli originali con i relativi verbali di campionamento vengono archiviati su supporto cartaceo e informatico e resi disponibili agli Enti di controllo presso la sede aziendale.

Parametro	Metodo di analisi
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
SAR	Da calcolo
Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
Solidi Sospesi Totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
BOD_5 (come O_2)	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003
COD (come O_2)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Parametro	Metodo di analisi
Azoto totale (come N)	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2003
Tensioattivi totali	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003
Alluminio	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Berillio	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Boro	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Cromo totale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Stagno	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Vanadio	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Solfuri (come H_2S)	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
Solfiti (come SO_3)	APAT CNR IRSA 4150 Man 29 2003
Solfati (come SO_4)	APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003
Cloro attivo	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Cloruri (come Cl)	APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003
Fluoruri (come F)	APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003
Fenoli totali	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003
Aldeidi totali	APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 29 2003
Solventi organici aromatici totali	APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003
Solventi organici azotati totali	EPA 5021 A 2003+ EPA 8260 C 2006
Saggio di tossicità su Daphnia magna	APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003
Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2 2002
Salmonella	Suppl. Ord. G.U. n.87 del 13/04/2000
Conducibilità elettrica	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Cobalto	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Cromo VI	CNR IRSA 16 Q Vol. 3 1984
Mercurio	CNR IRSA 10 Q 64 Vol.3 1985+UNI EN ISO 11885:2009
Tallio	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 11885:2009
Cianuri totali (CN)	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003
Azoto ammoniacale (NH_4)	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003
Grassi ed oli animali/vegetali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003
Oli minerali	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
Pentacloro fenolo	APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003

Parametro	Metodo di analisi
Tetracloro etilene, Tricloro etilene (somma)	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003
Benzene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(a)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Pesticidi clorurati (ciascuno)	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003
Pesticidi fosforati (ciascuno)	APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003
Altri pesticidi totali	APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003
Trialometani (somma)	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003
Solventi clorurati totali	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003
Litio	APAT CNR IRSA 6020 A Man 29 2003
Molibdeno	APAT CNR IRSA 6020 Man 29 2003

Tabella 10.5 – Tabella dei metodi analisi dei parametri relativi agli scarichi idrici

Le acque reflue civili di tipo domestico, invece, **NON vengono scaricate** in alcun corpo recettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria) ma semplicemente in fossa Imhoff e in vasca interrata a perfetta tenuta stagna per l'accumulo delle acque reflue chiarificate (pur avendo indicato il punto di scarico con la sigla **"S2"**), adottando quindi per esse una gestione rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.

10.3 EMISSIONI SONORE

L'impianto è in funzione a regime dalle ore 07:00 alle ore 17:00 su singolo turno di lavoro con pausa pranzo e flessibilità oraria, così come riscontrato nel corso del sopralluogo effettuato in occasione dell'ultima campagna di misurazioni fonometriche.

Considerato quanto evidenziato innanzi ovvero che l'attività svolta nel sito in questione è di tipo industriale e che il Comune di Martina Franca non ha ancora effettuato la classificazione acustica del territorio comunale come previsto dall'art.6, c.1, lett. a) della Legge n. 447 del 26/10/1995, ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.P.C.M. 14/11/1997 si applicano i seguenti limiti di accettabilità di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.C.M. 01/03/1991.

Zonizzazione	Limite diurno L_{eq}(A)	Limite notturno L_{eq}(A)
Tutto il territorio nazionale (**)	70	60
Zona A (*) (**)	65	55
Zona B (*) (**)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.1444 del 02/04/1968: «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.»:

- *Zona A: Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;*
- *Zona B: Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 m^3/m^2.*

Tabella 10.6 – Limiti di accettabilità per le sorgenti sonore

Pertanto, secondo le considerazioni fatte lo stabilimento può essere considerato ricadere in **"Zona esclusivamente industriale"** con i limiti indicati nella precedente Tabella 4.8:

- Limite diurno L_{eq}(A): 70 dB(A);
- Limite notturno L_{eq}(A): 70 dB(A).

Mentre le aree esterne allo stabilimento ove sono presenti eventuali recettori ricadono nella classe **"Tutto il territorio nazionale"**, con i limiti indicati nella precedente Tabella 4.8:

- Limite diurno L_{eq}(A): 70 dB(A);
- Limite notturno L_{eq}(A): 60 dB(A).

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997, i valori limite differenziali di immissione, definiti all'articolo 2, comma 3, lettera b) della Legge n. 447 del 26/10/1995, sono: **5 dB per il periodo diurno** e **3 dB per il periodo notturno**, all'interno degli ambienti abitativi.

Si specifica, però che, come previsto dall'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991, per le zone esclusivamente industriali **NON si applica il criterio differenziale.**

Tali disposizioni, inoltre, non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Dato che lo stabilimento svolge la sua attività in orario diurno dalle ore 07:00 alle ore 17:00, non si terrà conto dei limiti stabiliti in orario notturno.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Il Gestore dispone annualmente il monitoraggio delle emissioni sonore mediante l'esecuzione di una campagna di misura condotta nei punti indicati nella seguente tabella al fine di verificare il non superamento del valore limite di legge pari a 70 dB(A).

Punto di misura	Descrizione del punto di controllo	Coordinate UTM (Fuso 33T)		Zonizzazione (art. 6, c. 1, D.P.C.M 01/03/1991)	Valore limite di immissione in orario diurno [dB]
		Dist. verso Est	Dist. verso Nord		
P1	Punto interno allo stabilimento lungo il confine lato nord-est	705384.81	705384.81	Zona esclusivamente industriale	70
P2	Punto interno allo stabilimento lungo il confine lato sud-est	705417.59	705417.59	Zona esclusivamente industriale	70
P3	Punto interno allo stabilimento lungo il confine lato sud-ovest	705375.63	705375.63	Zona esclusivamente industriale	70
P4	Punto interno allo stabilimento lungo il confine lato nord-ovest	705351.49	705351.49	Zona esclusivamente industriale	70
P5	Vicino ad edificio rurale con annessa abitazione in legno (abitato) ubicato a circa 230 metri a nord-est rispetto allo stabilimento	705525.00	705525.00	Tutto il territorio nazionale	70
P6	Vicino ad edificio rurale tipo villino (abitato) ubicato a sud-ovest a circa 50 m dal confine dello stabilimento	705346.00	705346.00	Tutto il territorio nazionale	70
P7	Vicino ad edificio rurale (disabitato) ubicato a circa 200 m ad ovest dello stabilimento lungo la S.P. 66	705184.00	705184.00	Tutto il territorio nazionale	70
P8	Vicino a gruppo di edifici rurali (villini e trulli) adibiti a villeggiatura estiva ubicati a circa 180 m a nord dello stabilimento lungo la S.P. 23	705229.00	705229.00	Tutto il territorio nazionale	70

Tabella 10.7 – Punti di controllo dei livelli di rumore e loro descrizione con l'indicazione del valore limite di immissione

Il Gestore archivia gli esiti del monitoraggio, contenuti in una "Relazione Fonometrica" assieme al verbale di campionamento, su supporto cartaceo e informatico, rendendoli disponibili agli Enti di controllo presso la sede aziendale.

Di seguito vengono elencate le sorgenti di rumore significative fisse e mobili (considerate puntiformi) presenti in impianto.

Sigla	Tipo	Descrizione
R1	Fissa	Estrattore aria filtro a carboni attivi
R2	Fissa	Gruppo elettrogeno 350 kVA (291 kW)
R3	Mobile	Mezzi e attrezzature mobili (ad es. autocarri, caricatori semoventi, carrelli elevatori, ecc.) che possono essere localizzati in diverse zone dell'impianto
R4	Fissa	Presse verticali
R5	Fissa	Trituratore (150 HP)
R6	Fissa	Estrattore aria filtro a cartucce

Tabella 10.8 – Sorgenti di rumore fisse e mobili presenti in impianto

Annualmente presso lo stabilimento in questione viene effettuata una campagna di rilevamento del clima acustico secondo quanto prescritto dal provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016).

Conformemente a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) vengono effettuate, con frequenza annuale, misure fonometriche di rumore ambientale (impianto in funzione) e residuo (impianto spento), eseguite al confine dello stabilimento e nel raggio di 200 m dallo stesso, con la verifica del criterio differenziale, ove applicabile, inclusa la verifica dell'assenza di componenti tonali, con le modalità e i criteri contenuti nel Decreto Ministeriale del 16/03/1998 (*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.*), finalizzata a verificare il rispetto dei valori imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.*).

10.4 RIFIUTI

La produzione di rifiuti è un tipico e immancabile aspetto di ogni tipo di attività: l'impatto ambientale che può derivare da una produzione di rifiuti dipende dalla quantità e dalla pericolosità del rifiuto ma dipende, in misura probabilmente maggiore, dalla capacità sia dell'organizzazione che lo produce sia della filiera del settore (trasportatori, gestori, smaltitori) di gestire e smaltire correttamente tutti i rifiuti prodotti.

Tutti i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia, manutenzione e/o in generale derivanti dalla gestione ordinaria dello stabilimento in questione vengono trattati sia all'interno dell'impianto (laddove contemplati tra i codici CER / EER autorizzati) che eventualmente presso idonei impianti terzi di recupero/smaltimento finale; in ogni caso vengono garantite le seguenti due condizioni:

- è assicurata la tracciabilità di tutte le operazioni di scarico e ricarico dei citati flussi di rifiuti sui relativi registri ed altre scritture ambientali;

- è conteggiata la quota dei predetti rifiuti generati dallo stabilimento ed ammessi al trattamento nel medesimo impianto ai fini del rispetto delle capacità di trattamento e di stoccaggio autorizzate.

I rifiuti di propria produzione possono anche essere avviati al recupero e/o smaltimento finale presso idonei impianti terzi direttamente dal deposito temporaneo.

Il criterio di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti di propria produzione è quello temporale: i rifiuti vengono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento finale con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.

In forza del provvedimento di AIA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016) il Gestore provvede alla compilazione della scheda descrittiva ovvero al certificato di analisi il quale ha valenza annuale.

10.5 CONSUMI ENERGETICI

L'alimentazione delle linee d'impianto è di tipo elettrico e avviene direttamente dalla rete pubblica di fornitura dell'energia elettrica (ENEL).

Il consumo di energia elettrica prelevata dalla rete nel 2020 è stato pari a circa 7.048 kWh, come da letture del contatore.

Inoltre, nel 2020 non è stata prodotta (e né consumata) energia elettrica dal gruppo elettrogeno in quanto il trituratore è rimasto fermo per revamping.

10.6 TECNICHE ADOTTATE PER PREVENIRE L'INQUINAMENTO

Per i punti di emissione convogliata in atmosfera sono previsti i sistemi di abbattimento indicati nella seguente Tabella 10.9.

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)
E1	Filtro a carboni attivi	Lavaggio (settimanale); Sostituzione prefiltro, filtro a tasche, filtro a carbone attivo (Semestrale ovvero ogni 500 ore circa)	Porte d'ispezione dei carboni attivi	Secondo quanto indicato dal costruttore del filtro (Settimanale)
E3	Filtro a cartucce	Rimozione dei bidoni per lo scarico delle polveri (quando necessario); sostituzione delle cartucce filtranti (annuale)	Porte d'ispezione delle cartucce filtranti	Secondo quanto indicato dal costruttore del filtro (Settimanale)

Tabella 10.9 – Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera

Si specifica che in impianto è presente anche il punto di emissione **E2** in uscita dal tubo di scarico del motore diesel dell'impianto per la produzione di energia elettrica (gruppo elettrogeno) che, come meglio descritto al paragrafo 2.8.1, è a servizio anche del gruppo idrico antincendio in caso di emergenza.

Ai sensi del c. 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il gruppo elettrogeno di emergenza di potenza termica inferiore a 1 MW, non è sottoposto ad autorizzazione in quanto trattasi di impianto o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, come elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta dello stesso decreto:

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

Gli sfiati dei serbatoi contenenti rifiuti allo stato liquido sono collegati ad un sistema di abbattimento delle emissioni generati durante le operazione di carico e scarico degli stessi; allo stesso sistema di abbattimento è collegato il sistema di captazione delle emissioni presente nella sala travaso rifiuti liquidi.

Tale sistema di abbattimento è costituito da un apparato monoblocco che contiene un elettroventilatore ed un filtro a carboni attivi che, attraverso un opportuno sistema di collettamenti e cappe, aspira il flusso convogliato dai serbatoi e dalla sala travaso.

L'ingresso dell'aria da trattare avviene attraverso un'apposita bocca di entrata posta alla base delle cartucce filtranti.

Il filtro è caratterizzato da pareti metalliche forate riempite con **carboni attivi**: quando l'aspiratore è attivo, l'aria viene forzata e indotta a passare attraverso le pareti del **filtro** dove si trovano i granuli di carbone che trattengono le sostanze presenti nel flusso gassoso.

Il flusso dell'aria dopo aver attraversato il filtro viene immessa in atmosfera attraverso il camino di uscita, indicato con la sigla **E1** (punto di emissione convogliata).

Le eventuali emissioni in atmosfera (principalmente polveri) derivanti dalle operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione, vengono captate mediante idoneo sistema di aspirazione e abbattute in un filtro a cartucce.

Tale impianto è costituito da un elettroventilatore che, attraverso un opportuno sistema di cappe, aspira l'aria in corrispondenza dell'uscita del materiale triturato, e tramite un sistema di tubazioni la convoglia al filtro a cartucce che ne trattiene le eventuali polveri presenti.

L'ingresso dell'aria da trattare avviene attraverso un'apposita bocca di entrata posta alla base delle cartucce filtranti.

La brusca diminuzione della velocità dell'aria, dovuta all'improvviso aumento della sezione, provoca la precipitazione naturale delle particelle più pesanti nel contenitore di raccolta situato al disotto del filtro.

Le polveri più fini trasportate dall'aria, risalendo il corpo centrale del gruppo di trattamento, incontrano le cartucce filtranti tese dal cestello.

Il flusso dell'aria attraversa le cartucce dall'esterno verso l'interno e, mentre le polveri vengono trattenute sulla loro superficie esterna, l'aria risale uscendo dal gruppo e viene immessa in atmosfera attraverso il camino di uscita, indicato con la sigla **E3** (punto di emissione convogliata).

Nelle fasi di accettazione e movimentazione dei rifiuti polverulenti all'interno dell'impianto non si riscontra la presenza di emissioni diffuse, in quanto tali tipologie di rifiuti giungono sempre idoneamente confezionati.

Le attività di trattamento (selezione e cernita e/o miscelazione) dei rifiuti che presentano natura polverulenta, invece, conformemente a quanto indicato nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, vengono eseguite in ambiente confinato, dove sono installati idonei sistemi di captazione ed aspirazione dell'aria e di successiva filtrazione degli eventuali odori e/o polveri, che ne permettono l'emissione in atmosfera nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Lo stoccaggio (il deposito preliminare D15 o la messa in riserva R13) di tali tipologie di rifiuti avviene sempre all'interno di contenitori chiusi, quali cassoni scarrabili a tenuta stagna sempre dotati di apposita copertura, big-bags con fodera di sicurezza interna, casse e fusti di varie dimensioni con coperchio a tutta apertura, con lo scopo di eliminare l'influenza del vento e prevenire qualsiasi eventuale formazione di polveri.

Inoltre, in funzione della loro assoggettabilità alla normativa ADR e quindi delle loro caratteristiche di pericolosità secondo tale disciplina, gli imballaggi utilizzati sono del tipo omologato secondo le specifiche tecniche dettate dalla predetta normativa e comunque idonei all'uso.

I rifiuti stoccati all'esterno nelle condizioni di cui sopra sono posizionati sempre sotto copertura (tettoia metallica).

Facendo riferimento ai documenti redatti dall'*EUROPEAN COMMISSION, Directorate, General JRC (Joint Research Centre), Institute for Prospective Technological Studies Sustainability in Industry, Energy and Transport European IPPC Bureau* "*Integrated Pollution Prevention and Control*", in impianto vengono costantemente adottati gli accorgimenti organizzativi e tecnici previsti dalle "*Best Available Technique (BAT) on emissions from storage*".

Le tecniche adottate presso l'impianto per lo stoccaggio dei rifiuti sono quelle previste dallo "*Integrated Pollution Prevention and Control*" in "*Waste treatments industries*" e in particolare:

- vengono ridotte al minimo le distanze di movimentazione;
- si evita la movimentazione dei rifiuti durante condizioni metereologiche di forte ventosità;
- si utilizzano idonei sistemi di copertura dei cassoni scarrabili;
- viene scelta la giusta posizione di carico/scarico;
- sono adottate adeguate velocità di movimentazione;
- sono localizzate le aree di stoccaggio in modo tale da eliminare o minimizzare la doppia movimentazione all'interno dell'impianto;
- viene adottato di un criterio che consente di tenere sotto controllo il quantitativo di rifiuto istantaneamente presente all'interno dell'impianto;
- lo stoccaggio del rifiuto avviene in funzione delle sue caratteristiche (stato fisico e pericolosità) in modo da evitare problemi di incompatibilità.

Inoltre, come prescritto dall'Autorità di Controllo AIA (ARPA Puglia – DAP Taranto) in occasione del Controllo Ordinario AIA del 2019, al fine di prevenire la dispersione eolica, ancorché potenziale, quale azione di miglioramento delle prestazioni, il Gestore ha definito nell'istruzione di lavoro IL E-04.6 del 25/10/2019 (*Gestione delle attività di triturazione rifiuti in condizioni di vento intenso*) del S.G.I. la velocità del vento limite (12 m/s) al di sopra della quale saranno sospese le operazioni di triturazione dei rifiuti.

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Misure di contenimento esistenti
Stoccaggio rifiuti polverulenti	Cumuli esterni	Pareti in c.a.
Stoccaggio rifiuti polverulenti	Cassoni scarrabili	Telone di copertura

Tabella 10.10 – Emissioni diffuse in atmosfera

Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate dei piazzali esterni dell'impianto, idoneamente pavimentati, recapitano per pendenza verso griglie di raccolta poste a livello del piano di calpestio (dove avviene un primo trattamento di grigliatura) e, una volta intercettate a mezzo di canalizzazioni interrate, vengono recapitate nella "vasca di arrivo e deviazione" (indicata in planimetria con il numero "24").

Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture degli edifici e delle tettoie, tramite i pluviali presenti, confluiscono a loro volta sui piazzali pavimentati e, pertanto, seguono lo stesso percorso innanzi indicato.

Dalla vasca di arrivo e deviazione le acque vengono convogliate alla "vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia" (indicata in planimetria con il numero "25"), realizzata in calcestruzzo armato gettato in opera, a perfetta tenuta stagna e della capacità utile di circa 40 m^3, dove stazionano al fine di eseguire un trattamento di sedimentazione delle particelle più pesanti.

Per evitare fenomeni di diluizione delle acque di prima pioggia, nella vasca di accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia è stato installato un galleggiante, che al raggiungimento del livello corrispondente al volume V_1 azionerà una valvola otturatrice idonea in modo da evitare l'ingresso in vasca delle acque di seconda pioggia.

Le acque di seconda pioggia, in questo modo, prima dello scarico nei pozzi disperdenti, saranno direttamente collettate ai successivi trattamenti di sedimentazione e disoleazione, mentre le acque di prima pioggia, così come già specificato innanzi, stazionano nella vasca di accumulo per la sedimentazione delle particelle più pesanti.

Entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico le acque di prima pioggia tramite una pompa sommersa vengono avviate dalla vasca di accumulo all'impianto di trattamento chimico-fisico (anno di fabbricazione: 2001, matricola: 01/01) del tipo monoblocco fuori terra (indicato in planimetria con il numero "25"), che ha una portata nominale di trattamento pari a 1.090 litri/ora, consistente in un'ossido-flocculazione elettrolitica mediante sistema "ECOIND 1500 CE" di ECOACQUE®, al fine di conseguire il livello qualitativo prescritto per il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 4 di cui all'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e per quanto riguarda il riutilizzo per scopi irrigui dal D.M. n. 185 del 12/06/2003 (*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2,*

del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), e dopo il trattamento depurativo accumulate per il successivo riutilizzo nella vasca antincendio oppure scaricate in subirrigazione negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti).

L'impianto di trattamento chimico-fisico, fermo restando lo stazionamento delle acque di prima pioggia per la sedimentazione delle particelle più pesanti, si mette in funzione e si arresta automaticamente a seguito dell'aumento o della diminuzione della quantità d'acqua da trattare accumulata e neutralizzata nella vasca di accumulo posta a monte dello stesso.

In impianto è presente un'ampia area a verde di circa 610 m^2 dove viene effettuato lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia trattate negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincee drenanti) e lo scarico delle acque meteoriche successive alle prime (cd. di "seconda pioggia") negli strati superficiali del sottosuolo mediante due pozzi assorbenti superficiali (pozzi disperdenti).

In tale area sono state piantumate specie arboree e arbustive sempreverdi (Quercus ilex, Pistacia Lentiscum, Rosmarinus officinalis, Cycas revoluta, Laurus nobilis, Genista tinctoria) che richiedono notevoli quantitativi di acqua per l'accrescimento.

I rifiuti liquidi vengono stoccati in appositi serbatoi fuori terra, cisternette pallettizzate e fusti di varie dimensioni tenendo presente i seguenti aspetti:

- le caratteristiche chimico-fisiche dei liquidi da stoccare;
- le modalità di stoccaggio, tipologia di strumentazione necessaria, numero di operatori necessari in funzione del carico di lavoro da sopportare;
- l'informazione agli operatori in merito alle situazioni di emergenza;
- le modalità di intervento in situazioni di emergenza;
- le ispezioni periodiche sullo stato dei serbatoi e, ove possibile, l'utilizzo di check list.

10.7 BENCHMARK CON LE BAT APPLICABILI

Relativamente al confronto tra il funzionamento dell'installazione (Impianto IPPC) in oggetto e le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili, ci si riferisce a quanto riportato dalla **Decisione della Commissione Europea 10 agosto 2018, n. 2018/1147/Ue** "Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio".

Nell'elaborato "Relazione sullo stato di attuazione delle BAT di settore applicabili" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021) allegato all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, per ciascuna BAT viene indicata l'applicabilità a quanto attinente allo stabilimento in questione.

10.8 CERTIFICAZIONI AMBIENTALI RICONOSCIUTE

L'organizzazione SERVECO S.r.l. è dotata della certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata dal RINA – Registro Navale Italiano (Certificato n. EMS-344/S del 05/03/2021) per diversi campi di attività, fra cui:

- Raccolta, trasporto, trattamento fisico e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non; raccolta, trasporto di RSU e servizi di igiene urbana; messa in sicurezza, bonifica e ripristino di siti contaminati.
- Lavori di messa in sicurezza, bonifica ambientale e ripristino di siti contaminati.
- Rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto.
- Lavori di scoibentazione e coibentazione con materiali isolanti.
- Raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
- Costruzione, manutenzione e interventi di efficientamento energetico di edifici civili e industriali.
- Installazione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione.
- progettazione, installazione e gestione di impianti anche in qualità di E.S.CO. (*Energy Service Company*).
- Fornitura di componenti per impianti eolici, solari termici, fotovoltaici e di pubblica illuminazione.
- Progettazione ed erogazione dei servizi di: igiene urbana, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti urbani, gestione di centri comunali di raccolta (CCR).
- Erogazione di servizi di: pulizia civile ed industriale, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione ambientale.
- Servizi cimiteriali e manutenzione del verde.

Inoltre, la SERVECO S.r.l. è dotata della certificazione ambientale in qualità di *Energy Service Company* secondo la norma UNI CEI 11352:2014 rilasciata da Dasa-Rägister S.p.A. (Certificato n. IES-0317-01 del 23/03/2020) per Erogazione di servizi energetici".

11 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMeC)

Si rimanda all'uopo all'Allegato n. 14.6 "Piano di Monitoraggio e Controllo" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021) allegato all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.

Montemesola-Martina Franca, 8 ottobre 2021

Il Gestore

SERVECO S.r.l.
Amministratore Unico e Legale Rappresentante
Rag. Pietro Vito CHIRULLI

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

I tecnici

Dott. Ing. Francesco SEMERARO
Dott. Ing. Domenico SPECIALE

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005